

Roma, 31 agosto 2004

Circolare n. 89/2004

Oggetto: Dogane – Proposta di Nuovo Codice Doganale Comunitario – Documento TAXUD/458/2004-Rev 3 del 22.7.2004.

La Commissione Europea ha elaborato una proposta di regolamento per la completa revisione del Codice Doganale Comunitario.

Nel merito le principali modifiche che si possono rilevare ad una prima lettura del provvedimento riguardano:

- l'ampliamento della competenza delle autorità doganali in materia di security, con particolare riferimento a tutti gli anelli delle catene logistiche del commercio internazionale (nuovo articolo 1 del Codice);
- la completa informatizzazione delle procedure doganali (articolo 5);
- la soppressione della disposizione che oggi consente agli Stati membri di riservare agli spedizionieri doganali la rappresentanza in dogana diretta o indiretta (articolo 9);
- il rafforzamento della responsabilità dei rappresentanti in dogana circa le informazioni rese nelle dichiarazioni doganali e l'autenticità dei documenti presentati (articolo 8);
- l'introduzione della figura di "operatore economico autorizzato" che potrà essere riconosciuta anche a coloro che agiscono in dogana come rappresentanti e che comporterà semplificazioni nei controlli relativi alla security, nonché nei controlli doganali; per l'attribuzione della nuova figura di operatore autorizzato sarà necessario soddisfare una serie di requisiti sia di natura doganale, sia di solvibilità finanziaria, sia di sicurezza (articolo 10);
- l'armonizzazione a livello comunitario delle sanzioni amministrative per le infrazioni delle disposizioni doganali (articolo 19);
- l'introduzione dell'obbligo di effettuare una dichiarazione di preavviso per qualsiasi operazione di esportazione e di importazione prima che le merci lascino il territorio comunitario o vi arrivino; tale adempimento, che rientra nell'ambito dei nuovi controlli sulla security, dovrebbe essere escluso per gli operatori economici autorizzati (articoli 73 e 158);
- lo snellimento delle procedure doganali domiciliate (articolo 104).

La proposta di regolamento dovrà essere esaminata nel corso del mese di settembre dalle sedi tecniche della Commissione (Gruppo Politica Doganale dei Delegati degli Stati membri e Comitato del Codice Doganale) per poi essere presentata ufficialmente al Consiglio a ottobre.

Si fa riserva di tornare sull'argomento per aggiornare sugli stati di avanzamento del provvedimento.

f.to dr. Piero M. Luzzati

*D/d
Allegato uno*



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE
FISCO ED UNIONE DOGANALE
POLITICA DOGANALE
Legislazione doganale

Bruxelles, 22/07/04
TAXUD/458/2004 – REV 3

Bozza
Codice Doganale Modernizzato

Traduzione non ufficiale fornita dalla Camera di Commercio Internazionale

Questo documento verrà discusso al prossimo incontro del Gruppo Politica Doganale (dei Delegati) il 1° settembre 2004 ed alla prossima seduta del comitato del codice doganale, Sezione Affari Generali, il 13 settembre 2004.

European Commission, B-1049 Brussels, Belgium. Tel: (32-2) 299 11 11.
Office: MO51 1/71. Tel: direct line (32-2) 2987414. Fax: (32-2) 299.23.83.
E – mail: james.douglas-hamilton@cec.eu.int

Dichiarazione di valutazione di impatto preliminare

1. IDENTIFICAZIONE DEI PROBLEMI

Le attuali procedure e processi doganali sono inutilmente farraginosi ed ancora in gran parte cartacei, antiquati e lontani dall'ambiente commerciale moderno, basato sull'uso delle Tecnologie dell'Informazione. Le autorità doganali degli Stati membri hanno esse stesse introdotto sistemi informatici sia per attenuare l'effetto negativo dei processi documentali, che per migliorare il controllo del flusso delle merci verso e dalla Comunità. Tuttavia, i sistemi informatici differiscono da stato membro in stato membro e la mancanza di standard comuni per l'uso delle Tecnologie dell'Informazione nell'area doganale (fatta eccezione per il nuovo sistema automatizzato di trasporto - NCTS), effettivamente impedisce le comunicazioni elettroniche fra questi sistemi. Ciò si ripercuote in maniera negativa sulle procedure di sdoganamento e di controllo dei rischi all'interno del mercato interno. Questa situazione è in contrasto inoltre, con le attuali politiche di facilitazione degli scambi internazionali (Doha Round) e di rafforzamento dei controlli di ordine pubblico e pubblica sicurezza al confine esterno, (in particolare con l'iniziativa per la sicurezza dei containers - CSI).

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

Il miglioramento delle procedure doganali e dei processi e l'adattamento delle disposizioni a standard comuni per i sistemi di Tecnologia dell'Informazione:

- attua l'iniziativa di e-Government nell'area doganale
- realizza l'iniziativa di "Better Regulation" (migliore regolamentazione) dell'area in questione, rendendo meno complesse e meglio strutturate le relative regole e raggruppando molteplici Regolamenti,
- aumenta la competitività delle aziende che svolgono i propri traffici dentro e con la Comunità, così creando sviluppo economico,
- aumenta la sicurezza alla frontiera esterna, una volta che gli standards comuni (compresi quelli per l'analisi dei rischi) saranno introdotti,
- riduce il rischio di frode e
- contribuisce a dare una maggiore coerenza con le altre politiche della Comunità, quali quella sulla tassazione indiretta, agricola, commerciale, ambientale, di tutela della salute del consumatore.

3. SCELTE POLITICHE

Per realizzare gli obiettivi suddetti, si propone una revisione complessiva del codice doganale e l'introduzione di altre leggi doganali autonome (sull'esenzione dai dazi, l'emissione dei certificati di origine, i controlli ai bagagli).

La scelta di procedere all'emendamento parziale del Codice Doganale (ad esempio introducendo soltanto il principio delle dichiarazioni elettroniche e della interoperabilità fra i sistemi degli Stati membri) non viene ritenuta idonea, poiché non farebbe altro che perpetuare le attuali complessità delle procedure e la divergenza applicativa delle relative disposizioni, che è conseguenza di tale complessità.

La scelta di non intervenire avrebbe invece effetti ancor più deleteri, dato che in questo modo non si risponderebbe neppure alle necessità più urgenti.

Rimettere la legislazione doganale agli Stati membri è una scelta non attuabile, data la competenza esclusiva della Comunità nel settore del commercio estero (Articolo 133 del Trattato CE) e l'esigenza di regole comuni alle frontiere esterne dell'unione doganale (articoli 14 e 23 del Trattato CE).

Di conseguenza, i principi di sussidiarietà e di proporzionalità sono rispettati.

4. EFFETTI - POSITIVI E NEGATIVI

Gli effetti positivi includono costi più bassi per le procedure di sdoganamento, grazie a

- procedure più semplici,
- maggiore concorrenza tra i fornitori di servizi doganali in tutta la Comunità, dovuta alla richiesta di procedure e di dati uniformi,
- garanzie comuni per l'utilizzazione di alcuni regimi, valide in tutta la Comunità,
- procedure pan-Europee per le aziende che svolgono i loro traffici in più stati membri,
- maggiore trasparenza e
- migliore allocazione delle risorse umane nelle aree di rischio, aumentando così la sicurezza ed riducendo i rischi che si verificano irregolarità.

Gli effetti negativi sono rappresentati dai costi di transizione ai sistemi informatici e dall'aumento della concorrenza, che a sua volta può portare ad una riduzione dell'impiego, particolarmente nelle zone in cui esistono monopoli di fatto (per esempio agenti in dogana in quegli Stati membri che limitano un certo tipo di rappresentanza alle persone in essi stabilite e registrate).

5. FOLLOW-UP

Un'apposito studio affidato nel 2003 dalla Commissione all'esterno, ha permesso alla stessa di acquisire una maggiore comprensione dell'attuale situazione negli Stati membri e dei potenziali costi e benefici.

La bozza di Codice Doganale è stata già regolarmente discussa con le amministrazioni doganali dell'UE (nell'ambito del Comitato del Codice Doganale) e con gli operatori commerciali (nel Gruppo di contatto commerciale) e, dal luglio 2004, la bozza è stata anche resa disponibile sul sito Web Europa, per la consultazione aperta in conformità all'azione "Interactive Policy Making" dalla Commissione.

Una valutazione estesa del suo impatto non è raccomandabile, dato che ogni valutazione in merito alle riduzioni dei costi ottenibili attraverso una funzionalità comune dei sistemi informatici dipende in gran parte dalla situazione specifica in ogni Stato membro. Secondo lo studio esterno, tentativi di raccogliere tali dati sono stati fatti, ma gli Stati membri non sono stati capaci di fornire tali informazioni entro un periodo ragionevole.

TAVOLA DEI CONTENUTI

INDICE:

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Capitolo 1: COMPITI DELLE DOGANE, SCOPO DELLA LEGISLAZIONE DOGANALE
E DEFINIZIONI BASE

Capitolo 2: DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PERSONE AI SENSI DELLA NORMATIVA
DOGANALE

Sezione 1: Richiesta di informazioni
Sezione 2: Rappresentanza in dogana
Sezione 3: Operatore Economico Autorizzato
Sezione 4: Decisioni sull'applicazione della normativa doganale
Sezione 5: Ricorsi
Sezione 6: Sanzioni amministrative
Sezione 7: Controlli doganali

Capitolo 3: CONVERSIONE DI VALUTA, SCADENZE E SEMPLIFICAZIONI

TITOLO II: PRINCIPI IN BASE AI QUALI SONO APPLICATI I DAZI ALL'IMPORTAZIONE E LE ALTRE MISURE PREVISTE NEL QUADRO DEGLI SCAMBI DI MERCI

Capitolo 1: TARIFFA DOGANALE COMUNE E CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA

Capitolo 2: ORIGINE DELLE MERCI

Sezione 1: origine non-preferenziale
Sezione 2: origine preferenziale delle merci

Capitolo 3: VALORE IN DOGANA DELLE MERCI

TITOLO III: OBBLIGAZIONE DOGANALE

Capitolo 1: GARANZIA PER UN'OBBLIGAZIONE DOGANALE POTENZIALE OD ATTUALE

Capitolo 2: NASCITA DI UN'OBBLIGAZIONE DOGANALE

Sezione 1: Obbligazione doganale all'importazione
Sezione 2: Obbligazione doganale all'esportazione
Sezione 3: Disposizioni comuni alle obbligazioni doganali sorte nei confronti di esportazioni e importazioni

Capitolo 3: RECUPERO E PAGAMENTO DEI DAZI, RIMBORSO E SGRAVIO

dei
nali

Sezione 1: Contabilizzazione e comunicazione al debitore dell'importo
dazi

Sezione 2: Termini e modalità di adempimento delle obbligazioni dogana-

Sezione 3: Rimborso e sgravio dei dazi

Capitolo 4: ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE DOGANALE

TITOLO IV: INTRODUZIONE DELLE MERCI NEL TERRITORIO DOGANALE COMUNITARIO

Capitolo 1: DICHIARAZIONE PRECEDENTE ALL'ARRIVO

Capitolo 2: ARRIVO DELLE MERCI

Sezione 1: Ingresso delle merci nel territorio doganale comunitario
Sezione 2: Presentazione in dogana delle merci
Sezione 3: Scarico e visita delle merci
Sezione 4: Obbligo di dare una destinazione doganale alle merci non comunitarie
Sezione 5: Merci che hanno circolato in regime di transito

TITOLO V: REGOLE GENERALI SULLA POSIZIONE ED I REGIMI DOGANALI DELLE MERCI

Capitolo 1: POSIZIONE DELLE MERCI

Capitolo 2: USO DEI REGIMI DOGANALI: DIVIETI E RESTRIZIONI

Capitolo 3: DICHIARAZIONE DOGANALE

Sezione 1: Disposizioni generali
Sezione 2: Procedura normale
Sezione 3: Procedura semplificata

Capitolo 4: DISPOSIZIONE DELLE MERCI

TITOLO VI: IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA

TITOLO VII : ESONERO DAI DAZI ALL'IMPORTAZIONE

Capitolo 1: MERCE IN REINTRODUZIONE

Capitolo 2 : *PRODOTTI DELLA PESCA MARITTIMA ED ALTRI PRODOTTI ESTRATTI DAL MARE*

Capitolo 3: *ESENZIONE DAI DAZI DI IMPORTAZIONE PER DI CIRCOSTANZE SPECIALI (ex
Reg. 918)*

TITOLO VIII: REGIMI PARTICOLARI

Capitolo 1: *DISPOSIZIONI GENERALI*

Capitolo 2: *TRANSITO*

Sezione 1: Transito esterno

Sezione 2: Transito interno

Capitolo 3: *MAGAZZINAGGIO*

Sezione 1: Disposizioni comuni

Sezione 2: Deposito doganale

Sezione 3: Zone franche

Capitolo 4: *USO SPECIFICO*

Sezione 1: Ammissione temporanea

Sezione 2: Uso finale

Capitolo 5: *TRASFORMAZIONE*

Sezione 1: Perfezionamento attivo (Sistema di sospensione)

Sezione 2: Perfezionamento attivo (Sistema di rimborso)

Sezione 3: Perfezionamento passivo

TITOLO IX: MERCI CHE LASCIANO IL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITÀ

Capitolo 1: *MERCI CHE LASCIANO IL TERRITORIO DOGANALE*

Sezione 1: Dichiarazione precedente alla partenza

Sezione 2: Controllo doganale

Capitolo 2: *ESPORTAZIONE*

Sezione 1: Procedura di esportazione

Sezione 2: Esportazione temporanea

Capitolo 3: *ESENZIONE DAI DAZI ALL'ESPORTAZIONE PER SPECIALI CIRCOSTANZE*

TITOLO X: DISPOSIZIONI FINALI

Capitolo 1: *COMITATO DEL CODICE DOGANALE*

Capitolo 2: *ALTRE DISPOSIZIONI FINALI*

RENDICONTO FINANZIARIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

di modifica del Regolamento (CEE) del Consiglio n° 2913/92, istitutivo del Codice Doganale Comunitario

Considerato il Trattato che istituisce la Comunità Europea ed in particolare gli articoli 26, 95, 133 e 135,
Considerata la proposta della Commissione¹,
Considerato il parere del Comitato Economico e Sociale Europeo²,
Agendo in conformità alla procedura stabilita dall'articolo 251 del Trattato,

Dove:

(1) Il Regolamento del Consiglio (CE) n° 2913/92 del 12 ottobre 1992 che istituisce il Codice Doganale Comunitario³, in ultimo modificato dal Regolamento (CE) n° [...] /2004⁴, ha ricevuto ripetute modifiche sostanziali. Importanti cambiamenti legislativi si sono verificati sia a livello comunitario che a livello internazionale, quali la scadenza del Trattato CECA e l'entrata in vigore dell'Atto di adesione il 1° maggio 2004, così come pure della convenzione di Kyoto. Ulteriori scelte sono necessarie, per raggiungere un più efficace funzionamento del mercato interno ed introdurre procedure e strumenti che non solo impediranno le frodi, ma che faciliteranno e razionalizzeranno anche le regole doganali comunitarie, come richiesto dalla risoluzione del Consiglio del 25 ottobre 1996.⁵

(2) La Convenzione Internazionale rivisitata sulla semplificazione e sull'armonizzazione delle procedure doganali⁶, qui di seguito citata come "Convenzione di Kyoto", della quale la Comunità è parte contraente, facilita i commerci legittimi, promuove l'uso delle procedure di gestione dei rischi, permettendo alle amministrazioni doganali di identificare e selezionare più efficacemente le transazioni soggette ai maggiori rischi, invitando le stesse ad avvalersi di sistemi automatizzati, che per tale scopo sono da ritenersi più affidabili e sicuri delle procedure scritte.

(3) L'uso delle tecnologie informatiche è un elemento chiave per garantire la fluidità degli scambi ed allo stesso tempo, l'efficacia dei controlli doganali, contribuendo allo stesso tempo a ridurre i costi d'impresa. L'iniziativa e-Europe 2005⁷ prevede servizi pubblici interattivi (e-Government), accessibili a tutti ed offerti su piattaforme multiple. Tuttavia, gli stati membri già hanno sviluppato e parzialmente attuato proprie strategie e sistemi per un ambiente doganale elettronico, guidati da prassi, priorità e requisiti nazionali già esistenti. Di conseguenza, gli operatori commerciali che operano in più di uno Stato membro devono rispondere a differenti condizioni di accesso elettronico, che generano in sé stessi costi ed ostacoli ulteriori agli scambi. Le comunicazioni elettroniche fra le amministrazioni doganali degli Stati membri, quindi, sono impedito dall'assenza di standard comuni. Ancora, le procedure attuali rimangono complicate e sono spesso cartacee. Soltanto un processo doganale integrato e standardizzato può evitare gli alti costi amministrativi ed il grave svantaggio competitivo a cui sono soggette le aziende che operano nella Comunità. E necessario quindi, stabilire un quadro comune di interoperabilità per supportare l'erogazione ai cittadini ed alle imprese di servizi pan-Europei di e-Government nel settore doganale, oltre che rivisitare la legislazione che interessa le operazioni doganali.

(4) Tale metodo è in linea con l'iniziativa di "Better Regulation" (miglioramento della Regolamentazione), uno degli impegni sanciti dal libro bianco sulla Governance⁸ europea, che punta a semplificare la legislazione europea per ridurre i costi per fare affari in Europa ed aumentare la certezza legale per i cittadini.

(5) La comunicazione dalla Commissione su un ambiente semplice e non cartaceo per le Dogane ed il Commercio⁹ come approvato dal Parlamento, dal Consiglio e dal Comitato economico e sociale europeo, ha specificato questi obiettivi, così come le azioni concrete per la loro attuazione. Una delle azioni principali è costituita dalla semplificazione della legislazione doganale.

(6) La facilitazione dei commerci legittimi e la lotta contro la frode richiede procedure doganali e processi semplici, veloci e standardizzati. La semplificazione della legislazione doganale permetterà l'uso di strumenti moderni, mentre la tecnologia promuoverà l'uniforme applicazione della legislazione doganale e costituirà la base per procedure di sdoganamento efficienti e semplici

¹ G.U.U.E. C [...] [...], p. [...]

² G.U.U.E. C [...] [...], p. [...]

³ G.U.U.E. L 302, 19.10.1992, p. 1.

⁴ G.U.U.E. L [...], [...], p. [...].

⁵ G.U.U.E. C 332, 17.11.1996, p.1.

⁶ G.U.U.E. L 86, 3.04.2003, p.21

⁷ COM(2002) 263 final, 28.5.2002

⁸ COM (2001) 428 final, 25.7.2001

⁹ COM (2003) 452 final, 24.07.2003

- (7) Il completamento del mercato interno, l'abbattimento delle barriere al commercio internazionale e la necessità di garantire sicurezza ai confini esterni della Comunità, hanno trasformato il ruolo delle dogane, ponendole in una posizione centrale nel processo di globalizzazione e rendendole un catalizzatore della competitività dei paesi e delle aziende nel monitoraggio e gestione del commercio internazionale. La legislazione doganale corrente dovrebbe quindi essere esaminata alla luce della nuova realtà economica e del nuovo ruolo assunto dalle dogane.
- (8) E' necessario stabilire il principio giuridico che tutte le transazioni doganali e commerciali devono essere trattate elettronicamente e che i sistemi informatici per le operazioni doganali devono offrire le stesse facilitazioni a tutti gli operatori commerciali in ogni Stato membro, oltre ad essere completamente interconnessi, sia ai sistemi di altre agenzie di frontiera (quali le autorità veterinarie e quelle ambientali) che ai sistemi doganali di altri stati membri. Il principio dell'approccio "single window", o "one stop shop", ed un portale comune sosterranno questo metodo.
- (9) I regimi doganali richiedono di essere meglio allineati fra loro e ridotti ai soli economicamente giustificati. Tale fusione/allineamento dei regimi implica ulteriori semplificazioni, quale l'uso di una singola garanzia per tutti i regimi (attualmente assicurati separatamente).
- (10) Le migliori pratiche a livello europeo, come quelle relative all'uso di Autorizzazioni Singole Europee, dovrebbero essere promosse e concesse dall'ufficio doganale competente per il luogo in cui l'operatore è stabilito, tiene la contabilità principale o svolge principalmente la sua attività economica. Tali autorizzazioni dovrebbero essere valide in tutto il territorio doganale della Comunità.
- (11) Un livello equivalente di protezione nei controlli doganali dovrebbe essere garantito per le merci introdotte o fatte uscire dal territorio doganale della Comunità. Ciò implica una condivisione di responsabilità ed una cooperazione fra gli uffici doganali interni e di frontiera, che renderà a sua volta necessaria una revisione delle disposizioni sull'obbligazione doganale.
- (12) Tradizionalmente, la maggior parte delle disposizioni doganali si riferisce alla riscossione dei dazi, ma queste richiedono di essere meglio allineate alle disposizioni relative alla riscossione, alla sospensione od al risarcimento dell'IVA e delle accise, senza che ciò provochi cambi della portata delle disposizioni fiscali vigenti. Inoltre, le procedure che regolano i controlli sanitari, di sicurezza ed ambientali mirano ad assicurare la conformità agli standard di mercato, alimentari e di igiene così come ai requisiti fitosanitari, veterinari e di conservazione. A scelta dello stato membro, i controlli possono essere fatti valere da più agenzie specializzate. Dato che le agenzie coinvolte nella regolamentazione dei controlli delle merci che attraversano la frontiera esterna sono molte, l'elemento chiave nella revisione della legislazione doganale è costituito da un approccio integrato. La trasmissione elettronica di dati armonizzati attraverso interfacce comuni consente agli operatori di evitare numerose dichiarazioni ad agenzie di frontiera diverse, che spesso contengono dati uguali o simili.
- (13) Una lotta efficace contro la frode ed l'efficiente funzionamento del mercato interno richiede che le pene per le infrazioni delle disposizioni doganali abbiano conseguenze comparabili negli Stati membri. E' necessario, quindi, introdurre un quadro giuridico per la creazione di regole comuni per le sanzioni amministrative
- (14) In conformità con il principio di proporzionalità, ai fini dell'efficace funzionamento dell'unione doganale, in quanto pilastro del mercato interno, si ritiene necessario, oltre che appropriato, rivisitare le disposizioni doganali per il monitoraggio totale del commercio fra la Comunità ed i paesi terzi. Questo Regolamento non deve andare oltre ciò che è necessario per realizzare gli obiettivi perseguiti in base al terzo paragrafo dell'articolo 5 del Trattato.
- (15) Nella Comunità allargata è necessario disporre di meccanismi efficienti per l'adozione di disposizioni attuative, note esplicative, linee guida e decisioni sull'uso dei regimi di perfezionamento attivo e passivo o di ammissione temporanea, così come per il raggiungimento di una posizione comune nei comitati, nei gruppi di lavoro e nelle commissioni costituiti da o in base ad accordi internazionali che trattano di questioni doganali. Dati i positivi risultati ottenuti con la procedura amministrativa utilizzata in applicazione del Regolamento (CEE) 2658/8710 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, l'uso di questa procedura viene generalizzato.
- (16) Il Regolamento (CEE) n° 2913/92 che istituisce il Codice Doganale Comunitario è stato più volte modificato. Le modifiche risultanti dall'attuale revisione delle regole doganali portano cambiamenti importanti sia nella struttura che nel contenuto del Codice Doganale Comunitario. A scopo di trasparenza, i seguenti Regolamenti sono stati inclusi in questo Codice.
- Regolamento del Consiglio (CEE) n° 918/83 del 28 marzo 1983 che istituisce un sistema comunitario di esonero dai dazi doganali¹¹,
 - Regolamento del Consiglio (CEE) n° 3925/91 del 19 dicembre 1991, relativo alla soppressione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano ed ai bagagli registrati delle persone che effettuano un volo intracomunitario, nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria;¹²

¹⁰ G.U.U.E. L 256, 7.9.1987, p.1

¹¹ G.U.U.E. n° L 105, 23.4.1983, p. 1.

¹² G.U.U.E. n° L374, 31.12.1991, p.4

- *Regolamento del Consiglio (CE) n° 82/2001 del 5 dicembre 2000, relativo alla definizione del concetto di prodotti "originari"; e metodi di cooperazione amministrativa nel commercio fra il territorio doganale di Comunità e Ceuta e Melilla¹³,*
- *Regolamento del Consiglio (CE) n° 1207/2001 dell'11 giugno 2001 sulle procedure destinate a facilitare il rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, la compilazione delle dichiarazioni su fattura e dei formulari EUR 2 e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato previsti dalle disposizioni sugli scambi preferenziali tra la Comunità europea e alcuni Paesi¹⁴.*
- *Questi Regolamenti, insieme al Regolamento n° 2913/92 (EEC), sono sostituite dalle nuove disposizioni contenute in questo Regolamento e devono quindi ritenersi abrogati;*

HANNO ADOTTATO QUESTO REGOLAMENTO

¹³ G.U.U.E. n° L 2001, 20.1.2001, p. 1.

¹⁴ G.U.U.E. n° L 165, 21.6.2001, p. 1.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO 1

COMPITI DELLE DOGANE, SCOPO DELLA LEGISLAZIONE DOGANALE E DEFINIZIONI BASE

Compiti delle Dogane

Articolo 1

Compiti delle autorità doganali - ove necessario da esercitarsi in stretta collaborazione con altre autorità competenti e fatte salve le altre funzioni loro attribuite dalle legislazioni nazionali - sono:

- *assicurare la corretta applicazione delle regole doganali, tenendo conto delle esigenze di parità di trattamento degli operatori economici in tutta la Comunità;*
- *facilitare gli scambi internazionali di merci, mantenendo le formalità ed i controlli doganali ad un livello tale da garantirne l'efficace controllo;*
- *il rafforzamento e l'applicazione delle disposizioni doganali avvalendosi, ove possibile, di scambi elettronici di dati ;*
- *assicurare il giusto trattamento agli operatori coinvolti nel commercio internazionale;*
- *prevenire e combattere la frode;*
- *accertare la corretta applicazione e la coerenza con le leggi vigenti in altri settori relativi al commercio internazionale di merci, quali quello fiscale, commerciale, agricolo, ambientale e di politica sanitaria;*
- *favorire la conformità e l'efficiente trattamento delle esportazioni o delle importazioni, rendendo disponibile un approccio del tipo "single window" o "sportello unico" condiviso fra tutte le autorità competenti in ordine alle formalità relative all'importazione ed all'esportazione delle merci;*
- *contribuire alla tutela ed alla sicurezza dell'intera catena di fornitura del commercio internazionale.*

Scopo della legislazione doganale

Articolo 2

1. *La normativa doganale è costituita dal presente codice e dalle altre disposizioni di applicazione adottate a livello comunitario e, ove occorra, nazionale, così come dagli accordi internazionali recanti disposizioni in materia doganale, nella misura in cui essi sono direttamente applicabili. Questo codice si applica, fatte salve le leggi vigenti in altri settori connessi, agli scambi fra il territorio doganale della Comunità ed altri Paesi o territori.*
2. *Salvo disposizioni contrarie stabilite da convenzioni internazionali o da prassi consuetudinarie di portata geografica ed economica limitata o da provvedimenti comunitari autonomi, la normativa doganale comunitaria si applica in modo uniforme in tutto il territorio doganale della Comunità.*
3. *Talune disposizioni della normativa doganale possono essere applicate anche al di fuori del territorio doganale della Comunità, nel quadro di leggi che disciplinano settori specifici o di convenzioni internazionali.*

Territorio doganale

Articolo 3

1. *Il territorio doganale della Comunità comprende:*
 - il territorio del Regno del Belgio,*
 - il territorio della Repubblica Ceca,*
 - il territorio del Regno della Danimarca, ad eccezione delle isole Farøer e della Groenlandia,*
 - il territorio della Repubblica Federale di Germania, ad eccezione dell'isola di Heligoland e del territorio di Büsingen (trattato del 23 novembre 1964 fra la Repubblica Federale di Germania e Confederazione elvetica),*
 - il territorio della Repubblica di Estonia,*
 - il territorio della Repubblica ellenica,*
 - il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla,*
 - il territorio della Repubblica francese, fatta eccezione per i territori d'oltremare e per San-Pierre, Miquelon e Mayotte,*
 - il territorio dell'Irlanda,*
 - il territorio della Repubblica italiana, ad eccezione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque nazionali del lago Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio,*
 - il territorio della Repubblica di Cipro, in conformità con le disposizioni dell'Atto di adesione,*
 - il territorio della Repubblica di Lettonia,*
 - il territorio della Repubblica di Lituania,*
 - il territorio del Granducato del Lussemburgo,*
 - il territorio della Repubblica di Ungheria,*
 - il territorio della Repubblica di Malta,*
 - il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa,*
 - il territorio della Repubblica di Austria,*

il territorio della Repubblica di Polonia,
il territorio della Repubblica portoghese,
il territorio della Repubblica di Slovenia,
il territorio della Repubblica slovacca,
il territorio della Repubblica di Finlandia,
il territorio del regno di Svezia,
il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le isole Normanne e l'isola di Man.

2. I seguenti territori situati al di fuori del territorio degli Stati membri, tenuto conto delle convenzioni ed i trattati loro applicabili, vengono considerati come facenti parte del territorio doganale della Comunità:

(a) FRANCIA

1963 il territorio di Monaco, quale definito dalla convenzione doganale firmata a Parigi il 18 maggio (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 27 settembre 1963, p. 8679),

(b) CIPRO

il territorio delle Sovrane Aree Base del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia, come definite nel Trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro, firmato in Nicosia il 16 agosto [United Kingdom Treaty Series No 4 (1961) Cmnd. 1252].

3. Il territorio doganale della Comunità include le acque territoriali, le acque marittime interne e lo spazio aereo degli Stati membri ed i territori di cui al paragrafo 2, ad eccezione delle acque territoriali, delle acque marittime interne e dello spazio aereo di quei territori che non sono parte del territorio doganale della Comunità in base a quanto disposto dal paragrafo 1.

Definizioni

Articolo 4

Ai fini del presente codice, si applicano le seguenti definizioni:

(1) "Persona" è:

- qualsiasi persona fisica in grado di realizzare atti giuridici secondo le disposizioni in vigore
- qualsiasi persona giuridica,
- Ove previsto dalle disposizioni in vigore, qualsiasi associazione di persone riconosciuta che abbia la capacità di agire, pur difettando dello stato di persona giuridica.

(2) "Persona stabilita nel territorio doganale della Comunità" è:

- nel caso di una persona fisica, chiunque vi abbia la residenza normale,
- nel caso di una persona giuridica o di un'associazione di persone, chiunque abbia nel territorio doganale comunitario la sua sede statutaria, l'amministrazione centrale od una sede permanente d'affari.

(3) Per "autorità doganale" si intendono le amministrazioni doganali degli Stati membri responsabili dell'applicazione delle disposizioni doganali, e tutte le altre autorità autorizzate dagli Stati membri ad applicare determinate disposizioni doganali.

(4) "Decisione" è ogni atto ufficiale delle autorità doganali relativo alla normativa doganale, che liberi su un caso particolare ed avente effetti giuridici per una o più persone determinate o determinabili (titolare della decisione).

(5) "Autorizzazione" è un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 10 o dell'articolo 114, che è concessa ad una o più persone determinate (titolare dell'autorizzazione).

(6) "Posizione doganale" è la posizione delle merci come comunitarie o non comunitarie.

(7) "Merci comunitarie" sono le merci:

- interamente ottenute o prodotte nell'ambito del territorio doganale della Comunità, nelle condizioni di cui all'articolo 27 (1), senza aggiunta di merci importate dai paesi o dai territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità,
- importate da paesi o dai territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità, ed immesse in libera pratica,
- ottenute o prodotte nel territorio doganale della Comunità, sia dalle merci citate dal solo secondo punto, sia dalle merci citate sia dal primo che dal secondo punto.

(8) "Merci non-comunitarie" sono le altre merci diverse da quelle citate sotto il n. (7) o che hanno perso il loro stato comunitario.

(9) "Obbligazione doganale" è l'obbligo, gravante su un soggetto, di corrispondere l'importo dei dazi all'importazione (obbligazione doganale all'importazione) o dei dazi all'esportazione (obbligazione doganale all'esportazione) applicabili a determinate merci in base alla Tariffa Doganale Comune.

(10) "Dazi all'importazione" sono:

- i dazi doganali indicati nella tariffa doganale comune e definiti dall'articolo 25 (3), dovuti sull'importazione delle merci.
- le altre imposizioni all'importazione istituite nell'ambito della Politica Agricola Comune o dalle disposizioni specifiche applicabili a talune merci derivanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli.

(11) "Dazi all'esportazione" sono:

- i diritti doganali dovuti all'esportazione delle merci e

- le altre imposizioni all'importazione istituite nell'ambito della Politica Agricola Comune o dalle disposizioni specifiche applicabili a talune merci derivanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli.
- (12) "Obbligato" è qualunque soggetto tenuto all'adempimento dell'obbligazione doganale.
- (13) "Vigilanza doganale" è in genere l'azione intrapresa dalle autorità doganali per garantire l'osservanza della normativa doganale e, ove occorra, delle altre disposizioni applicabili alle merci sotto vigilanza doganale.
- (14) "Controlli doganali" sono le azioni specifiche effettuate dalle autorità doganali per assicurare la corretta applicazione della normativa doganale e delle altre leggi che disciplinano l'entrata, l'uscita, il transito, il trasferimento e l'uso finale delle merci movimentate fra il territorio doganale della Comunità e quello dei Paesi terzi, nonché la presenza delle merci che non hanno posizione comunitaria; tali atti possono consistere nell'esame delle merci, nella verifica sia dei dati delle dichiarazioni, che dell'esistenza e della autenticità dei documenti elettronici o scritti, nell'esame della contabilità delle imprese e di altre scritture, nell'ispezione dei mezzi di trasporto, nel controllo del bagaglio e delle altre merci trasportate dalle persone o portate al loro seguito.
- (15) "Regime doganale" è la condizione giuridica alla quale le merci vengono sottoposte secondo quanto stabilito da questo codice. Questa riguarda:
- l'immissione in libera pratica;
 - i regimi particolari;
 - l'esportazione.
- (16) "Formalità doganale" è ogni requisito richiesto agli operatori dalle autorità doganali in riferimento ai controlli sulla movimentazione delle merci, alla presentazione od all'esame di documenti e di altri elementi, indipendentemente dal supporto utilizzato per trasmetterli ed a prescindere da ogni richiesta fatta per qualunque scopo inerente un regime doganale.
- (17) "Dichiarazione doganale" è l'atto con cui una persona, nella forma e nei modi prescritti, manifesta la volontà di vincolare la merce ad un dato regime doganale, con l'indicazione, ove necessario, del regime specifico che va applicata.
- (18) "Dichiarante" è colui che esegue la dichiarazione doganale a nome suo proprio o la persona nel cui nome la dichiarazione doganale è stata effettuata.
- (19) "Presentazione delle merci in dogana" è la comunicazione alle autorità doganali, nei modi stabiliti, dell'arrivo delle merci presso l'ufficio doganale o in qualunque altro luogo indicato od approvato dalle autorità doganali.
- (20) "Svincolo della merce" è l'atto in virtù del quale le autorità doganali rendono la merce disponibile per gli scopi stabiliti dal regime doganale alla quale essa è stata vincolata.
- (21) "Detentore delle merci" è colui che è proprietario delle merci o che ha un diritto di disposizione similare su di esse.
- (22) "Titolare del regime" è il soggetto per conto del quale è stata effettuata la dichiarazione doganale o colui al quale sono stati trasferiti i diritti e gli obblighi del soggetto suddetto, relativi ad un regime doganale.
- (23) Per "disposizioni in vigore" si intendono sia le disposizioni comunitarie che quelle nazionali.
- (24) "Procedura del Comitato" è la procedura stabilita dall'articolo 168.
- (25) "Rischio" è la probabilità che possa verificarsi un evento, con riguardo all'entrata, all'uscita, al transito, al trasferimento ed all'uso finale delle merci movimentate fra il territorio doganale della Comunità e quello dei Paesi terzi, nonché alla presenza di merci che non hanno stato comunitario, che
- impedisca la corretta applicazione delle misure comunitarie o nazionali, oppure
 - comprometta gli interessi finanziari della Comunità e dei relativi Stati membri; oppure
 - costituisca una minaccia contro l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza della Comunità, la sanità pubblica, l'ambiente od i consumatori.
- (26) "Gestione dei rischi" è l'identificazione sistematica dei rischi e l'adozione di tutte le misure necessarie per limitare l'esposizione agli stessi. Ciò include attività quali: la raccolta di dati ed informazioni, l'analisi e la valutazione dei rischi, l'individuazione e l'avvio di azioni ed il monitoraggio regolare, nonché la revisione dei processi e dei relativi risultati sulla base di fonti e strategie internazionali, comunitarie e nazionali.
- (27) "Linee Guida" sono le regole interpretative determinate in conformità alla procedura del comitato, che mirano ad assicurare l'uniforme applicazione del codice doganale, delle sue disposizioni di applicazione o degli accordi internazionali contenenti disposizioni in materia doganale.
- (28) "Note esplicative" sono le regole determinate in conformità alla procedura del comitato che forniscono un'interpretazione a livello comunitario delle disposizioni di questo codice e delle relative disposizioni applicative o delle disposizioni in materia doganale contenute negli accordi internazionali.

DISPOSIZIONI GENERALI DIVERSE RIGUARDANTI IN PARTICOLARE I DIRITTI E GLI OBBLIGHI DELLE PERSONE AI SENSI DELLA NORMATIVA DOGANALE

Sezione 1**Richiesta di informazioni****Scambio di dati, memorandum d'intesa****Articolo 5**

1. Tutti gli scambi di dati richiesti dalle disposizioni doganali, che accompagnano documenti e comunicazioni fra amministrazioni doganali e fra gli operatori economici e le amministrazioni doganali, vanno eseguiti utilizzando procedure informatiche, fatta eccezione per quei casi da determinare secondo la procedura del comitato.

2. Tutte le informazioni di natura confidenziale o che sono fornite su basi confidenziali sono coperte dall'obbligo del segreto professionale. Esse non possono essere rilevate, tranne che per fini di controllo da parte delle dogane, ai sensi dell'articolo secondo 20 (4), dalle autorità competenti senza l'espressa autorizzazione della persona o dell'autorità che le fornisce. La comunicazione delle informazioni va tuttavia consentita laddove le autorità competenti sono obbligate od autorizzate a farlo, conformemente alle disposizioni in vigore, con particolare riferimento alla protezione dei dati, o in relazione alle azioni giudiziarie.

La comunicazione di dati confidenziali alle dogane e ad altre amministrazioni (per esempio agenzie di sicurezza) di Paesi terzi, è ammessa soltanto nel quadro di un accordo internazionale.

La rilevazione o la comunicazione delle informazioni avviene nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti sulla protezione di dati, in particolare della Direttiva 95/46/CE¹⁵ e del Regolamento (CE) 45/2001¹⁶.

Memorandum d'intesa**Articolo 6**

1. Le amministrazioni doganali e gli operatori economici possono, sulla base di memorandum d'intesa, scambiarsi informazioni non espressamente contemplate dalle disposizioni doganali, per scopi di reciproca cooperazione nell'identificazione e nella neutralizzazione dei rischi. Ciò può comprendere l'accesso ai sistemi informatici degli operatori economici da parte delle autorità doganali.

2. Ogni informazione fornita da una parte all'altra nel corso di questa cooperazione è confidenziale, a meno che entrambe le parti non decidano il contrario. Un memorandum d'intesa continua a produrre i suoi effetti fino a che una parte non comunichi all'altra per iscritto la sua volontà di interrompere o modificare tale cooperazione, e non genera alcun obbligo giuridico vincolante a carico di ciascuna parte.

Richiesta di informazioni alle autorità doganali**Articolo 7**

1. Chiunque può ottenere dall'autorità doganale un'informazione relativa all'applicazione delle disposizioni doganali. E' possibile non dare seguito a tale richiesta qualora quest'ultima non si riferisca ad una operazione di esportazione o di importazione realmente prospettata.

2. L'informazione è fornita al richiedente a titolo gratuito. Tuttavia, qualora l'autorità doganale dovesse sostenere spese ulteriori, in particolare a seguito di analisi o perizie eseguite sulle merci, o per il loro rinvio al richiedente, tali spese potranno essere addebitate a quest'ultimo.

3. Le amministrazioni doganali mantengono un dialogo con gli operatori economici e le altre autorità coinvolte negli scambi internazionali, volto ad per assicurare che le esigenze di tutte le parti in causa vengano prese in considerazione e che i cambi nella legislazione o delle pratiche amministrative vengano resi noti prima della loro applicazione. Esse promuovono la trasparenza mettendo a disposizione degli operatori economici, gratuitamente e preferibilmente attraverso Internet, la legislazione, le decisioni amministrative, modulistica e quant'altro riguardi gli scambi internazionali di merci.

Richiesta di informazioni da parte delle autorità doganali**Articolo 8**

1. Al fine dell'applicazione delle disposizioni doganali, qualunque persona direttamente o indirettamente coinvolta nelle operazioni di scambio delle merci in questione, deve fornire alle autorità doganali tutti i documenti e gli elementi richiesti, a prescindere dal supporto utilizzato, nonché tutta l'assistenza necessaria, a loro richiesta ed entro i termini previsti.

2. Fatta salva l'eventuale applicazione di sanzioni penali od amministrative, il deposito di una dichiarazione doganale o sommaria, compresa la dichiarazione semplificata, o di una richiesta di autorizzazione, o la fornitura di ogni altra informazione richiesta dall'autorità doganale ai sensi delle disposizioni doganali da parte delle persone indicate in queste disposizioni, rende il dichiarante responsabile:

- dell'esattezza delle informazioni rese nella dichiarazione, nella richiesta o in altro relativo formulario,
- dell'autenticità dei documenti presentati o resi disponibili, e
- ove necessario, della conformità a tutti gli obblighi connessi al vincolo delle merci al regime interessato, od alla conduzione delle operazioni autorizzate.

¹⁵ OJ L 281, 23.11.1995, p.31.

¹⁶ OJ L 82, 22.03.1997, p. 7.

3. Quando la dichiarazione o la richiesta è depositata o l'informazione richiesta viene fornita da un rappresentante del dichiarante o del richiedente, il rappresentante è soggetto parimenti agli obblighi di cui al paragrafo 2.

Sezione 2

Rappresentanza doganale

Articolo 9

1. Chiunque può nominare un rappresentante nei suoi rapporti con le autorità doganali, per l'espletamento di atti e formalità stabilite dalla normativa doganale.

Il rappresentante doganale può agire come rappresentante fiscale, come previsto dalle disposizioni vigenti in materia di IVA ed accise.

2. La rappresentanza può essere:

- diretta, quando il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi, o
- indiretta, quando il rappresentante agisce a nome proprio, ma per conto di terzi.

3. Salvo nei casi stabiliti nell'articolo 93 (3), il rappresentante deve essere stabilito nell'ambito del territorio doganale della Comunità.

4. Il rappresentante deve dichiarare di agire per conto della persona rappresentata, specificare se la rappresentanza è diretta o indiretta e disporre del potere di rappresentanza.

Chiunque ometta di dichiarare che sta agendo in nome o per conto di qualcun altro o dichiari che sta agendo per conto di un'altra persona pur non essendovi autorizzato, è considerato agire a suo proprio nome e per proprio conto.

5. Le autorità doganali possono richiedere a chiunque dichiari di agire in nome o per conto di un'altra persona di fornirle la prova dei poteri di rappresentanza, salvo nel caso in cui si è abilitati ad agire per conto di altri a seguito delle condizioni determinate conformemente alla procedura del comitato.

6. A coloro che agiscono regolarmente e su basi commerciali in nome o per conto di una o più altre persone come rappresentanti doganali, può essere concesso lo stato di "operatore economico autorizzato", ai sensi dell'art. 10.

Operatore economico autorizzato

Articolo 10

1. Le autorità doganali, se necessario consultandosi con altre autorità competenti, devono garantire, secondo i criteri stabiliti nel paragrafo 2, lo stato di "operatore economico autorizzato" a qualunque operatore stabilito nel territorio doganale della Comunità.

L'operatore economico autorizzato beneficia di particolari facilitazioni riguardo ai controlli doganali relativi all'ordine pubblico e la pubblica sicurezza e/o di semplificazioni stabilite dalle disposizioni doganali.

Lo stato di "operatore economico autorizzato", in base alle disposizioni e alle condizioni stabilite nel paragrafo 2, è riconosciuto dalle autorità doganali di ogni Stato membro, senza pregiudizio per i controlli doganali. Le autorità doganali, sulla base del riconoscimento dello stato di "operatore economico autorizzato" ed a condizione che i requisiti relativi al tipo determinato di semplificazione stabiliti dalla legislazione doganale comunitaria siano stati rispettati, autorizzano l'operatore a beneficiare di tale semplificazione.

2. I criteri per l'attribuzione dello stato di "operatore economico autorizzato" includono:

- un'adeguata certificazione di conformità ai requisiti doganali;
- un sistema soddisfacente di gestione commerciale e, se del caso, di scritture di trasporto, che permetta adeguati controlli doganali;
- se del caso, provata solvibilità finanziaria; e
- ove necessario, adeguati standard di sicurezza.

La procedura del comitato è seguita per determinare le regole:

- per l'assegnazione dello stato di "operatore economico autorizzato";
- per l'assegnazione delle autorizzazioni per l'utilizzazione delle semplificazioni;
- per stabilire quale autorità doganale è competente per l'attribuzione di tale stato e delle autorizzazioni;
- per il tipo e l'entità delle facilitazioni che possono essere assegnate in considerazione dei controlli doganali relativi all'ordine pubblico e la pubblica sicurezza, tenendo conto delle regole per la gestione comune dei rischi;
- per la consultazione e la fornitura di informazioni ad altre autorità doganali;

e le condizioni in base alle quali:

- un'autorizzazione può essere limitata ad uno o più Stati membri;
- lo stato di operatore economico autorizzato può essere sospeso o ritirato; e
- si può rinunciare al requisito dello stabilimento nella Comunità in favore di specifiche categorie di operatori economici autorizzati, tenendo conto, in particolare, degli accordi internazionali.

4. Il titolare dell'autorizzazione deve informare l'autorità doganale di qualsiasi fatto sopraggiunto dopo il rilascio dell'autorizzazione che possa avere un'incidenza sul mantenimento o sul contenuto di quest'ultima.

Sezione 4

Decisioni sull'applicazione della normativa doganale

Articolo 11

1. Quando una o più persone richiedano alle autorità doganali di adottare una decisione sull'applicazione della normativa doganale, esse devono fornire a dette autorità tutti gli elementi necessari a consentire loro di decidere.

2. La decisione va adottata e comunicata a chi (o coloro) ne ha fatto domanda al più presto. Salvo diversamente stabilito dalle disposizioni doganali o dalla decisione stessa, gli effetti di questa decorrono dalla data della sua comunicazione al destinatario.

Quando una richiesta di adozione di una decisione è fatta in forma elettronica o per iscritto, la risposta dovrà pervenire entro due mesi, a meno che le disposizioni doganali non stabiliscano un periodo differente, dalla data del ricevimento della detta richiesta da parte dell'autorità doganale. Tale decisione va comunicata ai richiedenti in forma elettronica o per iscritto.

Tuttavia, il termine suddetto può essere superato qualora l'autorità doganale si trovi nell'impossibilità di rispettarlo. In tal caso, l'autorità dovrà informare il/i richiedente/i, in forma elettronica o per iscritto, prima della scadenza suddetta, indicando i motivi che giustificano il rinvio, nonché il termine ulteriore che essa ritiene necessario per rispondere alla richiesta.

3. Le decisioni adottate dalle autorità doganali, comunicate in forma elettronica o per iscritto, che rigettino le richieste o determinino conseguenze sfavorevoli a carico del(i) loro destinatario(i), devono precisare i motivi del rigetto. Esse devono menzionare la possibilità di proporre ricorso ai sensi dell'articolo 15.

4. Fatte salve le regole vigenti in altri settori che stabiliscono i casi e le condizioni in base ai quali le decisioni sono invalide o diventano nulle e inefficaci, le autorità doganali che hanno emesso una decisione possono annullarla, modificarla o revocarla qualora essa non si conformi alla legislazione vigente od alla sua comune interpretazione, salvo che tale legislazione non stabilisca diversamente.

5. A meno che non sia stabilito diversamente dalle disposizioni in materia doganale, le decisioni delle autorità doganali sono valide in tutto il territorio doganale della Comunità.

6. Salvo nei casi previsti dall'articolo 16 (2), le decisioni adottate sono immediatamente applicabili da parte delle autorità doganali.

Annullamento di decisioni favorevoli

Articolo 12

1. Una decisione favorevole alla/e persona/e interessata/e è annullata se emessa sulla base di elementi inesatti od incompleti e:

- il richiedente conosceva od avrebbe ragionevolmente dovuto conoscere dell'inesattezza od incompletezza di tali elementi e
- tale decisione non poteva comunque essere presa sulla base di elementi esatti o completi.

2. L'annullamento della decisione è comunicato al destinatario della stessa.

3. Gli effetti dell'annullamento decorrono dalla data in cui è stata presa la decisione annullata, salvo diversamente stabilito dalle disposizioni doganali.

Revoca e modifica di decisioni favorevoli

Articolo 13

1. Una decisione favorevole alla/e persona/e interessata/e è revocata o modificata quando, in ipotesi diverse da quelle citate dall'articolo 12, non ricorrevano o non ricorrono più uno o più presupposti per la sua adozione.

2. Una decisione favorevole all'interessato può essere revocata quando la persona/e interessata/e ometta di adempiere ad un obbligo impostogli dalla decisione stessa.

3. L'annullamento o la modifica della decisione vanno comunicati al/i destinatario/i della stessa.

4. Gli effetti della revoca o della modifica della decisione decorrono dal giorno della sua comunicazione al destinatario. Tuttavia, in casi eccezionali e quando gli interessi legittimi del destinatario della decisione lo richiedono, l'autorità doganale può rinviare ad altra data la decorrenza dell'annullamento o della modifica.

Decisioni sulla classificazione e l'origine

Articolo 14

1. L'autorità doganale si pronuncia sulla classificazione e l'origine su richiesta. Tale richiesta può essere rifiutata ove non si riferisca ad un'operazione di importazione o di esportazione realmente prospettata.

2. Le informazioni sulla classificazione e l'origine sono fornite al richiedente a titolo gratuito. Tuttavia, qualora le autorità doganali abbiano dovuto affrontare spese ulteriori, in particolare a seguito di analisi o perizie eseguite sulle merci, o per il rinvio delle merci al richiedente, tali spese potranno essere addebitate a quest'ultimo.

3. Le informazioni sulla classificazione e l'origine sono vincolanti solo con riferimento alla classificazione tariffaria od alla determinazione dell'origine di una merce:

- per le autorità doganali, nei confronti del titolare dell'informazione, unicamente con riferimento alle merci sulle quali le formalità doganali sono state espletate a seguito della data della sua emissione, sia
- per il titolare dell'informazione, nei confronti delle autorità doganali, a partire dalla data di validità dell'informazione.

4. *Le informazioni sulla classificazione e l'origine sono valide per un periodo di tre anni a partire dalla loro emissione.*
5. *Il/I titolare/i di tali informazioni deve poter dimostrare che:*
 - *nel caso di una decisione sulla classificazione: le merci dichiarate corrispondano sotto tutti gli aspetti a quelle descritte nella decisione,*
 - *nel caso di una decisione sull'origine: le merci interessate e le circostanze che determinano l'acquisizione dell'origine corrispondono sotto tutti gli aspetti alle merci ed alle circostanze descritte nella decisione.*
6. *Per mezzo della deroga dagli articoli 11 (4) e 12, le decisioni sulla classificazione e l'origine sono annullate qualora si basino su elementi inesatti o incompleti forniti dai richiedenti.*
7. *Le informazioni vincolanti sono revocate in conformità con gli articoli 8 (4) e 11. Le informazioni vincolanti non possono essere modificate.*
8. *Nonostante quanto disposto dall'articolo 11, le condizioni ed il momento dal quale le informazioni cessano di essere valide come pure le condizioni in base alle quali possono essere utilizzate, sono determinati secondo la procedura del comitato.*
9. *Le informazioni vincolanti vengono emesse sulla base di altre regole doganali quando ciò è previsto dalle disposizioni determinate secondo la procedura del comitato.*

Sezione 5

Ricorsi

Deposito di un ricorso

Articolo 15

1. *Chiunque ha il diritto di proporre ricorso contro le decisioni adottate dalle autorità doganali che si riferiscono all'applicazione delle regole doganali e che lo interessano direttamente ed individualmente.*

Inoltre, chiunque si sia rivolto alle autorità doganali per una decisione concernente l'applicazione delle regole doganali e non abbia ottenuto una risposta entro il termine stabilito dall'articolo 11 (2), ha diritto di esercitare il diritto di ricorso.

Il ricorso va depositato in forma elettronica o scritta nello Stato membro dove la decisione è stata presa o dove ne è stata fatta richiesta

2. *Il diritto di ricorso può essere esercitato:*

- (a) *inizialmente, davanti le autorità doganali od altro ente, che può essere sia un'autorità giudiziaria od un ente equivalente specializzato, designato dagli Stati membri per tale scopo;*
- (b) *successivamente, davanti ad un ente indipendente, che può essere sia un'autorità giudiziaria od un ente equivalente specializzato, secondo le disposizioni in vigore negli Stati membri.*

Sospensione dell'esecuzione

Articolo 16

1. *Il deposito del ricorso sospende l'esecuzione della decisione contestata.*

2. *Le autorità doganali devono, tuttavia, sospendere l'esecuzione di tale decisione in tutto o in parte, ove vi siano buone ragioni per ritenere che la decisione disputata è contraddittoria rispetto alle disposizioni doganali od ove temano che l'interessato ne possa essere danneggiato irreparabilmente.*

3. *Ove la decisione disputata abbia l'effetto di causare l'addebito di dazi all'importazione od all'esportazione, la sospensione dell'esecuzione della stessa è subordinata all'esistenza o al deposito di una garanzia. Tuttavia può non esigersi tale garanzia quando, tenuto conto della situazione del debitore, ciò potrebbe provocargli gravi difficoltà di carattere economico o sociale.*

Decisione sul ricorso

Articolo 17

1. *L'articolo 11 si applica con riguardo alle decisioni delle autorità doganali sui ricorsi.*

2. *Nella misura in cui non esiste alcuna disposizione comunitaria, le disposizioni di esecuzione della procedura di ricorso sono determinate dagli Stati membri.*

Legislazione penale

Articolo 18

Questa sezione non si applica ai ricorsi depositati allo scopo di annullamento o modifica di una decisione presa dalle autorità doganali in base alla legislazione penale.

Sezione 6

Sanzioni amministrative

Articolo 19

1. *Fatta salva l'applicazione della legislazione penale, sono determinati secondo la procedura del comitato i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le infrazioni delle disposizioni doganali. Tali criteri devono assicurare che si verifichi un indebito cumulo di tali sanzioni con quelle penali.*

2. *I criteri includono in particolare:*

- una lista dei tipi di infrazione a cui la sanzione può applicarsi;
- l'ammontare minimo e massimo da addebitare a seconda del tipo di infrazione;
- le circostanze aggravanti od attenuanti dell'infrazione e che hanno un'incidenza sulla sanzione amministrativa.

Controlli doganali

Articolo 20

1. L'autorità doganale può, in conformità con le condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore, effettuare tutti i controlli che ritiene necessari per accertarsi che siano correttamente applicate sia le disposizioni doganali e le altre leggi che regolano sia l'entrata, l'uscita, il transito, il trasferimento e l'uso finale delle merci movimentate fra il territorio doganale della Comunità e quello dei Paesi terzi, che la presenza delle merci che non hanno stato comunitario. I controlli doganali, al fine di permettere la corretta applicazione della legislazione comunitaria, possono essere eseguiti anche in un Paese terzo, ove ciò sia previsto da un accordo internazionale.

2. I controlli doganali, oltre che sul posto, sono effettuati sulla base di analisi dei rischi condotte attraverso procedimenti informatici, volte ad identificare e misurare i rischi, a sviluppare le misure necessarie a valutarli, sulla base di criteri determinati a livello nazionale, comunitario e, ove disponibili, a livello internazionale.

In base alla procedura del comitato viene determinato un quadro comune di gestione dei rischi e stabiliti i criteri comuni e le aree di controllo prioritarie.

Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano un sistema informatico per l'esecuzione della gestione dei rischi.

3. Nel caso in cui i controlli vengono attuati da autorità diverse da quelle doganali, essi vanno eseguiti in stretto coordinamento con queste, ove occorra, nello stesso tempo e negli stessi posti.

4. Nel quadro dei controlli previsti da questo articolo, le dogane e le altre autorità competenti, quali le autorità veterinarie e di polizia, possono comunicare i dati ricevuti, relativi all'entrata, uscita, transito, trasferimento ed uso finale delle merci movimentate fra il territorio doganale della Comunità e quello dei Paesi terzi ed alla presenza delle merci che non hanno lo stato comunitario, fra loro, gli uffici doganali degli Stati membri e la Commissione, nei casi in cui ciò venga richiesto allo scopo di minimizzare i rischi.

5. Le autorità doganali possono, dopo avere rilasciato le merci, e per accertarsi dell'esattezza dei particolari contenuti nella dichiarazione, ispezionare i documenti commerciali ed i dati relativi alle operazioni con riferimento alle merci interessate od alle conseguenti operazioni commerciali che le riguardano. Tali controlli possono essere effettuati presso i locali del dichiarante o di chiunque sia direttamente o indirettamente coinvolto, ed abbia capacità d'affari, nelle dette operazioni, nonché presso qualunque altra persona che sia in possesso per scopo d'affari dei detti documenti e dati. Queste autorità possono anche esaminare le merci nei casi in cui è ancora possibile presentarle loro.

Conservazione di documenti e di altri elementi

Articolo 21

Gli interessati devono conservare i documenti e gli elementi di cui all'articolo 8 al fine di permettere i controlli doganali, per il periodo stabilito dalle disposizioni vigenti e per almeno tre anni civili, a prescindere dal supporto utilizzato. Questo periodo decorre dalla conclusione dell'anno in cui:

- (a) sono state accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica o di esportazione, quando si tratti di merci immesse in libera pratica in casi diversi da quelli di cui alla lett. (b) o di merci dichiarate per l'esportazione;
- (b) è cessato l'assoggettamento alla vigilanza doganale, quando si tratti di merci immesse in libera pratica in esenzione da dazi o con dazio all'importazione ridotto in ragione del loro uso finale;
- (c) si è concluso il regime doganale, quando si tratti di merci vincolate ad un altro regime doganale.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 59 (5), seconda frase, quando da un controllo effettuato dalle autorità doganali in merito ad un'obbligazione doganale, emerge la necessità di rettificare la relativa contabilizzazione, i documenti sono conservati oltre il termine di cui al primo comma, per un periodo sufficiente a consentire la rettifica e la verifica di tale contabilizzazione.

CAPITOLO 3

CONVERSIONE DI VALUTA, TERMINI E SEMPLIFICAZIONE

Conversione di valuta

Articolo 22

1. Il valore dell'Euro nelle singole valute nazionali ai fini della determinazione della classificazione tariffaria delle merci, del valore soglia e dell'ammontare dei dazi all'esportazione od all'importazione, viene fissato, fatta eccezione per i casi in cui si verificano grosse fluttuazioni valutarie, una volta al mese. In tutti gli altri casi, il valore dell'Euro da applicare nel quadro delle disposizioni doganali, viene fissato una volta all'anno.

2. Quando gli elementi utilizzati per determinare il valore doganale delle merci vengano espressi in una valuta diversa da quella dello Stato membro in cui la valutazione viene fatta, il tasso di conversione da adottare deve riflettere quanto più effettivamente possibile il valore corrente di tale valuta nelle transazioni commerciali, così come stabilito dalle autorità doganali.

3. Le modalità di attuazione dei paragrafi 1 e 2 saranno determinate secondo la procedura del comitato.

Termini

Articolo 23

Quando le disposizioni doganali stabiliscono un periodo, una data o un termine, tale periodo non va esteso e tale data o scadenza non va rinviata a meno che la legge in questione non detti disposizioni specifiche.

Semplificazioni

Articolo 24

La procedura del comitato è utilizzata per determinare in quali casi ed a quali condizioni l'applicazione del presente regolamento può essere semplificata.

TITOLO II

PRINCIPI IN BASE AI QUALI SONO APPLICATI I DAZI ALL'IMPORTAZIONE È LE ALTRE MISURE PREVISTE NEL QUADRO DEGLI SCAMBI DI MERCI

CAPITOLO 1

TARIFFA DOGANALE COMUNE E CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA DELLE MERCI

Articolo 25

1. I dazi dovuti per legge quando sorge un'obbligazione doganale, sono basati sulla Tariffa Doganale Comune.
2. Le altre misure stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci si applicano, se del caso, secondo la classificazione tariffaria delle merci di cui trattasi.
3. La tariffa doganale comune comprende:
 - (a) la nomenclatura combinata delle merci;
 - (b) qualunque altra nomenclatura che ricalchi in tutto o in parte la nomenclatura combinata o che vi aggiunga altre suddivisioni e sia istituita da disposizioni comunitarie specifiche per l'applicazione delle misure tariffarie nel quadro degli scambi di merci;
 - (c) i dazi all'importazione convenzionali od autonomi normalmente applicabili alle merci coperte dalla nomenclatura combinata;
 - (d) le misure tariffarie preferenziali contenute in accordi che la Comunità ha concluso con determinati paesi o gruppi di paesi e che prevedono la concessione di un trattamento tariffario preferenziale;
 - (e) le misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dalla Comunità a favore di taluni Paesi, di gruppi di Paesi o territori;
 - (f) le misure autonome che prevedono la riduzione o l'esenzione dai dazi all'importazione applicabili a talune merci;
 - (g) il trattamento tariffario favorevole stabilito per determinate merci in ragione della loro natura od uso finale, nel quadro delle misure citate sotto (c), (d), (e) o (f) o (h);
 - (h) le altre misure tariffarie previste da altre leggi comunitarie, quali i dazi antidumping, quelli compensativi, di salvaguardia o di ritorsione.
4. Senza pregiudizio per le regole sulla tassazione forfetaria, si applicheranno a richiesta del dichiarante le misure riferite nel paragrafo 3 (d), (e), (f) e (g) anziché quelle previste nel sottoparagrafo (c), quando le merci interessate soddisfano le condizioni stabilite dalle misure precedentemente menzionate. Una domanda può essere introdotta a-posteriori, a condizione che sussistano le relative condizioni.
5. Quando l'applicazione delle misure citate nel comma 3 (d), (e), (f), (g) o l'esenzione dalle misure citate nel comma 3 (h) è limitata ad un certo volume di importazioni, essa cessa:
 - (a) per i contingenti tariffari, non appena sia stato raggiunto il limite del volume d'importazione previsto;
 - (b) per i massimali tariffari, per effetto di un regolamento della Commissione.
6. La classificazione tariffaria delle merci consiste nel determinare, secondo le disposizioni vigenti:
 - (a) la sottovoce della nomenclatura combinata o la sottovoce di un'altra nomenclatura di cui al paragrafo 3 (b); oppure
 - (c) la sottovoce di qualsiasi altra nomenclatura che ricalchi in tutto o in parte la nomenclatura combinata o che vi aggiunga altre suddivisioni e sia istituita da disposizioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure diverse da quelle tariffarie nel quadro degli scambi di merci,

in cui la merce suddetta deve essere classificata.

CAPITOLO 2

ORIGINE DELLE MERCI

Sezione 1

Origine non preferenziale

Scopo

Articolo 26

Salvo diversamente stabilito, le disposizioni contenute in questa sezione definiscono l'origine non-preferenziale per:

- (a) l'applicazione della Tariffa Doganale Comune, escluse le misure di cui all'articolo 26 (3) (d) e (e);
- (b) l'applicazione delle misure diverse dalle misure tariffarie stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci;
- (c) l'applicazione di altre misure comunitarie che concernono l'origine delle merci.

Acquisizione dell'origine

Articolo 27

1. Le merci originarie di un Paese sono quelle interamente ottenute o prodotte in esso.
2. La merce alla cui produzione ha contribuito più di un paese è ritenuta originaria del paese in cui ha subito l'ultima trasformazione sostanziale.

Prova dell'origine

Articolo 28

1. La normativa doganale o le altre normative comunitarie regolanti settori specifici, possono prevedere che un documento elettronico o scritto, in conformità con le regole prescritte a tale scopo, debba essere prodotto come prova dell'origine delle merci.
2. Nonostante la presentazione di tale documento, le autorità doganali possono richiedere, in caso di seri dubbi, qualsiasi altra prova complementare per accertarsi che l'origine indicata risponda alle regole dalla relativa legislazione comunitaria.
3. Documenti giustificativi dell'origine possono essere emessi anche nella Comunità quando le esigenze del commercio lo richiedono.
4. I documenti giustificativi dell'origine, come citato nei paragrafi 1 e 3, devono aderire alle regole prescritte per quello scopo.

Sezione 2

Origine preferenziale delle merci

Articolo 29

1. Le regole relative all'origine preferenziale determinano le condizioni di acquisizione dell'origine che le merci devono soddisfare per beneficiare delle misure di cui all'articolo 25 (3), lett. (d) o (e) e, ove opportuno, delle misure tariffarie non preferenziali, così come delle procedure che ad esse si riferiscono.

Queste regole:

- (a) in caso di merci che beneficiano delle misure preferenziali contenute in accordi che la Comunità ha concluso con determinati paesi o gruppi dei paesi, sono determinate in quegli accordi stessi;
 - (b) in caso di merci che beneficiano delle misure preferenziali adottate unilateralmente dalla Comunità rispetto a determinati paesi, gruppi dei paesi o territori diversi da quelli citati in (c), sono determinate secondo la procedura del comitato;
 - (c) in caso di merci che beneficiano delle misure preferenziali contenute nelle disposizioni preferenziali in favore di paesi e territori d'oltremare associati con la Comunità, sono determinate conformemente con quanto disposto dall'articolo 187 del Trattato CE;
2. Le misure necessarie per l'esecuzione all'interno della Comunità delle regole citate nel paragrafo 1 saranno determinate secondo la procedura del comitato.

CAPITOLO 3

VALORE IN DOGANA DELLE MERCI

Scopo del Capitolo

Articolo 30

1. Le disposizioni di questo capitolo determinano il valore in dogana al fine dell'applicazione della Tariffa Doganale Comune e delle misure non tariffarie stabilite dalle norme comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci.
2. Specifiche regolamentazioni possono essere stabilite secondo la procedura del comitato per determinare il valore in dogana in casi specifici, per tenere conto di obblighi derivanti da accordi internazionali o con riguardo alla merce in relazione alle quali è sorta un'obbligazione doganale dopo l'utilizzazione di un regime speciale.

Valore di transazione

Articolo 31

1. Il valore doganale della merce importata corrisponde al valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per la merce quando sia venduta per l'esportazione nel territorio doganale della Comunità, rettificato, dove necessario, come stabilito dall'articolo 32, sempre che:
 - (a) non ci siano limitazioni tanto alla cessione che all'utilizzazione delle merci da parte del compratore, oltre le restrizioni che:
 - sono imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche nella Comunità,
 - limitano l'area geografica nella quale le merci possono essere rivendute, oppure
 - non intaccano sostanzialmente il valore delle merci;
 - (b) la vendita o il prezzo non siano subordinati ad alcuna condizione o prestazione il cui valore non possa essere determinato riguardo alle merci da valutare;
 - (c) nessuna parte del prodotto di qualsiasi rivendita, cessione od utilizzazione successiva da parte del compratore, ritorni direttamente o indirettamente al venditore, a meno che non possa essere operata un'adeguata rettifica ai sensi dell'articolo 32; e
 - (d) il compratore ed il venditore non siano legati o, se lo sono, il valore di transazione sia accettabile ai fini doganali, ai sensi del paragrafo 2.
2. Nel determinare se il valore di transazione sia accettabile ai fini di applicazione del paragrafo 1, il fatto che il compratore ed il venditore siano legati non costituisce di per sé motivo sufficiente per considerare il valore di transazione come inaccettabile. Se necessario, le circostanze proprie della vendita sono esaminate ed il valore di transazione è ammesso, a condizione che tali legami non abbiano influito

sul prezzo. Se, alla luce delle informazioni fornite dal dichiarante o da altri, le autorità doganali hanno motivo di ritenere che tali legami hanno influenzato il prezzo, esse comunicheranno le proprie motivazioni al dichiarante, concedendo a quest'ultimo una ragionevole possibilità di risposta. Se il dichiarante lo richiede, la comunicazione dei motivi potrà avvenire in forma elettronica o scritta.

3. Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale effettuato o da effettuare da parte del compratore al venditore od a beneficio di costui per le merci importate ed include la totalità dei pagamenti eseguiti o da eseguire, come condizione della vendita delle merci importate dal compratore al venditore o dal compratore ad un terzo, per soddisfare un obbligo del venditore. Il pagamento non necessariamente deve prendere la forma di un trasferimento di danaro. Esso può essere eseguito per mezzo di lettera di credito o titoli negoziabili e può essere eseguito direttamente o indirettamente.

Rettifiche

Articolo 32

1. Nella determinazione del valore doganale ai sensi dell'articolo 31, vanno aggiunte al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate:

(a) le seguenti voci, nella misura in cui sono a carico del compratore, ma non sono state incluse nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci:

- (i) commissioni e compensi di mediazione, escluse le commissioni di acquisto,
- (ii) il costo dei contenitori considerati, ai fini doganali, come se formanti un tutt'uno con le merci in questione,
- (iii) il costo di imballaggio, comprensivo sia della manodopera che dei materiali;

(b) il valore, attribuito in misura adeguata, delle seguenti merci e servizi, qualora siano forniti direttamente o indirettamente dal compratore a titolo gratuito od a costo ridotto e siano utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate, nella misura in cui tale valore non sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare:

- (i) materiali, componenti, parti ed elementi simili incorporati nelle merci importate,
- (ii) utensili, matrici, stampi ed oggetti simili utilizzati per la produzione delle merci importate,
- (iii) materiali consumati durante la produzione delle merci importate,
- (iv) lavori di ingegneria, di studio, d'arte, di design, piani e schizzi, eseguiti al di fuori del territorio doganale della Comunità e necessari per la produzione delle merci importate;

(c) i corrispettivi ed i diritti di licenza relativi alle merci da valutare che il compratore è tenuto a pagare direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui tali corrispettivi e diritti non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare;

(d) il valore di ogni parte del prodotto di ogni successiva rivendita, cessazione od utilizzazione delle merci importate spettante direttamente o indirettamente al venditore;

- (e) (i) le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate e
- (ii) spese di movimentazione e di caricamento connesse con il trasporto delle merci importate fino al luogo di introduzione nel territorio doganale della Comunità.

2. Ulteriori aggiunte al prezzo effettivamente pagato o da pagare, ai sensi di questo articolo, sono basate soltanto su elementi obiettivi e quantificabili.

3. Nessuna aggiunta va fatta al prezzo effettivamente pagato o da pagare nella determinazione del valore in dogana, fatta eccezione per quanto stabilito da questo articolo.

4. Ai fini del presente capitolo, con il termine "commissioni d'acquisto" si intendono le somme pagate da un importatore al suo agente per averlo rappresentato nell'acquisto delle merci da valutare.

5. Nonostante il paragrafo 1 (c):

(a) nella determinazione del valore in dogana, le spese relative al diritto di riproduzione delle merci importate nel territorio doganale della Comunità non sono aggiunte al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate; e

(b) i pagamenti effettuati dal compratore come contropartita del diritto di distribuzione o di rivendita delle merci importate non sono aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate se tali pagamenti non costituiscono una condizione della vendita per l'esportazione delle merci verso il territorio doganale della Comunità.

6. Gli elementi che non saranno inclusi nel valore in dogana saranno specificati nelle disposizioni determinate secondo la procedura del comitato.

Metodi alternativi per la valutazione in dogana

Articolo 33

1. Quando il valore in dogana non può essere determinato ai sensi dell'articolo 33, si ha riguardo, nell'ordine, ai sottoparagrafi (a), (b), (c) e (d) del paragrafo 2 fino alla prima di queste lettere che consenta di determinarlo, salvo il caso in cui l'ordine delle lettere c) e d) debba essere invertito su richiesta del dichiarante; soltanto quando tale valore in dogana non possa essere determinato a norma di un paragrafo particolare, è consentito applicare la lettera immediatamente successiva nell'ordine stabilito dal presente comma.

2. *I valori in dogana determinati ai sensi del presente articolo sono i seguenti:*
- (a) *valore di transazione di merci identiche vendute per l'esportazione nel territorio doganale della Comunità ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;*
 - (b) *valore di transazione di merci similari vendute per l'esportazione nel territorio doganale della Comunità ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;*
 - (c) *valore fondato sul prezzo unitario corrispondente alle vendite all'interno del territorio doganale della Comunità delle merci importate o di merci identiche o similari importate nel quantitativo complessivo maggiore, effettuate a persone non legate ai venditori;*
 - (d) *valore calcolato, eguale alla somma:*
 - *del costo o del valore delle materie e delle operazioni di fabbricazione ed altre, utilizzate per produrre le merci importate,*
 - *di un ammontare rappresentante gli utili e le spese generali, uguale a quello che comportano generalmente le vendite di merci della stessa qualità o della stessa specie delle merci da valutare, fatte da produttori del paese di esportazione per l'esportazione nel territorio doganale della Comunità;*
 - *del costo o del valore degli elementi enumerati all'Articolo 31 (1) (e).*
3. *Ogni ulteriore condizione e modalità applicativa del paragrafo 2 viene determinata secondo la procedura del comitato.*

Metodo del rinvio

Articolo 34

1. *Se il valore in dogana delle merci importate non può essere determinato ai sensi degli articoli 31 o 33, esso viene determinato, sulla base dei dati disponibili nel territorio doganale della Comunità, ricorrendo a mezzi ragionevoli compatibili con i principi e le disposizioni generali:*
- *dell'accordo relativo all'attuazione dell'Articolo VII dell'Accordo Generale sulle Tariffe e sul Commercio,*
 - *dell'articolo VII dell'Accordo Generale sulle Tariffe e sul Commercio,*
 - *dalle disposizioni del presente capitolo.*
2. *Il valore in dogana in base al paragrafo 1 non si basa:*
- (a) *sul prezzo di vendita nel territorio doganale della Comunità di merci qui prodotte;*
 - (b) *sul sistema che prevede l'accettazione, ai fini dogana del più elevato dei due valori possibili;*
 - (c) *sul prezzo di merci sul mercato interno del paese di esportazione;*
 - (d) *sul costo di produzione, diverso dai valori calcolati che sono stati determinati per merci identiche o similari, in conformità con l'articolo 33 (2) (d);*
 - (e) *su prezzi per l'esportazione verso un paese non compreso nel territorio doganale della Comunità;*
 - (f) *su valori in dogana minimi; oppure*
 - (g) *su valori arbitrari o fittizi.*

TITOLO III
OBBLIGAZIONE DOGANALE

CAPITOLO 1

GARANZIA DELL'OBBLIGAZIONE POTENZIALE OD ATTUALE

Disposizioni generali

Articolo 35

1. *Salvo non sia diversamente stabilito dalle regole doganali, questo capitolo disciplina le regole applicabili alle garanzie per le obbligazioni doganali sorte o che possono insorgere.*
2. *Quando, conformemente con le disposizioni doganali, l'autorità doganale esige la costituzione di una garanzia per assicurare l'adempimento di un'obbligazione doganale o per assicurare il pagamento di altri addebiti, in base alle disposizioni vigenti sull'IVA e sulle accise, deve provvedervi la persona che è o che può diventare responsabile per quell'obbligazione.*
3. *L'autorità doganale può richiedere per determinate merci la costituzione di una sola garanzia o una dichiarazione specifica. Tale garanzia è valida in tutti gli Stati membri interessati.*
4. *Le autorità doganali possono permettere che la garanzia venga costituita da una persona diversa da quella alla quale era stata richiesta.*
5. *Su richiesta delle persone citate nei paragrafi 2 o 4, le autorità doganali possono ammettere, conformemente all'art. 10, la costituzione di una garanzia globale che riguardi due o più operazioni o regimi.*
6. *Nessuna garanzia viene richiesta dalle autorità di governo statali, regionali e locali e dagli altri enti regolati dal diritto pubblico, con riferimento a quelle attività nelle quali essi agiscono in qualità di autorità pubbliche. Altri casi in cui nessuna garanzia viene richiesta sono determinati secondo la procedura del comitato.*
7. *L'autorità doganale può rinunciare al requisito della prestazione di una garanzia quando l'importo da assicurare non superi la soglia statistica per le dichiarazioni.*

Garanzia obbligatoria

Articolo 36

1. *Quando le disposizioni doganali impongono la costituzione di una garanzia, in base alle disposizioni specifiche stabilite secondo la procedura del comitato, l'autorità doganale fissa l'ammontare di tale garanzia ad un livello pari a:*
 - *l'importo esatto dell'obbligazione doganale o delle obbligazioni in questione, se tale importo può essere determinato con certezza al momento in cui la garanzia viene richiesta,*
 - *in altri casi, compresa la garanzia globale, all'importo più elevato, stimato dall'autorità doganale, dell'obbligazione o delle obbligazioni doganali, anche a seguito di una dichiarazione errata.*
2. *Fatto salvo l'articolo 38, quando viene fornita una garanzia globale per obbligazioni doganali il cui importo vari nel tempo, essa deve ammontare ad un livello tale da coprire in qualsiasi momento il livello delle obbligazioni doganali considerate.*

Garanzia facoltativa

Articolo 37

1. *Se la normativa doganale prevede la costituzione di una garanzia a titolo facoltativo, è a discrezione dell'autorità doganale richiederla, qualora non sia certo che l'adempimento dell'obbligazione doganale possa avvenire entro il termine prescritto.*
2. *La garanzia citata nel paragrafo 1 è richiesta:*
 - *contestualmente all'applicazione della normativa che prevede la possibilità di richiedere la costituzione di una tale garanzia, oppure*
 - *in qualsiasi momento successivo, nei casi in cui l'autorità doganale ritenga che l'obbligazione doganale non possa essere adempiuta entro il termine stabilito.*
3. *Quando le disposizioni doganali stabiliscono che la costituzione di una garanzia è facoltativa e le autorità doganali impongono la costituzione di una garanzia, il relativo importo viene fissato dalle stesse autorità in misura tale da non eccedere il livello stabilito dall'articolo 36.*

Garanzia globale

Articolo 38

1. *L'autorizzazione di cui all'articolo 35 (5) è concessa unicamente a coloro che:*
 - *sono stabiliti nella Comunità;*
 - *non hanno compiuto gravi o ripetute violazioni della legge doganale o fiscale; e*
 - *nel caso di transito comunitario, sono utenti regolari del regime di transito comunitario o sono conosciuti dalle autorità doganali come soggetti capaci di adempiere i loro obblighi in relazione a queste procedure.*
2. *Quando una garanzia globale deve essere costituita per obbligazioni doganali che possono sorgere, coloro che soddisfano le autorità doganali, rispondendo ai più alti gradi di affidabilità, possono essere autorizzati, secondo l'articolo 10, ad avvalersi di una garanzia globale per un importo ridotto o ad ottenere l'esonero dalla garanzia.*

I criteri complementari per questa autorizzazione includono:

- (a) *il corretto uso della procedura interessata durante un dato periodo;*

(b) *la cooperazione con le autorità doganali e*

(c) *riguardo all'esonero dalla garanzia, una buona posizione finanziaria, tale da garantire l'adempimento degli impegni di detta persona.*

Le disposizioni di dettaglio relative alle autorizzazioni concesse in base a questo paragrafo sono determinate in conformità alla procedura del comitato.

3. *Nei casi in cui un'obbligazione doganale può sorgere, si applicano le seguenti disposizioni tenendo conto, se del caso, dei regimi specifici:*

(a) *L'esonero dalla garanzia autorizzata in conformità con quanto disposto dal paragrafo 2, non si applica a quelle merci determinate in conformità alla procedura del comitato, che si ritiene che presentino grossi rischi.*

(b) *In conformità con i principi indicati sotto il paragrafo 2, il ricorso alla garanzia globale per un importo ridotto può essere temporaneamente vietato, in conformità alla procedura del comitato, in circostanze particolari come misura eccezionale.*

(c) *In conformità con i principi indicati sotto il paragrafo 2, il ricorso alla garanzia globale può essere temporaneamente vietato in conformità alla procedura del comitato rispetto alle merci che, sotto la garanzia globale, sono state identificate come soggette a frodi su larga scala.*

Tipi di garanzia

Articolo 39

1. *Una garanzia può essere costituita tramite:*

(b) *un deposito di danaro; oppure*

(c) *una fideiussione; oppure*

(d) *tipi di garanzia diversi, quando le disposizioni determinate secondo la procedura del comitato lo prevedano e quando tali garanzie siano atte a garantire in modo equivalente l'adempimento dell'obbligazione doganale.*

2. *La persona tenuta a costituire una garanzia è libera scegliere fra i tipi stabiliti nel paragrafo 1.*

Tuttavia, le autorità doganali possono rifiutare di accettare il tipo di garanzia proposto laddove questa sia incompatibile con il buon funzionamento del regime doganale interessato. Ciò vale parimenti per l'importo della garanzia proposta. Le autorità doganali possono esigere che il tipo di garanzia scelto venga mantenuto per un periodo determinato.

Deposito di danaro

Articolo 40

1. *Un deposito in contanti va fatto in Euro o nella moneta dello Stato membro in cui viene richiesta la garanzia.*

La consegna di ogni altro titolo riconosciuto dalle autorità doganali come mezzo di pagamento viene ritenuta equivalente ad un deposito di contanti.

2. *Le autorità doganali possono accettare anche un deposito in contanti che non risponde alle condizioni stabilite dal paragrafo 1, qualora esse ritengano che tale garanzia sia idonea ad assicurare il pagamento dell'obbligazione doganale.*

3. *Una garanzia costituita sotto forma di un deposito o di un pagamento in contanti equiparato ad un deposito in contanti va costituita nell'osservanza delle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui è richiesta la garanzia.*

Fideiussione

Articolo 41

1. *Il fideiussore deve essere un terzo stabilito nel territorio doganale della Comunità. Il fideiussore deve essere autorizzato dall'autorità doganale dello stato membro che richiede la garanzia, a meno che il fideiussore non sia una banca accreditata nella Comunità.*

2. *Il fideiussore si obbliga per iscritto a pagare in solido con il debitore l'importo garantito dell'obbligazione doganale allorché essa diviene esigibile.*

L'obbligo del fideiussore copre anche, entro i limiti dell'importo garantito, l'importo dei dazi all'importazione od all'esportazione che divengono esigibili in seguito a controlli a posteriori.

3. *L'autorità doganale può rifiutare di accettare il fideiussore od il tipo di garanzia presentata qualora questi non appaiano idonei ad assicurare il pagamento dell'obbligazione doganale entro il termine stabilito.*

Garanzia complementare o sostitutiva

Articolo 42

Quando le autorità doganali stabiliscono che la garanzia costituita non assicura, o non è più certa o sufficiente ad assicurare il pagamento dell'obbligazione doganale entro il termine stabilito, richiedono alla persona determinata dall'articolo 52 (1), a sua facoltà, di fornire una garanzia complementare o nuova in sostituzione di quella iniziale.

Svincolo della garanzia

Articolo 43

1. *La garanzia non può essere svincolata finché l'obbligazione doganale per la quale è stata costituita è estinta o non può più sorgere. La garanzia deve essere svincolata immediatamente non appena l'obbligazione doganale è estinta o non può più sorgere.*

2. Quando l'obbligazione doganale è parzialmente estinta o non può sorgere per una parte dell'importo garantito, la garanzia costituita viene, su richiesta dell'interessato, parzialmente svincolata, a meno che l'importo in questione non lo giustifichi.

CAPITOLO 2

NASCITA DI UN'OBLIGAZIONE DOGANALE

Sezione 1

Obbligazione doganale all'importazione

Immissione in libera pratica, ammissione temporanea

Articolo 44

1. L'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito al vincolo della merce:
 - (a) all'immissione in libera pratica, oppure
 - (b) al regime dell'ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi di importazione.
2. L'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale in questione.
3. Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, è parimenti debitrice la persona per conto della quale la dichiarazione doganale è presentata.

Quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei dazi dovuti per legge, le persone che hanno fornito i dati necessari alla stesura della dichiarazione e che erano od avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza che tali informazioni erano false, sono considerate parimenti come debitori.

Esecuzione di disposizioni di divieto di rimborso

Articolo 45

1. Quando, nel quadro di un regime preferenziale fra la Comunità e determinati paesi o gruppi di paesi, si applica un divieto di rimborso o di esonero dai dazi all'importazione a merci non comunitarie incorporate in merci per le quali è stata stabilita od emessa una prova di origine, sorge un'obbligazione doganale sull'importazione di questi prodotti quando:
 - viene accettata la dichiarazione di esportazione concernente i prodotti in questione, ottenuta sotto il sistema della sospensione del regime di perfezionamento attivo,
 - viene accettata la dichiarazione concernente le merci importate nel caso della precedente esportazione dei prodotti in questione sotto il sistema della sospensione del regime di perfezionamento attivo.
2. Un'obbligazione doganale nasce nel momento dell'accettazione della dichiarazione doganale in questione.
3. Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, la persona per conto della quale la dichiarazione viene fatta è parimenti debitrice.
4. Quando un'obbligazione doganale sorge ai sensi del paragrafo 1, primo capoverso, l'importo dei dazi all'importazione corrispondente a tale obbligazione è stabilito allo stesso modo come si trattasse di un'obbligazione doganale risultante dall'accettazione, alla medesima data, della dichiarazione di immisione in libera pratica di merci non comunitarie incorporate nei prodotti in questione per porre fine al sistema della sospensione del regime di perfezionamento attivo.

Mancanza di conformità

Articolo 46

1. L'obbligazione doganale all'esportazione sorge se:
 - (a) non viene soddisfatto uno degli obblighi stabiliti dalle disposizioni doganali relative all'entrata, circolazione, trasformazione, magazzinaggio, utilizzazione o disposizione delle merci, oppure
 - (b) all'inosservanza di una delle condizioni stabilite per il vincolo di una merce a tale regime o per la concessione di un dazio all'importazione ridotto o nullo a motivo dell'utilizzazione della merce a fini particolari,
2. L'obbligazione doganale sorge nel momento in cui:
 - (a) non viene soddisfatto o cessa di essere soddisfatto l'obbligo la cui inadempienza fa sorgere l'obbligazione doganale; oppure
 - (b) la merce viene vincolata al regime doganale considerato o dichiarata per quel fine e si constata, a posteriori, che non era soddisfatta una delle condizioni stabilite per il vincolo della merce al regime o per la concessione di un dazio all'importazione ridotto o nullo a motivo dell'utilizzazione della merce a fini particolari.
3. Il debitore è:
 - (b) nei casi di cui al paragrafo 1 (a):
 - ogni persona alla quale era stato richiesto di soddisfare gli obblighi considerati;
 - chiunque abbia agito per conto della persona che era obbligata a soddisfare l'obbligo
 - chiunque abbia partecipato all'atto che conduce all'inadempimento dell'obbligo e che era informato od avrebbe dovuto essere ragionevolmente informato, al momento in cui era acquisito o ricevuto la merce, che un obbligo stabilito dalle disposizioni doganali non era stato soddisfatto.

- (a) nei casi di cui al paragrafo 1 (b), la persona che è tenuta ad adempiere alle condizioni che disciplinano il vincolo o la dichiarazione delle merci per quel regime o la concessione di un dazio all'importazione ridotto o nullo a motivo dell'utilizzazione della merce a fini particolari.

4. Se viene fatta una dichiarazione erronea alle dogane, il dichiarante e la persona che agisce per suo conto o, ove necessario, la persona per il cui conto il dichiarante ha agito, sono parimenti considerati debitori.

Deduzione di dazi già pagati

Articolo 47

1. Quando, in conformità con l'articolo 46 (1) sorge un'obbligazione doganale per una merce immessa in libera pratica fruendo di un dazio all'importazione ridotto a motivo della sua utilizzazione per fini particolari, l'importo pagato al momento dell'immissione in libera pratica è dedotto dall'importo dell'obbligazione doganale.

Questa disposizione si applica, in quanto compatibile, quando sorga un'obbligazione doganale per i rottami e i residui risultanti dalla distruzione della merce.

2. Quando, in conformità con l'articolo 46 (1) sorge un'obbligazione doganale per una merce vincolata al regime di ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi all'importazione, l'importo pagato viene dedotto da quello dell'obbligazione doganale.

Sezione 2

Obbligazione doganale all'esportazione

Dichiarazione di esportazione

Articolo 48

1. L'obbligazione doganale all'esportazione sorge in seguito all'esportazione fuori dal territorio doganale della Comunità, con una dichiarazione in dogana, di merci soggette a dazi all'esportazione.

2. L'obbligazione doganale sorge nel momento in cui viene accettata tale dichiarazione in dogana.

3. Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, è parimenti debitrice la persona per conto della quale la dichiarazione è fatta.

Quando una dichiarazione doganale viene redatta in base a dati che provocano la mancata riscossione, totale o parziale, dei dazi legalmente dovuti, le persone che hanno fornito detti dati necessari alla stesura della dichiarazione e che erano od avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, sono considerate parimenti come debitrici.

Mancanza di conformità

Articolo 49

1. L'obbligazione doganale all'esportazione sorge, nella misura in cui le merci sono soggette a dazi all'esportazione, in seguito:

- (a) al mancato soddisfacimento di uno degli obblighi stabiliti dalle disposizioni doganali relative all'uscita, circolazione o disposizione delle merci, oppure
- (b) all'inosservanza delle condizioni che hanno permesso l'uscita delle merci dal territorio doganale comunitario in esonero totale o parziale dai dazi all'esportazione.

2. L'obbligazione doganale sorge nel momento in cui le merci:

- (a) lasciano effettivamente il territorio doganale della Comunità senza una dichiarazione doganale;
- (b) ricevono una destinazione diversa da quella che ne ha permesso l'uscita dal territorio doganale della Comunità in esonero totale o parziale dai dazi all'esportazione o, se l'autorità doganale non ha potuto determinare tale momento, quando scade il termine stabilito per fornire la prova che sono state soddisfatte le condizioni previste per aver diritto a tale esonero.

3. Il debitore è:

- (a) quando le merci soggette a dazi all'esportazione lasciano il territorio doganale della Comunità senza una dichiarazione doganale:
 - la persona che era tenuta ad adempiere all'obbligo considerato
 - chiunque abbia partecipato all'atto che conduce all'inadempimento dell'obbligo e che era informato od avrebbe dovuto essere ragionevolmente informato che doveva essere depositata una dichiarazione doganale e ciò non è avvenuto.
- (b) in caso di mancato adempimento delle condizioni in base alle quali era stato consentito che le merci lasciassero il territorio doganale della Comunità in esonero totale o parziale di dazi all'esportazione:
 - il dichiarante e
 - in caso di rappresentanza indiretta, la persona per conto della quale la dichiarazione è fatta.

Sezione 3

Disposizioni comuni alle obbligazioni doganali sorte nei confronti di esportazioni e importazioni

Articolo 50

L'obbligazione doganale all'importazione od all'esportazione sorge anche se riguarda merci che hanno formato oggetto di una misura, di qualunque specie, che ne vieti o limiti l'importazione o l'esportazione. Tuttavia, l'introduzione irregolare nel territorio doganale della Comunità di moneta falsa o di stupefacenti e sostanze psicotrope non compresi nel circuito economico strettamente controllato dalle autorità competenti per essere destinati ad uso medico e scientifico, non comporta il sorgere di un'obbligazione doganale.

Ai fini della legislazione penale applicabile alle infrazioni doganali, l'obbligazione doganale si considera pertanto sorta allorché la legislazione penale di uno Stato membro prevede che i dazi doganali costituiscono la base per la determinazione delle sanzioni, o che l'esistenza di un'obbligazione doganale serve di base per le azioni penali.

Debitori diversi

Articolo 51

Quando per una medesima obbligazione doganale esistono più debitori, essi sono tenuti al pagamento dell'obbligazione in solido. Tuttavia, qualora una o più persone abbiano deliberatamente infranto le disposizioni doganali, il recupero dell'obbligazione doganale andrà effettuato prioritariamente da queste persone.

Regole generali di valutazione

Articolo 52

1. *Salvo le disposizioni specifiche contrarie previste nell'articolo 53 e fatto salvo il paragrafo 2, l'importo dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione applicabili ad una merce è determinato in base agli elementi di tassazione propri di detta merce nel momento in cui sorge la relativa obbligazione doganale.*

2. *Quando non è possibile determinare con esattezza il momento in cui sorge l'obbligazione doganale, il momento da prendere in considerazione nella determinazione degli elementi di tassazione propri della merce considerata è quello in cui l'autorità doganale constatata che la merce si trova in una situazione che fa sorgere l'obbligazione doganale.*

Tuttavia, quando gli elementi di informazione di cui l'autorità doganale dispone le permettono di stabilire che l'obbligazione doganale è sorta in un momento anteriore a quello in cui ha fatto tale constatazione, l'importo dei dazi all'importazione od all'esportazione relativi alla merce considerata è determinato in base agli elementi di tassazione ad essa propri nel momento più lontano nel tempo a cui si può far risalire l'obbligazione doganale sulla scorta delle informazioni disponibili.

Regole speciali di valutazione

Articolo 53

1. *Quando le spese di magazzinaggio o per le manipolazioni usuali sono sorte nel territorio doganale della Comunità, tali spese o l'aumento del valore non vengono considerati per il calcolo del dazio all'importazione quando il dichiarante fornisca una prova soddisfacente di questi costi. Tuttavia, il valore doganale applicabile alle merci non comunitarie utilizzate nelle operazioni va considerato per il calcolo del dazio all'importazione.*

2. *Quando la classificazione tariffaria è stata modificata a causa delle manipolazioni usuali sul territorio doganale della Comunità, può essere applicata, su richiesta del dichiarante, la classificazione tariffaria iniziale per l'importazione delle merci, se egli fornisce una prova soddisfacente.*

3. *Quando un'obbligazione doganale è sorta per i prodotti compensatori derivati dal sistema della sospensione del regime di perfezionamento attivo, l'importo di tale obbligazione, su richiesta del dichiarante, è determinato in base alla classificazione tariffaria, al valore doganale, alla natura ed all'origine delle merci di importazione al tempo dell'accettazione della dichiarazione di vincolo di tali merci al regime di perfezionamento attivo.*

4. *Norme specifiche per la determinazione dell'importo dei dazi all'importazione od all'esportazione applicabili alle merci possono essere determinate in conformità alla procedura del comitato.*

Luogo di nascita dell'obbligazione

Articolo 54

2. *L'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui la dichiarazione doganale è depositata o si ritiene sia stata depositata, in conformità con l'articolo 104 (2), o dove il titolare di un'autorizzazione è stabilito, ai sensi degli articoli 104 (1) o 114 (1), nella misura in cui egli è stabilito nel territorio doganale della Comunità.*

3. *In tutti gli altri casi un'obbligazione doganale sorge:*

- *nel luogo in cui avvengono i fatti che la generano,*
- *se non è possibile determinare tale luogo, in quello dove in cui l'autorità doganale constatata che la merce si trova in una situazione che ha fatto sorgere l'obbligazione doganale.*
- *se la merce è stata introdotta per un regime doganale che non è stato appurato e non è possibile determinare il luogo di cui al primo o secondo capoverso entro un periodo di tempo determinato, se del caso in conformità alla procedura del comitato, nel luogo in cui la merce è stata assoggettata a tale regime o nel luogo in cui la merce entra nel territorio doganale della Comunità nel regime in questione.*

Quando le informazioni di cui le autorità doganali dispongono consentono loro di stabilire che l'obbligazione doganale era già sorta quando la merce si trovava in un altro luogo, si ritiene che l'obbligazione doganale sia sorta nel luogo in cui è possibile stabilire che essa si trovava nel momento più lontano nel tempo a cui si può far risalire l'obbligazione doganale.

4. Se l'autorità doganale stabilisce che l'obbligazione doganale è sorta in base all'articolo 46 (1) (a) in un altro Stato membro ed il suo importo è inferiore a Euro 100.000, l'obbligazione si considera sorta nello Stato membro in cui tale individuazione è avvenuta.

CAPITOLO 3

RECUPERO E PAGAMENTO DEI DAZI, RIMBORSO E SGRAVIO

Sezione 1

Contabilizzazione e comunicazione al debitore dell'importo dei dazi

Contabilizzazione

Articolo 55

1. Ogni importo di dazi all'importazione od all'esportazione risultante da un'obbligazione doganale, in seguito denominato "importo dei dazi", deve essere calcolato dall'autorità doganale dello Stato membro in cui l'obbligazione doganale è sorta o si ritiene sia sorta in conformità con l'articolo 54, non appena disponga degli elementi necessari, e da questa iscritto nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto equivalente (contabilizzazione).

Il primo paragrafo non si applica quando:

- (a) sia stato istituito un dazio antidumping od un dazio di compensazione provvisorio;
- (b) l'importo dei dazi dovuti a norma di legge sia superiore a quello determinato in base ad una informazione vincolante;
- (c) le disposizioni adottate secondo la procedura del comitato dispensino le autorità doganali dal contabilizzare importi di dazi inferiori ad un dato ammontare.

L'autorità doganale può non contabilizzare gli importi di dazi che, ai sensi dell'articolo 56, non possono essere comunicati al debitore in seguito alla scadenza del termine previsto.

2. Le modalità pratiche di contabilizzazione dei dazi sono stabilite dagli Stati membri, a patto che le relative procedure assicurino che i detti importi siano pagati.

Termini per la contabilizzazione

Articolo 56

1. Quando un'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione di una merce per un regime doganale diverso dall'ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi all'importazione o da qualsiasi altra atto che abbia gli stessi effetti giuridici di tale accettazione, la contabilizzazione dell'importo corrispondente a tale obbligazione deve intervenire non appena esso sia stato calcolato e, al più tardi, due giorni dopo lo svincolo delle merci.

Tuttavia, sempre che il loro pagamento sia stato garantito, l'insieme degli importi relativi alle merci per le quali è stato disposto lo svincolo a beneficio delle medesima persona durante un periodo stabilito dall'autorità doganale, che non può eccedere 31 giorni, può formare oggetto, al termine di tale periodo, di una contabilizzazione unica. Questa contabilizzazione deve avvenire entro cinque giorni della data di scadenza del periodo considerato.

2. Quando alcune disposizioni prevedano che lo svincolo di una merce può essere concesso in attesa che siano soddisfatte talune condizioni previste dal diritto comunitario che disciplinano la determinazione dell'importo dell'obbligazione sorta e la sua riscossione, la contabilizzazione deve avvenire, al più tardi, entro due giorni dalla data in cui è effettivamente determinato o fissato l'importo dell'obbligazione o stabilito l'obbligo di pagare i dazi risultanti dalla medesima.

Tuttavia, quando l'obbligazione doganale riguarda un dazio antidumping o un dazio provvisorio di compensazione, la contabilizzazione di questo dazio deve avvenire, al più tardi, entro due mesi dalla data in cui il Regolamento che istituisce il dazio antidumping od il dazio di compensazione definitivo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.

3. In caso di nascita di un'obbligazione doganale in condizioni diverse quelle di cui al paragrafo 1, la contabilizzazione dei dazi corrispondenti deve avvenire entro due giorni dalla data in cui l'autorità doganale è in grado di:

- (a) calcolare l'importo dei dazi considerati e
- (b) determinare il debitore.

Estensione dei termini

Articolo 57

1. I termini per la contabilizzazione di cui all'articolo 56 possono, a se del caso, essere prorogati non oltre il quattordicesimo giorno successivo a quello in cui le merci sono state svincolate.

2. I termini di cui al paragrafo 1 non si applicano in casi fortuiti o di forza maggiore.

Recupero a-posteriori

Articolo 58

1. Quando l'importo dei dazi risultante da un'obbligazione doganale non sia stato determinato e contabilizzato ai sensi degli articoli 56 e 57 o sia stato determinato e contabilizzato ad un livello inferiore all'importo legalmente dovuto, la contabilizzazione dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere deve avvenire entro due giorni dalla data in cui l'autorità doganale si è resa conto della situazione in atto ed è in grado di calcolare l'importo legalmente dovuto e di determinarne il debitore (contabilizzazione a posteriori). Questo termine può essere prorogato conformemente all'articolo 57.

2. *Eccezione i casi di cui al secondo e terzo sottoparagrafo dell'articolo 55 (1), non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando:*

- (a) *la decisione iniziale di non contabilizzare i dazi o di contabilizzarli ad un livello inferiore dell'importo legalmente dovuto è stata presa in base alle disposizioni di carattere generale successivamente invalidate per effetto di una decisione giudiziaria;*
- (b) *le disposizioni adottate secondo la procedura del comitato dispensano l'autorità doganale dal contabilizzare a posteriori certi importi di dazi.*

Comunicazione dell'obbligazione

Articolo 59

1. *Quando un'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione o di qualsiasi altro atto che abbia gli stessi effetti giuridici di tale accettazione, la decisione che determina l'importo dei dazi va comunicata al/i debitore/i, nelle forme adeguate, appena è stata contabilizzata.*

2. *Quando l'importo dei dazi da pagare è stato contabilizzato nella dichiarazione doganale, tale decisione non necessita di essere comunicata ai sensi del paragrafo 1, a meno che l'ammontare dei dazi indicato non corrisponda a quello determinato dalle autorità.*

Fatta salva l'applicazione del secondo sottoparagrafo dell'articolo 56 (1), quando ci si avvalga della possibilità di cui al precedente sottoparagrafo, la concessione dello svincolo delle merci da parte dell'autorità doganale equivale alla comunicazione al debitore dell'importo dei dazi contabilizzato.

3. *Quando l'importo dei dazi risultante da un'obbligazione doganale non sia stato contabilizzato ai sensi degli articoli 56 e 57 o sia stato contabilizzato ad un livello inferiore all'importo legalmente dovuto, l'autorità doganale, appena si è resa conto della situazione in atto ed è in grado di calcolare l'importo legalmente dovuto e di determinarne il debitore, avvisa il debitore dell'intenzione di procedere alla riscossione dell'obbligazione, dell'importo del dazio da riscuotere e dei motivi alla base della riscossione. Il/I debitore/i entro i dieci giorni lavorativi successivi a tale avviso, ha la possibilità di rendere note le proprie osservazioni prima che i dazi vengano riscossi.*

Una volta decorso questo termine, la decisione che determina l'importo dei dazi da riscuotere viene comunicata al/i debitore/i, nelle forme adeguate, e contabilizzata entro due giorni da tale comunicazione.

4. *La decisione che determina l'importo dei dazi non può più essere comunicata al debitore tre anni dopo la data in cui era sorta l'obbligazione. Questo periodo viene sospeso dal momento che viene presentato un ricorso ai sensi dell'art. 15 per tutta la durata della procedura di ricorso.*

4. *Quando l'assoggettamento al dazio viene ripristinato in virtù dell'articolo 67 (4), il periodo triennale citato nel paragrafo 4 va considerato sospeso dal momento in cui la richiesta di rimborso o sgravio viene depositata in conformità con gli articoli da 68 a 71, fino a che non è stata presa una decisione sul rimborso o sullo sgravio.*

6. *Quando l'obbligazione doganale è il risultato di un atto che, al momento in cui è stato compiuto, era in grado di determinare l'avvio di un procedimento penale, l'importo del dazio può, nelle circostanze stabilite nelle disposizioni in vigore, essere comunicato al debitore entro dieci anni dalla data in cui l'obbligazione doganale è sorta.*

Sezione 2

Termini e modalità di adempimento delle obbligazioni doganali

Termini ordinari per l'adempimento, vigilanza del pagamento

Articolo 60

1. *Ogni importo di dazi comunicato ai sensi dell'articolo 59 deve essere pagato dal/i debitore/i nei seguenti termini:*

- (a) *se questo non fruisce di una delle facilitazioni di pagamento stabilite negli articoli da 62 a 65, il pagamento deve essere effettuato nel termine che gli è stato fissato.*

Fatto salvo l'articolo 16 (2), questo termine non può eccedere dieci giorni dalla comunicazione al debitore dell'importo di dazi dovuti e, nel caso di contabilizzazione globale, alle condizioni del secondo paragrafo dell'articolo 56 (1), esso deve essere fissato in modo da non consentire al debitore di ottenere un periodo di pagamento più lungo di quello di cui avrebbe beneficiato se avesse ottenuto una dilazione di pagamento.

Una proroga del termine viene concessa d'ufficio quando si constata che l'interessato ha ricevuto la comunicazione troppo tardi per poter effettuare il pagamento entro il termine stabilito.

La proroga del termine può essere concessa anche dall'autorità doganale, su richiesta del debitore quando l'importo dei dazi da pagare risulti da un'azione di recupero a posteriori. Fatto salvo l'articolo 65 (1), tali proroghe non possono eccedere il tempo necessario a consentire al debitore di prendere le opportune misure per adempiere al suo obbligo;

- (b) *se la persona fruisce di una facilitazione di pagamento di cui agli articoli da 62 a 65, il pagamento va effettuato entro e non oltre il termine o i termini stabiliti nel quadro di queste facilitazioni.*

2. *I casi e le circostanze in cui è sospeso l'obbligo del debitore di pagare il dazio possono essere determinati in conformità alla procedura del comitato:*

- *quando viene presentata una domanda di sgravio dei dazi a norma degli articoli 68, 70 o 71, oppure*
- *quando una merce viene sequestrata per una successiva confisca o deve essere distrutta od abbandonata all'Erario a norma del punto (a) (iii) dell'articolo 72 (i) (a) (iii), oppure*
- *quando l'obbligazione doganale è sorta in base all'articolo 46 e ci sia più di un debitore.*

Adempimento

Articolo 61

1. *Il pagamento va fatto in contanti o con qualsiasi altro mezzo avente la medesima efficacia liberatoria, conformemente alle disposizioni in vigore. Esso può essere effettuato mediante compensazione quando le disposizioni in vigore lo prevedano.*

2. Il pagamento può essere effettuato da una terza persona, anziché il debitore.

Dilazione di pagamento

Articolo 62

1. *Semprechè l'importo dei dazi da pagare ad opera dell'interessato sia relativo a merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento, e fatto salvo l'articolo 68, l'autorità doganale, su richiesta di tale persona, concede la dilazione di pagamento di quell'importo con una delle seguenti modalità:*

- (a) *singolarmente per ogni importo dei dazi contabilizzato, alle condizioni di cui al primo paragrafo dell'articolo 56 (1) o dell'articolo 58 (1); oppure*
- (b) *globalmente per tutti gli importi dei dazi contabilizzati alle condizioni di cui al primo paragrafo dell'articolo 56 (1) durante un periodo fissato dalle autorità doganali che non può eccedere i 31 giorni; oppure*
- (c) *globalmente per tutti gli importi dei dazi contabilizzati insieme, ai sensi del secondo paragrafo dell'articolo 56 (1).*

2. *La concessione della dilazione di pagamento è condizionata alla costituzione di una garanzia da parte del dichiarante.*

Termini per la dilazione di pagamento

Articolo 63

1. *La dilazione del pagamento è di 30 giorni. Essa viene calcolata come segue:*

- (a) *quando la dilazione di pagamento è effettuata conformemente all'articolo 62 (1) (a), il termine è calcolato dal giorno che segue quello nel corso del quale l'importo dei dazi è contabilizzato dall'autorità doganale.*

Quando ci si avvalga dell'articolo 57, il termine di 30 giorni, calcolato conformemente al primo sottoparagrafo, è diminuito di un numero di giorni corrispondente al termine eccedente due giorni usato per la contabilizzazione;

- (b) *Quando la dilazione di pagamento è effettuata conformemente all'articolo 62 (1) (b), il termine è calcolato dal giorno che segue quello in cui scade il periodo di contabilizzazione globale. Esso è diminuito di un numero di giorni corrispondente alla metà del numero di giorni che costituisce il periodo di contabilizzazione globale;*
- (c) *Quando la dilazione di pagamento è effettuata conformemente all'articolo 62 (1) (c), il termine decorre dal giorno che segue quello in cui scade il periodo nel corso del quale è concesso lo svincolo delle merci. Esso è diminuito di un numero di giorni corrispondente alla metà del numero di giorni che costituisce il periodo di cui sopra.*

2. *Quando i periodi di cui al paragrafo 1 (b) e (c) comprendono un numero di giorni dispari, il numero di giorni da detrarre dal termine di 30 giorni, ai sensi del paragrafo 1 (b) e (c) è uguale alla metà del numero pari immediatamente inferiore a tale numero dispari.*

3. *Ai fini di semplificazione, quando i periodi di cui al paragrafo 1 (b) e (c) sono di una settimana o di un mese considerati agli effetti civili, gli Stati membri possono disporre che il pagamento degli importi dei dazi che hanno formato oggetto di dilazione venga effettuato:*

- (a) *quando si tratta di una settimana considerata agli effetti civili, il venerdì della quarta settimana successiva;*
- (b) *quando si tratta di un mese considerato agli effetti civili, al più tardi entro il sedicesimo giorno del mese successivo.*

Mancanza di elementi atti a determinare il valore in dogana

Articolo 64

1. *La dilazione di pagamento non può essere concessa per gli importi dei dazi che, benché relativi a merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento, sono contabilizzati conformemente alle disposizioni in vigore per quanto riguarda l'accettazione di dichiarazioni incomplete, per il fatto che il dichiarante, alla scadenza del termine stabilito, non ha fornito gli elementi necessari per la definitiva determinazione del valore in dogana delle merci o non ha fornito l'informazione o il documento mancante al momento dell'accettazione della dichiarazione incompleta.*

2. *Tuttavia, può essere concessa una dilazione di pagamento nei casi di cui al paragrafo 1, quando l'importo dei dazi da riscuotere è contabilizzato entro trenta giorni dalla contabilizzazione dell'importo chiesto in un primo tempo oppure, se non vi è stata contabilizzazione, dalla data dell'accettazione della dichiarazione relativa alle merci considerate. La durata della dilazione di pagamento concessa a tali condizioni non può eccedere la data di scadenza del periodo che, ai sensi dell'articolo 63, è stato accordato per l'importo di dazi inizialmente stabilito o che sarebbe stato accordato se l'importo di dazi legalmente dovuti fosse stato contabilizzato al momento della dichiarazione delle merci considerate.*

Altre facilitazioni di pagamento

Articolo 65

1. *L'autorità doganale può concedere al debitore facilitazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento.*

La concessione di tali facilitazioni di pagamento:

- (a) *è subordinata alla costituzione di una garanzia. Tuttavia, tale garanzia può non essere richiesta quando, tenuto conto della situazione del debitore, una siffatta esigenza potrebbe provocare a quest'ultimo gravi difficoltà economiche o sociali;*

- (b) dà luogo alla riscossione, oltre all'importo dei dazi, di un interesse di credito. L'importo di questo interesse deve essere calcolato in modo da essere equivalente a quello che sarebbe richiesto al medesimo fine sul mercato Euro o, ove necessario, sul mercato monetario e finanziario nazionale della moneta in cui l'importo deve essere pagato.

L'autorità doganale può rinunciare a chiedere un interesse di credito quando, tenuto conto della situazione del debitore, tale richiesta potrebbe provocare gravi difficoltà economiche o sociali;

2. Indipendentemente dalla facilitazione di pagamento accordata al debitore, quest'ultimo può sempre effettuare il pagamento integrale o parziale dei dazi senza attendere la scadenza del termine concessogli.

Esecuzione coatta del pagamento, mora

Articolo 66

1. Quando l'importo dei dazi dovuti non è stato pagato entro il termine stabilito:
- (a) L'autorità doganale si avvale di tutte le possibilità offerte dalle disposizioni in vigore, compresa l'esecuzione coatta, per garantire il pagamento di detto importo.
- Misure particolari possono essere determinate secondo la procedura del comitato nei confronti dei fideiussori e nel quadro di una procedura particolare;
- (b) Oltre all'importo dei dazi viene riscosso un interesse di mora. Il tasso dell'interesse di mora non può essere superiore di oltre un punto percentuale rispetto al tasso di interesse di credito determinato nel mercato Euro o nel mercato finanziario determinato. Non può essere inoltre più basso di quel tasso.
2. Quando un'obbligazione doganale sia sorta ai sensi degli articoli 46 o 49, o quando l'importo dell'obbligazione doganale è stato contabilizzato in base all'articolo 58 (1), gli Stati membri possono prevedere che l'interesse di mora sia addebitato in aggiunta all'importo del dazio. Il tasso di interesse di mora va fissato conformemente a quanto disposto dal paragrafo 1.
3. L'autorità doganale può rinunciare a chiedere un interesse di mora:
- (a) quando, tenuto conto della situazione del debitore, tale richiesta potrebbe provocargli gravi difficoltà economiche o sociali,
- (b) quando il termine o l'importo dello stesso non superano dati livelli, determinati secondo la procedura del comitato, oppure

Sezione 3

Rimborso e sgravio dei dazi

Disposizioni generali

Articolo 67

1. Si adottano le seguenti definizioni:
- (a) "rimborso" è la restituzione totale o parziale dei dazi all'importazione od all'esportazione pagati;
- (b) "sgravio" è una decisione di non riscossione totale o parziale dell'importo di un'obbligazione doganale, oppure una decisione di invalidamento, totale o parziale della contabilizzazione di un importo di dazi all'importazione o di dazi all'esportazione che non sia stato pagato.
2. Si procede al rimborso od allo sgravio dei dazi all'importazione od all'esportazione nell'ambito delle condizioni stabilite in questa Sezione soltanto se l'importo da rimborsare o da rimettere eccede un importo fissato in conformità alla procedura del comitato.
- Tuttavia, le autorità doganali possono anche accettare una richiesta di rimborso o sgravio per un importo più basso.
3. Il rimborso, da parte dell'autorità competente, degli importi dei dazi all'importazione od all'esportazione come pure degli interessi di credito o di mora eventualmente riscossi in occasione del loro pagamento, non dà luogo al pagamento di interessi da parte di questa autorità. Tuttavia, viene pagato un interesse quando la decisione in merito ad una richiesta di rimborso non venga eseguita entro tre mesi dall'adozione di tale decisione.
- L'importo degli interessi deve essere calcolato in modo da essere equivalente a quello che sarebbe richiesto allo stesso sul mercato Euro o finanziario nazionale.
4. Quando un'obbligazione doganale abbia indebitamente formato oggetto di sgravio o l'importo dei dazi corrispondenti sia stato indebitamente rimborsato, o ancora, quando la sospensione del regime di perfezionamento attivo sia stata concessa per errore, l'assoggettamento al dazio è ripristinato nella misura in cui lo sgravio dell'obbligazione doganale iniziale sia nuovamente esigibile secondo l'articolo 59 od entro i tre anni che seguono l'errata concessione della sospensione del regime di perfezionamento attivo. Gli eventuali interessi corrisposti ai sensi del paragrafo 3 sono rimborsati.

Rimborso di dazi non dovuti

Articolo 68

1. Si procede al rimborso od allo sgravio dei dazi all'importazione od all'esportazione quando si constati che la decisione iniziale che ne determina l'importo non corrisponde all'importo legalmente dovuto o che l'importo è stato determinato contrariamente all'articolo 58 (2).
- Non vengono accordati né rimborso né sgravio qualora i fatti che hanno dato luogo alla decisione che determina l'importo dei dazi risulta da una frode dell'interessato.
2. Il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione viene concesso, su richiesta presentata all'ufficio doganale competente entro tre anni dalla notifica al debitore dei dazi stessi.

Questo termine viene prorogato quando l'interessato fornisce la prova che gli è stato impossibile presentare la domanda nel termine stabilito per caso fortuito o forza maggiore.

L'autorità doganale procede al rimborso od allo sgravio dei dazi di cui sopra di sua propria iniziativa quando constatati, durante detto termine, l'esistenza di una delle situazioni descritte nel primo e secondo capoverso del paragrafo 1.

Invalidamento di una dichiarazione in dogana

Articolo 69

Si procede al rimborso dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione quando una dichiarazione in dogana venga invalidata ed i dazi siano stati pagati. Il rimborso è concesso su richiesta dell'interessato presentata nei termini previsti per l'introduzione della richiesta di invalidamento della dichiarazione in dogana.

Merci danneggiate

Articolo 70

1. Si procede al rimborso od allo sgravio dei dazi all'importazione quando venga accertato che la decisione che determina l'importo di tali dazi riguarda merci vincolate al regime doganale considerato e rifiutate dall'importatore perché al momento considerato nell'articolo 96 risultavano difettose o non conformi alle clausole del contratto in esecuzione del quale ne era stata effettuata l'importazione.

Sono equiparate alle merci difettose, ai sensi del primo sottoparagrafo, le merci danneggiate prima dello svincolo.

2. Il rimborso o lo sgravio dei dazi di importazione viene concesso a condizione che:

(a) le merci non sono state utilizzate, sempreché non sia necessario cominciare ad utilizzarle per accertarne la difformità o la non conformità alle clausole del contratto;

(b) le merci siano esportate dal territorio doganale della Comunità.

Su richiesta dell'interessato, l'autorità doganale consente che l'esportazione delle merci sia sostituita dal regime del transito esterno, dal sistema della sospensione del perfezionamento attivo o da una procedura di magazzinaggio.

3. Il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione viene concesso su presentazione di una richiesta all'ufficio doganale competente entro tre anni dalla data della notifica al debitore dei dazi stessi.

Quel termine viene prorogato quando l'interessato fornisce la prova che è stato impossibile presentare la domanda entro il termine stabilito per caso fortuito o di forza maggiore imprevedibili.

Equità

Articolo 71

1. In situazioni diverse da quelle considerate negli articoli 68, 69 e 70, viene concesso il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione od i dazi all'esportazione:

(a) quando la decisione iniziale che determinava l'importo del dazio non corrisponde all'importo legalmente dovuto in conseguenza di un errore delle autorità doganali che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, avendo quest'ultimo agito in buona fede.

Quando la posizione preferenziale delle merci viene stabilita in base ad un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge le autorità di un Paese terzo, l'emissione, da parte di tali autorità, di un certificato la cui erroneità risulti provata, costituisce un errore che non poteva essere ragionevolmente rilevato ai sensi del primo sottoparagrafo.

L'emissione di un certificato errato, tuttavia, non dovrebbe costituire un errore qualora il certificato sia basato su una contabilizzazione errata degli elementi forniti dall'esportatore, fatta eccezione per i casi in cui, in particolare, è evidente che le autorità che lo hanno emesso erano informate o sarebbero dovute essere informate che le merci non soddisfavano le condizioni stabilite per l'autorizzazione al trattamento preferenziale.

La persona responsabile può invocare la buona fede quando è in grado di dimostrare che, durante il periodo delle operazioni commerciali interessate, ha adottato la necessaria cura per assicurarsi che tutte le condizioni per il trattamento fossero realizzate.

La persona responsabile non può, tuttavia, invocare la buona fede se la Commissione Europea ha pubblicato un avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, il quale dichiara che ci sono motivi di dubbio riguardo la corretta applicazione delle disposizioni preferenziali da parte del Paese beneficiario;

(b) viene concesso il rimborso o lo sgravio quando l'obbligazione doganale è sorta in circostanze particolari che non implicano alcuna frode o manifesta negligenza da parte dell'interessato. Le situazioni in cui si applica questa misura sono determinate in conformità alla procedura del comitato.

2. Le modalità procedurali da osservare per l'applicazione del paragrafo 1 sono determinate secondo la procedura del comitato. Il rimborso o lo sgravio possono essere subordinati a condizioni particolari.

3. Il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione od all'esportazione per i motivi di cui al paragrafo 1 è concesso su richiesta presentata all'ufficio doganale interessato entro tre anni dalla data della comunicazione al debitore dei predetti dazi. Questo periodo resta sospeso, per effetto del deposito di un ricorso ai sensi dell'articolo 15, per tutta la durata della procedura di ricorso.

Questo termine può essere prorogato se l'interessato fornisce la prova che gli è stata impossibile la presentazione della sua richiesta entro il detto periodo, in conseguenza di caso fortuito o di forza maggiore.

Senza pregiudizio per le condizioni specifiche definite secondo la procedura del comitato, quando l'autorità doganale stessa si accorge che durante questo periodo si è verificata una delle situazioni descritte nel paragrafo 1, procede al rimborso od allo sgravio di sua propria iniziativa.

CAPITOLO 4
ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE DOGANALE
Articolo 72

Fatte salve le disposizioni in vigore relative alla prescrizione dell'obbligazione doganale nonché alla mancata riscossione dell'importo dell'obbligazione doganale in caso di insolvibilità del debitore constatata per via giudiziaria, l'obbligazione doganale si estingue:

- (a) nei confronti di tutti i debitori:
 - (i) con il pagamento dell'importo del dazio;
 - (ii) quando, riguardo alle merci dichiarate per una regime doganale che comporta l'obbligo di pagare i dazi, la dichiarazione doganale viene invalidata,
 - (iii) quando le merci soggette ai dazi all'importazione od all'esportazione sono sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate, distrutte o abbandonate all'Erario, o sono perse irreparabilmente per un motivo inerente alla natura stessa delle merci o in seguito a caso fortuito o forza maggiore;

In caso di sequestro o di confisca delle merci, per le esigenze della legislazione penale applicabile alle infrazioni doganali, l'obbligazione doganale è tuttavia considerata esistente quando la legislazione penale di uno Stato membro preveda che i dazi doganali costituiscono la base per la determinazione di sanzioni o qualora l'esistenza di un'obbligazione doganale costituisca la base per procedimenti penali;
- (b) nei confronti dei beneficiari di una decisione di sgravio, con la decisione di sgravare l'importo del dazio.

2. Un'obbligazione doganale sull'importazione si estingue anche quando la persona interessata provi che:

- (a) il mancato adempimento alle disposizioni doganali non ha prodotto effetti significativi sul buon funzionamento del regime interessato o del regime che si intende accordare in virtù della dichiarazione doganale, a condizione che la mancanza che determina il sorgere dell'obbligazione doganale non costituisca un tentativo di frode e che tutte le formalità necessarie a regolarizzare la situazione delle merci siano successivamente eseguite.
- (b) la scomparsa delle merci o l'inadempimento degli obblighi nascenti dalle disposizioni doganali in conseguenza della distruzione totale o della perdita irrimediabile delle stesse, deriva dalla natura medesima delle merci o da circostanze imprevedibili o forza maggiore, ovvero con l'autorizzazione dell'autorità doganale; le merci sono considerate come irrimediabilmente perse qualora siano inutilizzabili per chiunque;
- (c) sono decorsi i termini per il trattamento tariffario favorevole in ragione della natura o dell'utilizzazione per fini particolari delle merci o in esonero totale o parziale dai dazi all'importazione, ai sensi degli articoli 25 (3) (f), da 108 a 112, 147 e da 155 a 157, a condizione che la mancanza che determina il sorgere dell'obbligazione doganale non costituisca un tentativo di frode;
- (d) le merci immesse in libera pratica con dazio all'importazione ridotto o nullo a motivo della loro utilizzazione per fini particolari sono state esportate con il permesso dell'autorità doganale;
- (e) nei confronti dei debitori il cui comportamento non implica un tentativo di frode:
 - (i) quando l'obbligazione è sorta ai sensi dell'articolo 46 e viene fornita la prova, con soddisfazione dell'autorità doganale, che la merce non è stata usata ed esportata dal territorio doganale;
 - (ii) quando l'obbligazione è sorta ai sensi dell'articolo 46 e la persona interessata ha contribuito attivamente alla lotta contro la frode, in particolare nei casi in cui è stata eseguita una consegna controllata per facilitare l'identificazione dei criminali. Le condizioni e la procedura in base alla quale tale disposizione è applicabile sono determinati secondo la procedura del comitato.

3. Quando, in conformità con il paragrafo (2) (b), si ritiene che non sorga più alcuna obbligazione doganale per una merce immessa in libera pratica fruendo di un dazio all'importazione ridotto o nullo a motivo della sua utilizzazione per fini particolari, i rottami e residui derivanti da tale distruzione sono considerati merci non comunitarie.

TITOLO IV

INGRESSO DELLA MERCE NEL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITA'

CAPITOLO 1

DICHIARAZIONE PRECEDENTE ALL'ARRIVO

Obbligo di depositare una dichiarazione sommaria

Articolo 73

1. Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità, con l'eccezione delle merci trasportate su mezzi di trasporto che passano solo attraverso le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale della Comunità senza subire arresti all'interno di esso, devono essere coperte da una dichiarazione sommaria.

2. La dichiarazione sommaria deve essere depositata prima che la merce venga introdotta nel territorio doganale comunitario.

3. *La procedura del comitato è utilizzata per stabilire:*
- *il termine entro il quale la dichiarazione doganale o una dichiarazione sommaria deve essere depositata prima che la merce venga introdotta nel territorio doganale comunitario;*
 - *le regole per le eccezioni e le variazioni al termine suddetto e*
 - *le condizioni in base alle quali è consentito di rinunciare o di adattare il requisito della dichiarazione sommaria; e*
 - *il luogo presso il quale la dichiarazione sommaria va depositata o resa disponibile,*

in base a particolari circostanze e con riferimento a determinati tipi di traffici di merci, modalità di trasporto od operatori economici o quando gli accordi internazionali prevedono disposizioni speciali di sicurezza.

Formulario, deposito e persona responsabile

Articolo 74

1. *Un insieme di elementi ed un formulario comune per la dichiarazione sommaria, contenenti i particolari necessari per l'analisi dei rischi e la corretta applicazione dei controlli doganali, soprattutto per scopi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, sono determinati secondo la procedura del comitato, utilizzando, se del caso, standard e prassi commerciali internazionali.*

2. *La dichiarazione sommaria va depositata utilizzando un procedimento informatico. Le informazioni commerciali, portuali o di trasporto possono essere utilizzate, a condizione che contengano i particolari necessari.*

Le autorità doganali possono accettare dichiarazioni sommarie cartacee in circostanze eccezionali, a condizione che venga applicato lo stesso livello di gestione rischi applicato alle dichiarazioni sommarie fatte utilizzando un procedimento informatico.

3. *La dichiarazione sommaria deve essere depositata dalla persona che introduce le merci, o che assume la responsabilità del trasporto delle stesse nel territorio doganale della Comunità.*

4. *Nonostante gli obblighi del soggetto descritto nel paragrafo (3), la dichiarazione sommaria può essere depositata al suo posto da:*

- (a) l'importatore, il destinatario delle merci od altra persona nel cui nome o conto la persona citata nel paragrafo 3 agisce; oppure*
- (b) da chiunque sia in grado di presentare o far presentare le merci in questione all'ufficio doganale competente; o*
- (c) un rappresentante di una delle persone citate nel paragrafo 3 o nel paragrafo 4 (a) o (b).*

5. *Se necessario, l'autorità doganale informa colui che ha depositato la dichiarazione sommaria di spedizioni che possono comportare particolari rischi di ordine pubblico o sicurezza pubblica.*

6. *La persona citata nei paragrafi (3) e (4), a sua richiesta, è autorizzata a modificare uno o più particolari della dichiarazione sommaria dopo che è stata depositata. Tuttavia, nessuna correzione è possibile dopo che le autorità doganali:*

- (a) hanno informato la persona che ha depositato la dichiarazione sommaria che intendono procedere all'esame delle merci; oppure,*
- (b) hanno stabilito che i particolari nelle domande sono errati; oppure,*
- (c) hanno consentito la rimozione delle merci.*

Dichiarazione doganale sostitutiva di dichiarazione sommaria

Articolo 75

1. *L'ufficio doganale di entrata può rinunciare al deposito di una dichiarazione sommaria riguardo quelle merci per cui viene depositata una dichiarazione doganale prima della scadenza del termine stabilito nell'articolo 73 (2) o (3). In tal caso, la dichiarazione doganale deve contenere almeno i particolari necessari per la dichiarazione sommaria ed avrà la condizione di una dichiarazione sommaria fin da quando la prima è accettata, in conformità con l'articolo 92.*

CAPITOLO 2

ARRIVO DELLE MERCI

Sezione 1

Introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità

Vigilanza doganale

Articolo 76

1. *Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità sono soggette, fin dal momento della loro introduzione, a vigilanza doganale. Esse possono essere assoggettate ai controlli doganali secondo le disposizioni vigenti.*

2. *Esse resteranno soggette a tale vigilanza per il tempo necessario a determinare la loro posizione doganale. Le merci non comunitarie rimarranno sotto vigilanza doganale fino a che la loro posizione non è cambiata, o che non vengano esportate o distrutte. Fatto salvo l'articolo 146, una volta che la loro posizione è stata stabilita le merci comunitarie non vanno assoggettate a vigilanza doganale.*

3. *Sulle merci sotto controllo doganale, in qualunque momento, con il permesso delle autorità doganali possono essere effettuati esami o prelevati campioni, per determinare la loro classificazione tariffaria, il valore doganale o la posizione.*

4. *Le merci non sono sottratte alla vigilanza doganale fino a quando non ne viene concesso il rilascio da parte dell'autorità doganale.*

Conduzione in un luogo appropriato

Articolo 77

1. *Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità devono essere condotte, senza indugio dalla persona che le ha introdotte nella Comunità seguendo, se del caso, il percorso indicato dalle autorità doganali ed in conformità con le loro istruzioni:*

(a) *all'ufficio doganale indicato dalle autorità doganali o in altro luogo designato od autorizzato da dette autorità; oppure,*

(b) *in una zona franca, se l'introduzione in tale zona deve essere effettuata direttamente:*

- *per via marittima od aerea, oppure*

- *su strada, senza passare attraverso un'altra parte del territorio doganale della Comunità, quando trattasi di zona franca contigua alla frontiera terrestre fra uno stato membro e un paese terzo.*

2. *Chiunque provveda al trasporto delle merci dopo che queste sono state introdotte nel territorio doganale della Comunità, in particolare dopo il trasbordo, diventa responsabile dell'esecuzione dell'obbligo di cui al paragrafo 1.*

3. *Le merci che, sebbene si trovino ancora fuori del territorio doganale della Comunità, possono essere sottoposte ai controlli doganali in virtù delle disposizioni in vigore, sono trattate allo stesso modo delle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità.*

4. *Il paragrafo 1 (a) non osta all'applicazione delle disposizioni in vigore in materia di traffico postale, traffico turistico e frontaliero, a condizione che le possibilità di vigilanza e di controllo doganale non siano in conseguenza di ciò compromessi.*

5. *I paragrafi da 1 a 4 e gli articoli che vanno dal 73 al 75 e dal 78 a 81 non si applicano alle merci che hanno lasciato temporaneamente il territorio doganale della Comunità circolando tra due punti del medesimo per via marittima o aerea, a condizione che il trasporto sia stato effettuato in linea diretta mediante aereo o nave di linea regolare senza scalo al di fuori del territorio doganale della Comunità.*

6. *Il paragrafo 1 non si applica alle merci che si trovano a bordo di navi o aeromobili che attraversano il mare territoriale o lo spazio aereo del territorio doganale della Comunità senza essere diretti in un porto o in un aeroporto situato in tale territorio.*

Conduzione sotto particolari circostanze

Articolo 78

1. *Qualora, per caso fortuito o per forza maggiore, non si possa adempiere all'obbligo stabilito all'articolo 79 (1), la persona tenuta a tale adempimento o chiunque altro agisca in sua vece, informa senza ritardo le autorità doganali di questa situazione. Quando il caso fortuito o la forza maggiore non abbiano provocato la perdita totale delle merci, l'autorità doganale deve essere informata della luogo preciso in cui si trovano.*

2. *Quando, per un caso fortuito o di forza maggiore, una nave o un aeromobile di cui all'articolo 79 (6) è costretta a fare scalo o sostare temporaneamente nel territorio doganale della comunità senza poter rispettare l'obbligo stabilito nell'articolo 79 (1), la persona che ha introdotto la nave o l'aeromobile nel territorio doganale della Comunità o chiunque agisca in sua vece, informa senza indugio le autorità doganali della situazione.*

3. *L'autorità doganale stabilisce le misure da osservare per consentire la vigilanza doganale delle merci di cui al paragrafo 1, nonché di quelle situate a bordo della nave o dell'aeromobile, conformemente a quanto specificato nel paragrafo 2 per garantire, all'occorrenza, che vengano inviate successivamente ad un ufficio doganale od altro luogo da essa designato od autorizzato.*

Sezione 2

Presentazione in dogana delle merci

Articolo 79

1. *Le merci che, ai sensi dell'articolo 77 (1), fanno ingresso nel territorio doganale della Comunità, devono essere presentate in dogana da colui che le ha introdotte in quel territorio o, se del caso, dalla persona che provvede al loro trasporto ad introduzione avvenuta, con l'eccezione dei mezzi di trasporto che passano soltanto per le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale senza subire arresti all'interno di questo territorio. La persona che presenta le merci deve fare riferimento alla dichiarazione sommaria o alla dichiarazione doganale depositata con riferimento ad esse.*

2. *Il paragrafo 1 non osta all'applicazione delle disposizioni in vigore relative alle merci:*

(a) *trasportate dai viaggiatori;*

(b) *vincolate ad un regime doganale senza essere presentate in dogana;*

(c) *traffico postale.*

Sezione 3

Scarico e visita delle merci

Articolo 80

1. *Le merci possono essere scaricate o trasbordate dai mezzi di trasporto sui quali si trovano solo con l'autorizzazione delle autorità doganali e nei posti designati od autorizzati dalle medesime.*

Tuttavia, tale permesso non viene richiesto nel caso vi sia un pericolo imminente che renda necessario lo scarico immediato di tutte o di parte delle merci. In quel caso, le autorità doganali devono essere immediatamente informate.

2. Allo scopo di controllare le merci ed i mezzi di trasporto che le trasportano, le autorità doganali possono in qualunque momento richiedere che le merci vengano scaricate e disimballate.

3. Le merci presentate in dogana non possono essere rimosse dal luogo dove sono state inizialmente poste senza il permesso delle autorità doganali.

Sezione 4

Obbligo di dare una destinazione doganale alle merci non comunitarie

Articolo 81

1. Fatto salvo l'articolo 105, le merci non comunitarie presentate in dogana devono ricevere una destinazione doganale affinché ne avvenga lo svincolo.

2. Eccetto nel caso in cui la merce è stata immediatamente vincolata ad un regime doganale specifico per il quale sia stata accettata una dichiarazione doganale, o nel qual caso le merci vengono assoggettate alla vigilanza doganale adeguata a quel regime, le merci non comunitarie presentate alle dogane ed accettate verranno considerate, in conformità con l'articolo 135, sotto procedura doganale di magazzino.

3. Senza pregiudizio per l'obbligo stabilito dall'articolo 73 (2) e per le eccezioni o la rinuncia previste dall'articolo 73 (3), quando le merci non comunitarie presentate alle dogane non sono coperte da una dichiarazione sommaria depositata prima del loro arrivo, la dichiarazione sommaria va depositata immediatamente, in conformità con l'articolo 74.

Sezione 5

Merci che hanno circolato in regime di transito

Esonero per le merci che arrivano sotto il regime di transito

Articolo 82

L'articolo 77, con l'eccezione del paragrafo 1 (a), e gli articoli da 79 a 81 non si applicano al momento dell'introduzione nel territorio doganale della Comunità di merci già vincolate ad un regime di transito.

Disposizioni applicabili alle merci non comunitarie dopo che si è concluso un regime di transito

Articolo 83

Non appena le merci non comunitarie che:

- sono state introdotte nel territorio doganale della Comunità in regime di transito, oppure
- hanno circolato in regime di transito

sono state presentate alla dogana presso un ufficio di destinazione nel territorio doganale della Comunità, conformemente con le disposizioni vigenti in materia di transito, si applicano gli articoli 80 e 81.

TITOLO V
REGOLE GENERALI SULLA POSIZIONE ED I REGIMI DOGANALI DELLE MERCI

CAPITOLO 1

POSIZIONE DELLE MERCI

Presunzione della posizione comunitaria

Articolo 84

1. *Tutte le merci nel territorio doganale della Comunità si presume che siano merci comunitarie, a meno che non venga espressamente stabilito che non possiedono tale stato.*
2. *Salvo quanto previsto da questo codice, i casi in cui la presunzione di cui al paragrafo 1 non si applica così come i mezzi tramite i quali può essere determinato lo stato comunitario delle merci sono determinati secondo la procedura del comitato.*

Perdita della posizione doganale

Articolo 85

1. *Le merci comunitarie perdono la loro posizione comunitaria e diventano merci non comunitarie se:*
 - (a) *vengono fatte circolare fuori del territorio doganale della Comunità, nella misura in cui le regole sul transito interno o l'articolo 86 non si applicano;*
 - (b) *sono state poste sotto transito esterno, magazzinaggio o sotto il sistema della sospensione di perfezionamento attivo, nella misura in cui ciò sia consentito dalle disposizioni doganali;*
 - (c) *sono state vincolate ad un regime particolare e siano successivamente abbandonate all'Erario; oppure*
 - (d) *la dichiarazione di immissione in libera pratica è invalidata dopo lo svincolo in conformità con l'articolo 96.*

Merci che lasciano temporaneamente il territorio doganale

Articolo 86

Le condizioni in base alle quali le merci comunitarie possono circolare, senza ricevere una destinazione doganale, da un punto ad un altro all'interno del territorio doganale comunitario e temporaneamente fuori da quel territorio senza alterazione della loro posizione doganale, sono determinate secondo la procedura del comitato.

CAPITOLO 2

UTILIZZAZIONE DEI REGIMI DOGANALI: DIVIETI E RESTRIZIONI

Articolo 87

1. *Salvo che sia stabilito diversamente, le merci possono ricevere, in qualunque momento ed alle condizioni stabilite, una destinazione doganale, indipendentemente dalla loro natura o quantità o dal loro Paese d'origine, di invio o di destinazione.*
2. *Il paragrafo 1 non osta all'applicazione di divieti o restrizioni giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o pubblica sicurezza, di protezione della salute e della vita di persone, animali o piante, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, di tutela della proprietà industriale e commerciale.*

CAPITOLO 3

DICHIARAZIONE DOGANALE

Sezione 1

Disposizioni generali

Dichiarazione, vigilanza delle merci comunitarie

Articolo 88

1. *Le merci destinate ad essere vincolate ad un regime doganale, fatta eccezione per le zone franche, devono essere dichiarate per il regime doganale prescelto.*
2. *Le merci comunitarie dichiarate per un regime doganale, sono poste sotto vigilanza doganale all'atto dell'accettazione della dichiarazione in dogana fino a quando escano del territorio doganale della Comunità o siano abbandonate all'Erario o fino a quando la dichiarazione in dogana sia invalidata.*

Uffici doganali competenti

Articolo 89

Se la normativa doganale non prevede disposizioni particolari, gli Stati membri definiscono la competenza dei vari uffici doganali siti sul loro territorio, tenendo eventualmente conto della qualità delle merci o del regime doganale al quale devono essere vincolate, a condizione che il flusso di traffico interno sia ostacolato o distorto.

Tipi di dichiarazione doganale

Articolo 90

La dichiarazione in dogana deve essere depositata:

- (a) *tramite procedimenti informatici; in tal caso anche i documenti richiesti possono essere presentati o resi disponibili tramite questo meccanismo;*
- (b) *per iscritto ove previsto da un accordo internazionale o dalle disposizioni stabilite secondo la procedura del comitato;*
- (c) *mediante una dichiarazione verbale o altro atto con cui il detentore delle merci manifesta l'intenzione di vincolarle ad un regime doganale, quando tale possibilità venga prevista dalle disposizioni adottate secondo la procedura del comitato.*

Dichiarazione normale

Contenuto, documenti a supporto

Articolo 91

1. *Le dichiarazioni doganali devono corrispondere alle indicazioni stabilite secondo la procedura del comitato. Esse devono essere firmate e contenere tutte le indicazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per cui le merci sono dichiarate.*
2. *I documenti elettronici o scritti richiesti per l'esecuzione delle disposizioni che regolano il regime doganale per cui le merci sono dichiarate, sono a disposizione delle autorità doganali dal momento in cui la dichiarazione viene depositata. Le autorità doganali possono consentire, su richiesta, che i documenti richiesti vengano messi a disposizione dopo lo svincolo delle merci.*

Accettazione

Articolo 92

Le dichiarazioni rispondenti alle condizioni di cui all'articolo 91 sono immediatamente accettate dalle autorità doganali, se le merci a cui si riferiscono si trovano all'interno del territorio doganale della Comunità e sono messe a disposizione per il controllo da parte delle autorità doganali. Disposizioni specifiche possono essere secondo la procedura del comitato.

Dichiarante

Articolo 93

1. *La dichiarazione doganale può essere effettuata da chiunque sia o sarà in grado di presentare o far presentare le merci in questione all'autorità doganale competente, insieme a tutti i documenti la cui presentazione sia necessaria per consentire l'applicazione delle disposizioni che regolano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate.*
2. *Tuttavia,*
 - (a) *quando l'accettazione di una dichiarazione doganale implichi, per una determinata persona, obblighi particolari, la dichiarazione deve essere fatta da tale soggetto o per suo conto;*
 - (b) *il dichiarante deve essere stabilito nel territorio doganale della Comunità.*
3. *Le condizioni in base alle quali si può rinunciare al requisito dello stabilimento nel territorio doganale della Comunità secondala procedura del comitato tenendo conto, in particolare, degli accordi internazionali.*

Rettifica

Articolo 94

1. *Il dichiarante è autorizzato, su sua richiesta, a rettificare una o più indicazioni della dichiarazione dopo l'accettazione di quest'ultima da parte dell'autorità doganale. La rettifica non può avere l'effetto di far diventare oggetto della dichiarazione merci diverse da quelle che ne costituivano l'oggetto iniziale.*

Fatta eccezione per i casi definiti dall'articolo 97 o determinati secondo la procedura del comitato, nessuna rettifica può più essere autorizzata se la richiesta è fatta dopo che l'autorità doganale:

- (a) *ha informato il dichiarante di voler procedere alla visita delle merci, oppure*
- (b) *ha constatato l'inesattezza delle indicazioni date oppure*
- (c) *ha svincolato le merci.*

Invalidamento

Articolo 95

1. *Su richiesta del dichiarante, l'autorità doganale invalida una dichiarazione già accettata quando il dichiarante fornisce la prova che la merce è stata dichiarata per errore per il regime doganale indicato nella dichiarazione o che, in seguito a circostanze particolari, non è più giustificato il vincolo della merce al regime doganale per il quale è stata dichiarata.*

Tuttavia, quando l'autorità doganale ha informato il dichiarante di voler procedere alla visita delle merci, la richiesta d'invalidare la dichiarazione può essere accolta solo dopo tale visita.

2. *Una volta concesso lo svincolo delle merci, la dichiarazione non può più essere invalidata, tranne nei casi definiti conformemente alla procedura del comitato.*
3. *L'invalidazione della dichiarazione non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative o penali in vigore.*

Data di applicazione delle disposizioni doganali

Articolo 96

Salvo disposizioni specifiche contrarie, la data da prendere in considerazione per l'applicazione di tutte le disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate è la data di accettazione della dichiarazione da parte dell'autorità doganale.

Verifica

Articolo 97

1. Per la verifica delle dichiarazioni da essa accettate, l'autorità doganale può:
 - (a) verificare i documenti che formano oggetto della dichiarazione. Le autorità doganali possono chiedere al dichiarante di presentare altri documenti per verificare l'esattezza delle indicazioni contenute nella dichiarazione;
 - (b) esaminare le merci e prelevare campioni per analisi o per un controllo più approfondito.
2. I risultati ottenuti dalle autorità doganali hanno la stessa forza conclusiva negli altri Stati membri in cui un regime doganale coinvolge più di uno Stato membro.

Verifica e campionamento delle merci

Articolo 98

1. Il trasporto delle merci nei luoghi in cui devono essere esaminate, devono essere prelevati i campioni ed essere eseguite tutte le manipolazioni rese necessarie da tale esame o dal prelievo dei campioni, sono effettuate dal dichiarante o sotto la sua responsabilità. Le spese sostenute sono a carico di quest'ultimo.
2. Il dichiarante può essere autorizzato ad assistere alla visita delle merci ed al prelievo dei campioni. Quando lo ritengano opportuno, le autorità doganali possono esigere che il dichiarante sia presente o sia rappresentato al momento in cui le merci vengono esaminate o vengono prelevati i campioni, in modo che questo possa fornire loro l'assistenza necessaria a facilitare sia la visita che il prelievo dei campioni.
3. Se effettuato in conformità con le disposizioni in vigore, il prelievo dei campioni non dà luogo ad alcun risarcimento da parte dell'autorità doganale, ma le spese inerenti all'analisi ed al controllo dei medesimi sono a carico di quest'ultima.

Verifica parziale

Articolo 99

1. Se la visita riguarda solo una parte delle merci oggetto di una medesima dichiarazione, i risultati della visita parziale valgono per tutte le merci comprese in quella dichiarazione.

Tuttavia, il dichiarante può chiedere una visita supplementare delle merci quando ritenga che i risultati della visita parziale non siano validi per il resto delle merci dichiarate. Una volta che le merci sono state svincolate, il dichiarante non può più contestare la rappresentatività del campione.
2. Per l'applicazione del paragrafo 1, quando una dichiarazione riguarda varie merci, gli elementi relativi ad ognuna di esse è considerata costituire una dichiarazione separata.

Risultati della verifica

Articolo 100

1. I risultati della verifica della dichiarazione servono di base per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale al quale le merci sono vincolate. I risultati della verifica hanno la stessa efficacia conclusiva negli altri Stati membri.
2. Quando non si proceda alla verifica della dichiarazione, l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 viene effettuata in base alle indicazioni figuranti nella dichiarazione.

Misure di identificazione

Articolo 101

1. L'autorità doganale adotta, od autorizza gli operatori economici conformemente all'articolo 10 ad adottare, i provvedimenti che consentono di identificare le merci quando tale identificazione sia necessaria per garantire il rispetto delle condizioni del regime doganale per il quale dette merci sono state dichiarate. Le misure di identificazione prese od autorizzate hanno la stessa efficacia conclusiva negli altri Stati membri, laddove una procedura doganale coinvolga più Stati membri.
2. I contrassegni di identificazione apposti sulle merci o sui mezzi di trasporto possono essere rimossi o distrutti solo dalle autorità doganali o, se autorizzati ai sensi dell'articolo 10, dagli operatori economici, a meno che, per un caso fortuito o di forza maggiore, la loro rimozione o distruzione sia indispensabile per garantire l'integrità delle merci o dei mezzi di trasporto.

Svincolo delle merci

Articolo 102

1. Fatto salvo l'articolo 103, quando siano soddisfatte le condizioni per il vincolo delle merci al regime considerato e semprechè le stesse non formino oggetto di divieti o restrizioni, l'autorità doganale concede lo svincolo delle merci non appena le indicazioni contenute nella dichiarazione siano state verificate o accettate senza verifica. Lo stesso avviene nel caso in cui la verifica non possa essere completata entro un ragionevole periodo di tempo e la presenza delle merci in vista di tale verifica non è più necessaria.
2. Più merci coperte da una stessa dichiarazione vengono svincolate in un'unica volta.

Per l'applicazione di questo comma, quando una dichiarazione riguardi due o più merci, le indicazioni relative ad ognuna di esse sono ritenute costituire una dichiarazione separata.

Garanzia

Articolo 103

1. Quando l'accettazione di una dichiarazione doganale determina l'insorgere un'obbligazione doganale, le merci che formano oggetto della dichiarazione non possono essere svincolate fino a che l'obbligazione doganale non sia stata adempiuta o garantita. Tuttavia, fatto salvo il paragrafo 2, questa disposizione non si applica al regime dell'ammissione temporanea in esenzione parziale dei dazi all'importazione.

2. Quando, conformemente alle disposizioni che regolano il regime doganale per cui le merci sono dichiarate, le autorità doganali richiedono la costituzione di una garanzia, tali merci non possono essere svincolate per il regime doganale considerato fino a che garanzia non sia stata costituita.

Sezione 3

Dichiarazione semplificata

Articolo 104

1. Per semplificare, per quanto possibile, sia pure nel rispetto della regolarità delle operazioni, l'espletamento delle formalità e delle procedure, le autorità doganali, alle condizioni da stabilirsi in conformità alla procedura del comitato, consentono all'operatore economico, ai sensi dell'articolo 10, di avere le merci svincolate in base ad una dichiarazione sommaria: tale dichiarazione deve corrispondere alle indicazioni stabilite ai sensi dell'articolo 74 (1).

Le autorità doganali, senza pregiudizio per gli obblighi di legge a carico del dichiarante, possono rinunciare

- alla trasmissione dei dati semplificati di dichiarazione, quando possono accedere a questi direttamente tramite il sistema informatico del dichiarante; e/o
- all'obbligo del dichiarante di presentare le merci in dogana.

2. Fatti salvi i casi che saranno determinati secondo la procedura del comitato, il dichiarante è tenuto a fornire una dichiarazione complementare che può essere di natura globale, periodica o riepilogativa.

La dichiarazione complementare e la dichiarazione semplificata citate nel paragrafo 1 vengono considerate come un atto unico ed indivisibile che produce effetto dalla data di accettazione della dichiarazione semplificata, in conformità con l'articolo 92. Il luogo in cui la dichiarazione complementare va depositata, in conformità con l'autorizzazione, si ritiene debba essere il luogo in cui la dichiarazione doganale è stata depositata.

3. Quando l'applicazione del paragrafo 1 è richiesta per una singola dichiarazione doganale, l'ufficio doganale al quale la dichiarazione è stata presentata può concedere un permesso senza che un'autorizzazione sia stata concessa.

CAPITOLO 4

DISPOSIZIONE DELLE MERCI

Articolo 105

1. Quando le circostanze lo richiedono, le autorità doganali possono procedere alla distruzione delle merci presentate in dogana, informandone di conseguenza il detentore. Le spese per la distruzione delle merci sono a carico di quest'ultimo.

2. Le autorità doganali prendono ogni misura necessaria, compreso la confisca, la vendita o la distruzione per regolarizzare la situazione di merci che:

- (a) sono state introdotte illegalmente nel territorio doganale della Comunità o sono state sottratte alla sorveglianza doganale,
- (b) non possono essere svincolate perché:
 - non è stato possibile intraprendere o proseguire la visita delle merci nei termini stabiliti dall'autorità doganale per motivi imputabili al dichiarante; oppure
 - non sono stati resi disponibili i documenti alla cui presentazione è subordinato il vincolo o lo svincolo dal regime doganale richiesto; oppure
 - i pagamenti da effettuare o le garanzie da costituire con riferimento ai dazi all'importazione od all'esportazione non possono, a seconda della circostanza, essere effettuati o costituiti entro i termini stabiliti; oppure
 - sono soggette a divieti, restrizioni od a rischi di sicurezza;
- (c) non sono state rimosse entro un termine ragionevole dopo il loro svincolo;
- (d) dopo il loro svincolo, si sia scoperto che non erano state rispettate le condizioni per tale svincolo; oppure
- (e) sono state abbandonate all'Erario. Le merci non comunitarie possono essere abbandonate all'Erario dal detentore delle merci o, se del caso, dal titolare della procedura.

3. L'abbandono non deve comportare alcuna spesa per il pubblico Erario. Il detentore delle merci o, se del caso, il titolare della procedura, sopporta i costi della distruzione o dell'eliminazione delle merci.

4. Ulteriori dettagli per la disposizione delle merci possono essere determinati secondo la procedura del comitato.

TITOLO VI
IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA

Scopo

Articolo 106

L'immissione in libera pratica conferisce alle merci non comunitarie la posizione doganale di merci comunitarie.

Essa implica l'applicazione delle misure di politica commerciale, allorchè non siano state applicate in una precedente fase, l'espletamento delle altre formalità stabilite per l'importazione delle merci, nonché l'applicazione dei dazi legalmente dovuti, quali il dazio all'importazione e, come stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di IVA ed accise, l'imposta sul valore aggiunto sulle importazioni e le accise.

Facilitazioni nel calcolo dei dazi

Articoli 107

Quando una spedizione si compone di merci di diversa classificazione tariffaria ed il trattamento di ciascuna di esse secondo la propria classificazione comporti, per la compilazione della dichiarazione, attività e spese sproporzionate rispetto all'importo dei dazi all'importazione da riscuotere, l'autorità doganale può accettare, su richiesta del dichiarante, che l'intera spedizione venga tassata secondo la classificazione tariffaria della merce soggetta al dazio all'importazione più alto.

TITOLO VII
ESONERO DAI DAZI ALL'IMPORTAZIONE

CAPITOLO 1
MERCE IN REINTRODUZIONE

Scopo

Articolo 108

1. Le merci comunitarie che, dopo essere state esportate fuori del territorio doganale della Comunità vi sono reintrodotte e immesse in libera pratica entro tre anni, sono esentate dai dazi all'importazione, a richiesta dell'interessato.

Tuttavia:

- il termine di tre anni può essere superato per tener conto di circostanze speciali;
- se, anteriormente alla loro esportazione dal territorio doganale della Comunità, le merci in reintroduzione erano state immesse in libera pratica col beneficio di un dazio all'importazione ridotto o nullo a motivo della loro utilizzazione per fini particolari, l'esenzione di cui al paragrafo 1 può essere accordata soltanto qualora esse siano utilizzate nuovamente per gli stessi fini.

Se dette merci non sono utilizzate per gli stessi fini, l'importo dei dazi all'importazione cui sono soggette viene ridotto dell'importo eventualmente riscosso all'atto della prima immissione in libera pratica. Se quest'ultimo importo è superiore a quello risultante dall'immissione in libera pratica delle merci in reintroduzione, non viene concesso alcun rimborso.

2. L'esenzione dai dazi di importazione di cui al paragrafo 1 non è concessa per:

- (a) le merci esportate dal territorio doganale comunitario nel quadro del regime di perfezionamento passivo, a meno che tali merci non si trovino nello stato in cui sono state esportate;
- (b) merci che sono state oggetto di una misura comunitaria che ne impone l'esportazione fuori dal territorio doganale della Comunità. I casi e le condizioni in cui si può derogare a tale disposizione sono stabiliti secondo la procedura del comitato.

3. Quando le merci comunitarie sono state vincolate ad uno dei regimi citati all'articolo 85 e sono successivamente immesse in libera pratica, si applica il paragrafo 1, in quanto compatibile

Trattamento delle merci fuori del territorio comunitario

Articolo 109

L'esenzione dai dazi all'importazione di cui all'articolo 108 è concessa unicamente se le merci sono reintrodotte nello stato in cui sono state esportate. I casi e le condizioni in cui si può derogare a tale condizione sono stabiliti secondo la procedura del comitato.

Merci precedentemente vincolate al regime di perfezionamento attivo

Articolo 110

1. Gli articoli 108 e 109 si applicano in quanto compatibili ai prodotti compensatori vincolati a regime di perfezionamento attivo prima di essere esportati dal territorio doganale comunitario.

2. Su richiesta del dichiarante e se questi presenta le informazioni necessarie, l'importo dei dazi all'importazione è determinato in base alle regole applicabili nel quadro del regime di perfezionamento attivo.

3. L'esenzione dai dazi all'importazione di cui all'articolo 108 non è concessa per i prodotti compensatori ottenuti da merci equivalenti in regime di perfezionamento attivo che sono stati esportati prima dell'importazione delle merci importate (esportazione originaria), a meno che non venga assicurato che nessuna merce importata è vincolata alla procedura del regime di perfezionamento attivo.

CAPITOLO 2

PRODOTTI DELLA PESCA MARITTIMA ED ALTRI PRODOTTI ESTRATTI DAL MARE

Articolo 111

1. Fatto salvo l'articolo 27 (1), sono esonerati dai dazi all'importazione in caso di immissione in libera pratica:

- (a) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare territoriale di un Paese terzo da navi immatricolate o registrate in uno Stato membro e battenti bandiera di tale Stato;
- (b) i prodotti ottenuti a partire dai prodotti di cui alla lett. (a) a bordo di navi-officina che soddisfano le condizioni stabilite in quel comma.

2. Le modalità di dettaglio sugli effetti di tale disposizione sono determinate secondo la procedura del comitato.

CAPITOLO 3

ESENZIONE DAI DAZI DI IMPORTAZIONE PER CIRCOSTANZE SPECIALI

Articolo 112

I casi in cui e le condizioni in base alle quali è concessa l'esenzione dei dazi all'importazione per speciali circostanze, quando le merci sono immesse in libera pratica, sono determinati secondo la procedura del comitato, tenendo conto di:

- *accordi internazionali,*
- *la condizione dell'interessato,*
- *la natura delle merci, e*
- *l'uso particolare delle merci.*

TITOLO VIII
REGIMI PARTICOLARI

CAPITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Definizioni

Articolo 113

1. Questo Titolo ha per oggetto i seguenti regimi particolari:
- transito (transito interno ed esterno);
 - magazzinaggio (custodia temporanea, deposito doganale e zone franche);
 - uso specifico (ammissione temporanea ed uso particolare); e
 - perfezionamento (attivo e passivo).

2. "Merci equivalenti" sono le merci comunitarie immagazzinate, utilizzate o trasformate al posto od insieme alle merci vincolate ad una procedura particolare. A meno che sia diversamente stabilito dalle disposizioni determinate secondo la procedura del comitato, le merci equivalenti devono avere lo stesso codice di nomenclatura combinata a otto cifre, essere della stessa qualità commerciale e possedere le stesse caratteristiche tecniche delle merci vincolate ad una procedura particolare.

Sotto il perfezionamento passivo, "merci equivalenti" sono le merci non comunitarie che sono trasformate al posto di merci comunitarie vincolate a perfezionamento passivo.

Richiesta ed autorizzazione

Articolo 114

1. Il ricorso ad un regime specifico, fatta eccezione per il transito, la custodia temporanea e le zone franche, e/o l'uso dei luoghi di custodia per la custodia temporanea o il deposito doganale delle merci, è subordinato ad una autorizzazione da parte delle autorità doganali.

2. A meno che non sia stabilito diversamente dalle disposizioni doganali, l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa soltanto:

- ai soggetti stabiliti nel territorio doganale della Comunità, fatta eccezione per il regime di temporanea ammissione, nel qual caso i soggetti devono essere stabiliti all'esterno del territorio doganale comunitario;
- ai soggetti che offrono tutte le garanzie necessarie per l'ordinato svolgimento delle operazioni e, nei casi in cui un'obbligazione doganale o fiscale può essere sorta per le merci vincolate ad una procedura determinata, forniscono una garanzia ai sensi dell'articolo 35.
- nei casi di temporanea ammissione o perfezionamento attivo, la persona che utilizza le merci o dispone del loro uso o che esegue o dispone che vengano eseguite operazioni di trasformazione sulle merci;
- se l'autorità doganale può garantire la sorveglianza ed il controllo del/i regime/i senza oneri amministrativi sproporzionati rispetto alle necessità economiche del regime stesso; e
- quando gli interessi essenziali dei produttori comunitari non subiscano un pregiudizio a seguito del rilascio di un'autorizzazione al regime di perfezionamento attivo o passivo o di temporanea ammissione.

3. La richiesta di autorizzazione va presentata all'autorità doganale designata per il luogo in cui è tenuta la contabilità principale del richiedente, per facilitare i controlli basati sulla verifica del/i regime/i specifico/i. Le deroghe a questa regola possono essere determinate secondo la procedura del comitato.

4. Le condizioni in base alle quali è consentito l'uso di uno o più regimi particolari, sono precisate nell'autorizzazione.

5. Le condizioni e le modalità in base alle quali sono concesse le autorizzazioni che riguardano amministrazioni doganali diverse (autorizzazione singola) o relative all'utilizzazione di più di un regime specifico (autorizzazione integrata) sono determinate in conformità alla procedura del comitato.

6. Quando l'autorità doganale competente ritiene che gli interessi essenziali dei produttori comunitari possano subire un pregiudizio a seguito del rilascio di un'autorizzazione al regime di perfezionamento attivo o passivo o di temporanea ammissione, l'esame delle condizioni economiche ha luogo secondo la procedura del comitato.

7. Il titolare dell'autorizzazione informa l'autorità doganale di tutti i fatti sopravvenuti alla concessione dell'autorizzazione che possano avere un'incidenza sul mantenimento od il contenuto di quest'ultima.

Contabilità di magazzino

Articolo 115

1. Tranne nel caso del regime di transito, il titolare dell'autorizzazione o del regime e tutti coloro che svolgono un'attività di magazzinaggio, lavorazione, trasformazione oppure di vendita od acquisto di merci in una zona franca, ha l'obbligo di tenere una contabilità di magazzino nella forma approvata dalle autorità doganali. Le scritture devono consentire all'autorità doganale di vigilare e di effettuare controlli sul regime, con particolare riguardo all'identificazione delle merci vincolate ad un regime specifico e la loro posizione doganale e la loro circolazione.

2. La deroga dall'obbligo di tenere una contabilità di magazzino può essere determinata secondo la procedura del comitato.

Fine dello svincolo da un regime

Articolo 116

1. Nel caso di transito, il regime:

- ha fine e gli obblighi del titolare (principale) dello stesso sorgono quando le merci vincolate a tale regime ed i dati richiesti sono presentati in dogana all'ufficio doganale di destinazione conformemente alle disposizioni del regime in questione; e
- è svincolato dall'autorità doganale, quando questa è in grado di stabilire, in base ad un confronto tra i dati disponibili presso l'ufficio di partenza e di quelli disponibili presso l'ufficio doganale di destinazione, che la procedura si è conclusa correttamente.

Nei casi diversi dal transito, un regime particolare si conclude o è appurato quando le merci ad esso vincolate o i prodotti compensatori ricevono una nuova destinazione doganale, fatta eccezione per i casi in cui non è previsto un regime successivo. Ciò include, quando applicabile, l'assegnazione ad un regime doganale allo scopo di esigere il rimborso dei dazi di importazione dopo il perfezionamento attivo (sistema di rimborso), o di ottenere l'esonero totale o parziale dai dazi all'importazione per l'immissione in libera pratica a seguito di perfezionamento passivo.

2. Le autorità doganali adottano tutte le misure necessarie a regolarizzare la situazione delle merci rispetto alle quali non è avvenuto lo svincolo di un regime alle condizioni prescritte.

Trasferimento di diritti e di obblighi

Articolo 117

Fatta eccezione per il regime di transito, i diritti e gli obblighi del titolare di una procedura riguardo alle merci che sono state vincolate ad un regime particolare, nelle circostanze stabilite dall'autorità doganale, possono essere trasferiti successivamente ad altre persone che rispondono alle condizioni stabilite per la procedura in questione.

Circolazione della merce

Articolo 118

Le merci collocate sotto deposito doganale, ammissione temporanea, sospensione del regime di perfezionamento attivo, od uso particolare, possono essere trasferite in posti diversi nel territorio doganale della Comunità in base alle disposizioni determinate secondo la procedura del comitato.

Quando le merci sono trasferite ad un ufficio doganale di uscita in vista della loro uscita dal territorio doganale comunitario, si applicano le disposizioni che regolano l'esportazione delle merci.

Forme usuali di manipolazione delle merci

Articolo 119

1. Le merci vincolate al regime di magazzinaggio, di trasformazione o d'uso possono formare oggetto, senza autorizzazione, di manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione, a migliorarne la presentazione o la qualità commerciabile o a prepararne la distribuzione o la rivendita.

Merci equivalenti

Articolo 120

1. Secondo i paragrafi 2 e 5 ed a condizione della corretta esecuzione del regime, in specie riguardo la vigilanza doganale, l'autorità doganale garantisce che:

- (a) le merci equivalenti sotto un regime particolare diverso dal transito e di custodia temporanea possano essere utilizzate;
- (b) che i prodotti compensatori ottenuti da merci equivalenti siano esportati prima che vengano importate le merci vincolate al sistema di sospensione del regime di perfezionamento attivo (esportazione anteriore di merci equivalenti).
- (c) che i prodotti compensatori ottenuti da merci equivalenti siano esportati prima che vengano importate le merci vincolate al sistema di sospensione del regime di perfezionamento passivo (importazione anteriore di merci equivalenti).

2. Quando si applica il paragrafo 1, le merci vincolate al regime sono considerate ai fini di dogana come merci equivalenti, e queste ultime nella posizione di merci vincolate al regime.

3. Il ricorso all'uso di merci equivalenti non è consentito:

- in connessione alle forme usuali di manipolazione come definite dall'articolo 119; oppure
- se tale uso conduce ad un vantaggio ingiustificato, in termini di dazi all'importazione.

4. Quando si applica il paragrafo 1 (b) ed i prodotti compensatori sono soggetti a dazi all'esportazione se non vengono esportati nel contesto di una procedura di perfezionamento, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a fornire una garanzia per garantire il pagamento di tali dazi, se l'importazione delle merci non comunitarie non dovesse essere effettuata nel termine stabilito.

5. L'utilizzazione delle merci equivalenti sotto il regime di importazione temporanea deve essere autorizzata dalle autorità doganali solo nei casi determinati secondo la procedura del comitato.

Disposizioni attuative

Articolo 121

Le modalità di funzionamento delle procedure particolari, quelle di semplificazione e quelle che mirano ad evitare l'elusione delle misure di politica commerciale od agricola, sono determinate secondo la procedura del comitato, tenendo conto degli obblighi internazionali della Comunità e dei suoi Stati membri.

Sezione 1
Transito esterno

Scopo

Articolo 122

1. *Il regime di transito esterno consente la circolazione di merci comunitarie da una località all'altra all'interno del territorio doganale della Comunità:*
 - (a) *senza che siano soggette a dazi all'importazione, all'imposta sul valore aggiunto ed alle accise, come previsto dalle disposizioni vigenti in materia di IVA ed accise, nè alle misure di politica commerciale, quando non si riferiscono all'ingresso nel territorio doganale della Comunità;*
 - (b) *che sono state vincolate a tale regime come merci comunitarie, nei casi ed alle condizioni determinate secondo la procedura del comitato o dalla legislazione comunitaria che disciplina specifici settori.*
2. *La circolazione di cui al paragrafo 1 viene effettuata:*
 - (a) *in base al regime di transito comunitario esterno; oppure*
 - (b) *in base a carnets TIR (convenzione TIR) semprechè:*
 - (1) *essa sia iniziata o debba concludersi all'esterno del territorio doganale della Comunità; oppure*
 - (2) *riguardi spedizioni di merci che devono essere scaricate nel territorio doganale della Comunità e che sono trasportate assieme a merci da scaricare in un Paese terzo; oppure*
 - (3) *sia effettuata da una località all'altra nel territorio doganale della Comunità attraverso il territorio di un Paese terzo;*
 - (c) *in base a carnets ATA (convenzione ATA) utilizzati come documenti di transito; oppure*
 - (d) *in base al manifesto renano (articolo 9 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno); oppure*
 - (e) *in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione fra gli Stati che hanno aderito al Trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951; oppure*
 - (f) *a mezzo posta (compresi i pacchi postali), come stabilito e regolato dalle leggi vigenti dell'Unione Postale Universale, quando spedita da o verso i titolari dei diritti e degli obblighi stabiliti a norma di tali leggi.*
3. *Il regime di transito esterno si applica fatte salve le disposizioni specifiche applicabili alla circolazione di merci vincolate a regime di magazzinaggio doganale, al sistema della sospensione del regime di perfezionamento attivo od all'ammissione temporanea.*

Merci che attraversano il territorio di uno Stato terzo

Articolo 123

Il regime di transito comunitario esterno si applica alle merci che attraversano un territorio all'esterno della Comunità solo se:

- (a) *tale possibilità è prevista da un accordo internazionale o*
- (b) *l'attraversamento di tale paese terzo si effettui in base ad un titolo di trasporto unico emesso nel territorio doganale della Comunità; in questo caso l'effetto di tale regime è sospeso nel territorio del paese terzo.*

Obblighi del titolare del regime di transito esterno comunitario

Articolo 124

1. *L'obbligato principale è il titolare del regime di transito comunitario esterno, tenuto a:*
 - (a) *presentare le merci all'ufficio doganale di destinazione intatte, nel termine prescritto e con il dovuto rispetto delle misure di identificazione adottate dalle autorità doganali;*
 - (b) *rispettare le disposizioni doganali concernenti il regime; e*
 - (c) *fornire una garanzia per assicurare il pagamento di qualunque obbligazione doganale o fiscale, nonchè di altre spese che possono sorgere con riferimento alle merci, fatta eccezione per il caso in cui le disposizioni doganali lo esonerino da questo requisito.*
2. *Nonostante gli obblighi del titolare della procedura al paragrafo 1, anche uno spedizioniere o un destinatario che accetti le merci sapendo che sono soggette al regime del transito esterno comunitario, sono tenuti a presentarle intatte all'ufficio doganale di destinazione nel termine fissato ed a rispettare le misure di identificazione adottate dalle autorità doganali.*

Sezione 2

Transito interno

Scopi del regime di transito interno

Articolo 125

1. *Il regime di transito interno consente, alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 4, che le merci comunitarie circolino da una località all'altra all'interno del territorio doganale della Comunità, con attraversamento del territorio di un Paese terzo, senza alcun cambiamento della loro posizione doganale.*
2. *La circolazione di cui al paragrafo 1 può essere effettuata:*
 - (a) *in base al regime di transito comunitario interno, purchè tale possibilità si prevista nel quadro di un accordo internazionale;*
 - (b) *in base a carnets TIR (convenzione TIR);*
 - (c) *in base a carnets ATA (convenzione ATA) utilizzati come documenti di transito;*
 - (d) *in base al manifesto renano (articolo 9 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno);*
 - (e) *in base al formulario 302 previsto nel quadro della Convenzione fra gli Stati che hanno aderito al Trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmato a Londra il 19 giugno 1951, oppure*
 - (f) *a mezzo posta (compresi i pacchi postali), come stabilito e regolato dalle leggi vigenti dell'Unione Postale Universale, quando spedita da o verso i titolari dei diritti e degli obblighi stabiliti a norma di tali leggi.*
3. *Nel caso di cui al paragrafo 2 (a), l'articolo 124 si applica in quanto compatibile.*
4. *Nei casi di cui al paragrafo 2, da (b) a (f) le merci conservano la loro posizione doganale solo a condizione che tale posizione sia stabilita alle condizioni e nella forma prevista dalle disposizioni adottate secondo la procedura del comitato.*
5. *Il regime di transito comunitario interno si applica là dove la legislazione comunitaria ne preveda l'espressa applicazione.*

CAPITOLO 3

MAGAZZINAGGIO

Sezione 1

Disposizioni comuni

Scopo

Articolo 126

1. *Il regime di magazzinaggio permette l'immagazzinamento delle merci non comunitarie:*
 - (a) *senza che tali merci siano soggette a dazi di importazione, all'imposta sul valore aggiunto e le accise, come previsto dalle disposizioni vigenti in materia di IVA ed accise, né alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non si riferiscono all'ingresso nel territorio della Comunità;*
 - (b) *che sono state vincolate a tale regime come merci comunitarie, nei casi ed alle condizioni determinate secondo la procedura del comitato o dalla legislazione comunitaria che disciplina specifici settori.*

Responsabilità del titolare dell'autorizzazione/procedura

Articolo 127

1. *Il titolare dell'autorizzazione ha la responsabilità:*
 - (a) *di garantire che le merci sotto custodia temporanea o deposito doganale non siano sottratte alla vigilanza doganale;*
 - (b) *di rispettare gli obblighi risultanti dall'immagazzinamento delle merci formano oggetto di custodia temporanea o di deposito doganale; e*
 - (c) *di osservare talune condizioni particolari specificate nell'autorizzazione per il deposito doganale o per il funzionamento delle facilitazioni di magazzinaggio.*
2. *In deroga al paragrafo 1, quando l'autorizzazione riguarda un deposito doganale pubblico, essa può prevedere che la responsabilità di cui ai paragrafi 1(a) e/o (b) incomba esclusivamente sul titolare del regime (depositante). In tal caso l'autorità doganale può richiedere al titolare della procedura di fornirle una garanzia al fine di assicurare il pagamento di ogni obbligazione doganale e fiscale che può sorgere.*
3. *Il titolare del regime è sempre responsabile dell'osservanza degli obblighi risultanti dal vincolo delle merci al regime di custodia temporanea o di deposito doganale.*

Periodo di svincolo e rimozione temporanea

Articolo 128

1. *Non esiste limite di tempo al periodo in cui le merci possono rimanere vincolate al regime di magazzinaggio.*
2. *Tuttavia, in casi eccezionali, l'autorità doganale può fissare una termine entro cui deve avvenire lo svincolo da tale procedura.*
3. *Quando le circostanze lo giustificano, le merci vincolate al regime di deposito doganale possono essere temporaneamente rimosse dal deposito doganale. Tale rimozione deve, fatta eccezione per il caso*

di forza maggiore, essere autorizzata in anticipo dall'autorità doganale, che stabilisce le condizioni in base alle quali ciò può avvenire.

Custodia temporanea

Articolo 129

1. Le merci non comunitarie:
 - che entrano nel territorio doganale della Comunità; oppure
 - per le quali si è concluso il regime di transito esterno; oppure
 - che entrano da una zona franca,

salvo non venga fatta una dichiarazione diversa in dogana, si ritiene che siano state dichiarate per la custodia temporanea dal titolare delle merci dopo la loro presentazione alle dogane o quando il transito esterno è terminato. La dichiarazione doganale viene considerata depositata ed accettata dalle autorità doganali in quel momento.

La dichiarazione sommaria costituisce la dichiarazione doganale per la custodia temporanea.

In tali casi nessuna autorizzazione all'utilizzo del regime di custodia è richiesta.

2. Le merci in custodia temporanea sono custodite solo in luoghi o zone di custodia approvati.
3. L'autorità doganale può richiedere al titolare delle merci di costituire una garanzia che assicuri il pagamento di ogni obbligazione doganale che possa insorgere.
4. Salvo le disposizioni di cui all'articolo 76 (3), le merci in custodia temporanea sono soggette unicamente a quelle forme di manipolazione che mirano ad assicurarne la conservazione in uno stato inalterato senza modifiche al loro aspetto od alle caratteristiche tecniche.
5. Nei casi rientranti nel paragrafo 1 in cui nessuna dichiarazione sommaria è stata fatta, nessuno tiene le merci o le merci, per qualunque altra ragione, non possono essere rilasciate per la custodia temporanea, l'autorità doganale adotta senza indugio tutte le misure necessarie, come stabilito dall'articolo 105, per regolarizzare la situazione, dopo 30 giorni dalla data in cui il regime di transito esterno è concluso o le merci sono state presentate in dogana.

Sezione 3

Deposito doganale

Tipi di deposito doganale

Articolo 130

1. Il "deposito doganale" è un luogo o una zona approvata dell'autorità doganale e posta sotto la sua vigilanza dove le merci non comunitarie possono essere immagazzinate ai sensi dell'articolo 126.
2. Il deposito doganale può essere sia un deposito pubblico che privato.

Per "deposito pubblico" si intende un deposito doganale disponibile ad uso di chiunque per l'immagazzinamento delle merci.

Per "deposito privato" si intende un deposito doganale destinato all'immagazzinamento delle merci del titolare di un'autorizzazione di deposito doganale.

Merci comunitarie e attività di trasformazione

Articolo 131

1. Quando risponda ad un'esigenza economica e sempre che la sorveglianza doganale non venga compromessa, l'autorità doganale può consentire che:
 - (a) Le merci comunitarie vengano immagazzinate nell'area del deposito doganale;
 - (b) Le merci non comunitarie formino oggetto, nell'area del deposito doganale, di operazioni di trasformazione in regime di perfezionamento arrivo, alle condizioni previste da tale regime.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, le merci non sono vincolate al regime del deposito doganale.

Sezione 4

Zone franche

Designazione delle zone franche

Articolo 132

1. Gli Stati membri o l'autorità doganale possono designare parti del territorio doganale della Comunità in questo situate e separate dal resto di esso, come zone franche. Gli Stati membri o l'autorità doganale determinano l'area coperta da ogni zona.
2. Le zone franche sono ben delimitate. Gli stati membri o l'autorità doganale stabiliscono punti di entrata e di uscita di ciascuna zona franca.
3. Il perimetro ed i punti di entrata e di uscita delle zona franca sono soggetti a vigilanza da parte delle autorità doganali.
4. Le persone ed i mezzi di trasporto che entrano o che escono da una zona franca possono essere sottoposti a controlli doganali.

Costruzioni ed attività nella zona franca

Articolo 133

1. La costruzione, in una zona franca, di qualsiasi immobile è subordinata ad un'autorizzazione preventiva dell'autorità doganale.
2. Ogni attività industriale, commerciale o di servizi in zona franca deve essere autorizzata, in base alle condizioni stabilite dalle disposizioni doganali. L'esercizio di queste attività va preliminarmente notificato all'autorità doganale.
3. Le autorità doganali possono imporre certi divieti o restrizioni alle attività citate nel paragrafo 1, avendo riguardo alla natura delle merci interessate, od alle esigenze di vigilanza doganale, ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
4. L'autorità doganale può vietare di continuare un'attività in zona franca alle persone che non offrono le necessarie garanzie conformemente a quanto disposto dalle disposizioni doganali.

Altri regimi doganali

Articolo 134

1. Le merci non comunitarie collocate in una zona franca possono:
 - (a) essere immesse in libera pratica;
 - (b) essere vincolate ai regimi di perfezionamento attivo o d'uso alle condizioni previste da tali regimi.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, le merci non sono sotto il regime di zona franca.

Presentazione delle merci e loro vincolo al regime

Articolo 135

1. Fatto salvo il paragrafo 2, le merci che entrano in una zona franca non necessitano di presentazione all'autorità doganale.

Tali merci si ritiene che siano vincolate al regime in questione al momento della loro entrata nell'area della zona franca, a meno che non siano sotto un'altro regime doganale
2. Le merci devono essere presentate all'autorità doganale e formare oggetto delle formalità doganali previste quando:
 - (a) sono state vincolate ad un regime doganale concluso o appurato con il loro vincolo al regime di zona franca;
 - (b) sono state vincolate al regime di zona franca per beneficiare di una decisione di concessione di rimborso o sgravio dei dazi all'importazione;
 - (c) sono soggette a misure di politica agricola che riguardano la loro esportazione; o
 - (d) entrano nell'area di una zona franca direttamente dall'esterno del territorio doganale della Comunità.

Merci comunitarie nelle zone franche

Articolo 136

1. Le merci comunitarie possono essere introdotte, immagazzinate, trasferite, utilizzate, trasformate o consumate in una zona franca. In questo caso le merci non sono vincolate al regime di zona franca.
2. Su richiesta dell'interessato, l'autorità doganale attesta la posizione comunitaria delle merci che fanno ingresso nell'area di una zona franca, dopo essere qui state oggetto di operazioni di trasformazione o svincolate per essere immesse in libera pratica.

Consumo o trasformazione delle merci non comunitarie

Articolo 137

1. Quando non si applica l'articolo 134, le merci non comunitarie non possono essere consumate, utilizzate o trasformate nelle zone franche.
 2. Fatte salve le disposizioni applicabili ai prodotti di rifornimento od all'immagazzinamento, nella misura in cui il regime considerato lo consente, il paragrafo 1 non osta all'utilizzazione od al consumo di quelle merci, che in caso di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea, non sarebbero soggette all'applicazione dei dazi all'importazione od alle misure di politica agricola comune o di politica commerciale. In tal caso, non è necessaria una dichiarazione di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea.
- Tale dichiarazione è tuttavia necessaria quando tali merci debbano essere imputate ad un contingente tariffario od un massimale.

Esportazione delle merci e reintroduzione in altre parti del territorio doganale comunitario

Articolo 138

1. Fatte salve le leggi della Comunità che disciplinano settori specifici, le merci in zona franca possono essere:
 - esportate fuori dal territorio doganale della Comunità, o
 - introdotte in altre parti del territorio doganale della Comunità.

Le disposizioni degli articoli da 76 a 81 si applicano in quanto compatibili alle merci introdotte in altre parti di quel territorio, semprechè non si tratti di merci la cui uscita da tale zona avviene via mare o per via aerea senza essere vincolate ad un regime di transito o ad altro regime doganale.

2. Per le merci introdotte in un zona franca direttamente dall'esterno del territorio doganale della Comunità o portate fuori da un zona franca lasciando direttamente il territorio doganale della Comunità, deve essere depositata una dichiarazione sommaria od una dichiarazione doganale in conformità con gli articoli da 73 a 75 o gli articoli da 160 a 163.

3. Le autorità doganali si accertano che le disposizioni che disciplinano l'esportazione siano rispettate quando le merci sono portate fuori dal territorio doganale della Comunità da una zona franca.

Posizione delle merci reintrodotte

Articolo 139

1. Quando le merci sono reintrodotte in altre parti del territorio doganale della Comunità, l'attestazione di cui all'articolo 136 (2) può essere usata come prova della posizione comunitaria di tali merci.

2. Quando la posizione delle merci non risulti da tale attestazione o dai documenti approvati, le merci sono considerate:

- merci comunitarie, per l'applicazione dei dazi all'esportazione e dei titoli di esportazione, nonché delle misure previste per l'esportazione nel quadro della politica commerciale o agricola;
- merci non comunitarie in tutti i altri casi.

CAPITOLO 4

USO SPECIFICO

Sezione 1

Ammissione temporanea

Scopo

Articolo 140

1. Il regime dell'ammissione temporanea permette l'utilizzazione delle merci non comunitarie nel territorio doganale della Comunità:

- in esonero totale o parziale dai dazi all'importazione e,
- come stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di IVA e di accise,
 - in caso di esonero totale dai dazi all'importazione, dall'imposta sul valore aggiunto,
 - esonero dalle accise

e senza che siano soggette a misure di politica commerciale, nella misura in cui queste misure non si riferiscono all'entrata nella Comunità.

2. E' possibile avvalersi del regime dell'ammissione temporanea soltanto quando:

- è prospettata l'esportazione delle merci,
- non si prevede che le merci vengano cambiate, ad eccezione del loro deprezzamento normale dovuto all'uso che se ne è fatto,
- è possibile accertarsi che le merci vincolate al regime possano essere identificate, a meno che, in considerazione della natura delle stesse o delle operazioni da eseguire, l'assenza di misure di identificazione non sia in grado di provocare abusi della procedura.

Periodo durante il quale le merci possono rimanere sotto ammissione temporanea

Articolo 141

1. L'autorità doganale stabilisce il termine entro il quale le merci vincolate al regime devono essere esportate o assegnate ad un altro regime doganale. Tale periodo deve essere sufficiente perché sia raggiunto l'obiettivo dell'utilizzazione autorizzata.

2. Il periodo massimo durante il quale le merci possono rimanere vincolate al regime dell'ammissione temporanea per lo stesso scopo e sotto la responsabilità dello stesso titolare dell'autorizzazione, anche quando la procedura è stata adempiuta assegnando le merci ad un altro regime e successivamente disponendole sotto l'ammissione temporanea ancora, è di 24 mesi.

3. Tuttavia, quando circostanze eccezionali lo giustifichino, l'autorità doganale, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, può prorogare entro limiti ragionevoli, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 per permettere l'utilizzazione autorizzata.

Situazioni coperte dal regime di temporanea ammissione

Articolo 142

I casi in cui e le condizioni in base alle quali è possibile ricorrere al regime dell'ammissione temporanea in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione, sono determinati secondo la procedura del comitato, tenendo conto di:

- accordi internazionali;
- la natura stessa delle merci; e
- l'utilizzazione delle merci.

Importo dei dazi all'importazione in caso di ammissione temporanea con esonero parziale dei dazi all'importazione

Articolo 143

1. L'importo dei dazi all'importazione pagabili con riferimento alle merci vincolate al regime di ammissione temporanea con esonero parziale dai dazi di importazione è fissato al 3%, per ogni mese o frazione di mese durante il quale le merci sono state vincolate al regime in questione, in esonero parziale dell'importo dei dazi che sarebbero dovuti essere pagabili sulle dette merci se fossero state immesse in libera pratica nella data in cui sono state vincolate al regime di ammissione temporanea.

2. L'importo dei dazi all'importazione addebitati non eccede quello che sarebbe addebitato se le merci interessate fossero state immesse in libera pratica nella stessa data in cui sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea.

Sezione 2

Uso finale

Articolo 144

Quando le merci sono liberate per libera circolazione esenti da dazi o a dazio ridotto a causa del loro uso finale, queste rimangono sotto vigilanza doganale. La vigilanza doganale si conclude quando le condizioni stabilite per la concessione di tale esenzione di dazio o dazio ridotto cessano di applicarsi, perché le merci sono esportate, distrutte o abbandonate all'Erario oppure perché viene consentito l'uso delle merci per scopi diversi da quelli stabiliti per l'applicazione dell'esonero totale o parziale dei dazi, in subordine al pagamento dei dazi all'importazione dovuti.

CAPITOLO 5

TRASFORMAZIONE

Sezione 1

Disposizioni generali e definizioni

Articolo 145

1. "Prodotti compensatori" sono i prodotti vincolati a regimi di perfezionamento che sono stati oggetto di operazioni di perfezionamento.

2. "Operazioni di perfezionamento" sono:

- la lavorazione delle merci, compreso il loro montaggio, assemblaggio o il loro adattamento ad altre merci;
- la trasformazione di merci;
- la distruzione delle merci;
- la riparazione delle merci, compreso il loro riattamento e messa a punto; e
- l'utilizzazione delle merci che non si trovano nei prodotti compensatori, ma che ne permettono o parzialmente durante la loro utilizzazione (accessori di produzione).

4. "Tasso di rendimento" è la quantità o la percentuale di prodotti compensatori ottenuti dalla trasformazione di una data quantità di merci vincolate ad una procedura.

Tasso di rendimento

Articolo 146

L'autorità doganale stabilisce il tasso di rendimento dell'operazione eseguita sotto il regime di perfezionamento oppure, se del caso, le modalità di determinazione di tale tasso. Il tasso di rendimento è determinato in base alle effettive condizioni in cui si effettua o si effettuerà l'operazione di perfezionamento. Questo tasso può essere aggiustato successivamente, ove necessario.

Sezione 2

Sistema di rimborso del regime di perfezionamento attivo

Scopo

Articolo 147

1. Fatto salvo l'articolo 120, il regime di sospensione del perfezionamento attivo consente di sottoporre le merci non comunitarie ad una o più operazioni di perfezionamento nel territorio doganale comunitario, senza che tali merci siano:

- soggette a dazi all'importazione
- come stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di IVA e di accise, all'imposta sul valore aggiunto ed alle accise, oppure,
- a misure di politica commerciale, nella misura in cui non si riferiscano all'ingresso nella Comunità.

2. Questa procedura si applica anche alle merci che sono state oggetto di operazioni volte ad assicurare al loro rispondenza a disposizioni tecniche per la loro immissione in libera pratica.

Durata del vincolo

Articolo 148

1. Le autorità doganali stabiliscono il termine entro il quale le merci vincolate al regime ed i prodotti compensatori devono essere vincolati ad un regime doganale successivo, a meno che non siano distrutti e non residui alcuno scarto. Questo termine deve tenere conto del tempo necessario per effettuare le operazioni di perfezionamento e assegnare i prodotti compensatori ad una procedura doganale successiva.

2. Tale termine decorre dalla data in cui le merci non comunitarie sono vincolate al regime. Le autorità doganali possono concedere una proroga sulla base della presentazione di una richiesta debitamente giustificata da parte del titolare dell'autorizzazione.

Per motivi di semplificazione, l'autorizzazione può specificare che i termini la cui decorrenza inizia in un mese civile, un quadrimestre o un semestre, si concluderanno rispettivamente l'ultimo giorno del mese civile, del quadrimestre o del semestre successivo.

3. Nei casi di precedente esportazione, in conformità con l'articolo 120 (1) (b), le autorità doganali fissano il termine entro il quale le merci non comunitarie devono essere dichiarate per il regime. Questo termine decorre dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione dei prodotti compensatori ottenuti dalle corrispondenti merci equivalenti.

Esportazione temporanea

Articolo 149

I prodotti compensatori possono formare oggetto, in tutto o in parte, di esportazione temporanea per operazioni di perfezionamento complementare da effettuare fuori del territorio doganale della Comunità, previa autorizzazione delle autorità doganali, alle condizioni stabilite dalle disposizioni relative al regime di perfezionamento passivo.

Sezione 2

Sistema di rimborso del regime di perfezionamento attivo

Scopo

Articolo 150

1. Le merci immesse in libera pratica sotto il sistema di restituzione di perfezionamento attivo possono essere trasformate in vista del rimborso o degli sgravi dei dazi all'importazione imposti se sono esportate dal territorio doganale della Comunità, in uno stato inalterato o come prodotti trasformati.

2. L'articolo 120 (1)(a), (2) e (3) e gli articoli 148 e 149 si applicano in quanto compatibili.

Utilizzo della procedura

Articolo 151

1. Il ricorso al sistema del rimborso è possibile per tutte le merci. Non può essere tuttavia utilizzato quando, al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica:

- le merci importate sono soggette a restrizioni quantitative all'importazione,
- Le merci sono soggette a restrizioni quantitative all'importazione,
- Le merci sono soggette alla presentazione di una licenza di esportazione o di importazione o ad una certificazione, nel quadro della politica agricola comune, oppure
- sono state fissate per i prodotti compensatori una restituzione all'esportazione o una tassa.

2. Inoltre, non è possibile nessuna restituzione dei dazi all'importazione con il sistema di rimborso, se al momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione per i prodotti compensatori, questi prodotti sono soggetti alla presentazione di una licenza di esportazione o di importazione, ad una particolare certificazione adottata nel quadro della politica agricola comune, o sono previste una restituzione all'esportazione o una tassa.

3. Le deroghe dai paragrafi 1 e 2 possono essere determinate in conformità alla procedura del comitato.

4. Ancora, nessuna restituzione o sgravio dei dazi all'importazione sotto il sistema del rimborso di perfezionamento attivo è possibile per le merci non comunitarie utilizzate nella fabbricazione di prodotti compensatori, per le quali sia rilasciata o redatta una prova di origine nel quadro di un regime preferenziale fra la Comunità e determinati Paesi o gruppi di Paesi, quando un divieto di rimborso o l'esenzione dai dazi all'importazione sono applicabili a quelle merci in virtù di quella regolamentazione.

Esportazione temporanea

Articolo 152

L'esportazione temporanea delle merci vincolate alla procedura o dei prodotti compensatori effettuata come stabilito dall'articolo 149, non è considerata esportazione ai sensi dell'articolo 153, a meno che tali prodotti non siano reimportati nel territorio doganale della Comunità entro il termine stabilito.

Condizioni per la restituzione o lo sgravio dei dazi all'importazione

Articolo 153

1. Il titolare dell'autorizzazione può chiedere il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione, quando è in grado di provare la soddisfazione delle autorità doganali in merito al fatto che le merci vincolate al regime o i prodotti trasformati da ciò ottenuti, siano state:

- esportate, oppure
- collocate sotto il regime di transito esterno, deposito doganale, ammissione temporanea, al sistema di sospensione di perfezionamento attivo, o in una zona franca

a condizione che tutte le condizioni per l'utilizzazione di quella procedura si siano realizzate.

2. Il termine entro cui la richiesta di rimborso deve essere presentata è determinato secondo la procedura del comitato.

Sezione 3

Perfezionamento passivo

Disposizioni generali

Articolo 154

1. Il perfezionamento passivo permette alle merci comunitarie di essere esportate temporaneamente dal territorio doganale della Comunità per essere oggetto di operazioni di perfezionamento e di immettere i prodotti trasformati risultanti da queste operazioni, in libera pratica con esonero totale o parziale dai dazi all'importazione.

Tuttavia, il regime di perfezionamento passivo non è aperto alle merci comunitarie:

- la cui esportazione determina l'insorgenza di un rimborso o sgravio dei dazi all'importazione,
- che, precedentemente all'esportazione, erano state immesse in libera pratica con esonero totale dai dazi all'importazione in virtù del loro uso particolare, fino a che le condizioni per la concessione di tale esenzione non sono state soddisfatte,
- la cui esportazione determina l'insorgenza della concessione di rimborsi all'esportazione o riguardo le quali è concesso un vantaggio finanziario diverso da tali rimborsi in base alla politica agricola comunitaria, in virtù dell'esportazione di dette merci.

2. L'esonero totale o parziale dai dazi all'importazione previsto nel paragrafo 3 e negli articoli da 155 a 157 è concesso su richiesta quando i prodotti trasformati sono dichiarati per la libera pratica dal titolare del regime.

3. Nei casi non coperti dagli Articoli 155 e 156, il dazio all'importazione è calcolato in base al costo dell'operazione intrapresa fuori del territorio doganale della Comunità. Le regole per tale calcolo sono determinate in conformità alla procedura del comitato.

4. L'autorità doganale specifica il periodo entro il quale i prodotti compensatori devono essere reimpostati entro il territorio doganale comunitario affinché possano beneficiare di un'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione. Essa può concedere una proroga sulla base della presentazione di una richiesta debitamente giustificata da parte del titolare dell'autorizzazione.

Merci riparate

Articolo 155

1. Quando è stabilito, con soddisfazione dell'autorità doganale, che le merci sono state riparate a titolo gratuito, a causa di un'obbligazione contrattuale o legale di garanzia o a seguito dell'esistenza di un difetto di fabbricazione, queste godono dell'esonero totale dal dazio all'importazione.

2. Il paragrafo 1 non si applica quando sia stato tenuto conto dello stato difettoso delle merci al momento della loro prima immissione in libera pratica.

Sistema degli scambi standard

Articolo 156

1. Il sistema degli scambi standard consente che un prodotto importato, qui di seguito citato come "prodotto di sostituzione", sostituisca un prodotto compensatore.

2. I prodotti di sostituzione devono rientrare nella stessa nomenclatura tariffaria, essere della stessa qualità commerciale ed avere le stesse caratteristiche tecniche delle merci di esportazione difettose, se queste ultime avessero subito la riparazione prevista.

3. Quando le merci difettose sono state utilizzate prima dell'esportazione, anche i prodotti di sostituzione devono essere usati e non essere nuovi.

Le autorità doganali possono, tuttavia, prevedere deroghe a questa regola se il prodotto di sostituzione è stato fornito gratuitamente a motivo di un'obbligazione contrattuale o legale in di garanzia od a seguito dell'esistenza di un difetto di fabbricazione.

4. L'autorità doganale consente il ricorso al sistema degli scambi standard quando l'operazione di perfezionamento consista nella riparazione di merci comunitarie diverse da quelle contemplate dalla politica agricola comune o dai regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli.

5. Le disposizioni applicabili ai prodotti compensatori si applicano anche ai prodotti di sostituzione.

Importazione anticipata

Articolo 157

1. L'autorità doganale, alle condizioni stabilite, consente che i prodotti di sostituzione siano importati prima dell'esportazione delle merci di esportazione temporanea (importazione anticipata dei prodotti di sostituzione).

L'importazione anticipata di un prodotto di sostituzione comporta la costituzione di una garanzia a copertura dell'importo delle dazi di importazione.

2. Le merci di esportazione temporanea devono essere esportate entro il termine di due mesi a partire dalla data di accettazione da parte dell'autorità doganale della dichiarazione di immissione in libera pratica dei prodotti di sostituzione.

3. Tuttavia, quando circostanze eccezionali lo giustificano, l'autorità doganale può, su richiesta dell'interessato, prorogare il termine di cui al paragrafo 2 entro limiti ragionevoli.

TITOLO IX
MERCI CHE LASCIANO IL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITÀ

CAPITOLO 1

MERCİ CHE LASCIANO IL TERRITORIO DOGANALE

Sezione 1

Dichiarazione precedente alla partenza

Obbligo di depositare una dichiarazione

Articolo 158

1. Le merci che lasciano il territorio doganale della Comunità, con l'eccezione delle merci trasportate su mezzi di trasporto che passano solo attraverso le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale della Comunità senza subire arresti all'interno di esso, devono essere coperte da una dichiarazione doganale o, se una dichiarazione doganale non è richiesta, da una dichiarazione sommaria.

2. La procedura del comitato è utilizzata per stabilire:

- il termine entro il quale la dichiarazione doganale o una dichiarazione sommaria deve essere depositata all'ufficio doganale di esportazione prima che le merci siano portate fuori dal territorio doganale della Comunità;
- le regole per le eccezioni e le variazioni al termine suddetto e le condizioni in base alle quali si può rinunciare od adattare il requisito della dichiarazione sommaria; e
- i casi in cui e nelle condizioni in base alle quali le merci che lasciano il territorio doganale della Comunità non sono soggette né ad una dichiarazione doganale, né ad una dichiarazione semplificata,

in base a particolari circostanze e rispondendo a determinati tipi di traffici di merci, modalità di trasporto o operatori economici o quando gli accordi internazionali prevedono regimi speciali di sicurezza.

Dichiarazione doganale

Articolo 159

1. Quando le merci che lasciano il territorio doganale della Comunità sono vincolate ad un regime doganale per il quale è richiesta una dichiarazione doganale in base alle disposizioni doganali, questa dichiarazione deve essere depositata in base alle disposizioni sul regime dell'esportazione.

3. La dichiarazione doganale contiene almeno i particolari necessari per la dichiarazione sommaria di cui all'articolo 161 (1).

Dichiarazione sommaria

Articolo 160

1. Quando le merci che lasciano il territorio doganale della Comunità non sono vincolate ad un regime doganale per la quale è richiesta una dichiarazione doganale, una dichiarazione sommaria deve essere depositata o resa disponibile presso il luogo determinato secondo la procedura del comitato, prima che le merci stiano per essere portate fuori dal territorio doganale della Comunità.

Formulario, deposito e persona responsabile

Articolo 161

1. La procedura del comitato è utilizzata per stabilire un insieme di dati ed un formulario comune della dichiarazione semplificata, contenenti i particolari necessari per l'analisi dei rischi e la corretta applicazione dei controlli di dogana, principalmente per fini di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, utilizzando, se del caso, gli standard internazionali e le prassi commerciali.

2. La dichiarazione sommaria è fatta utilizzando un procedimento informatico. Le informazioni commerciali, portuali o di trasporto possono essere utilizzate, a condizione che contengano i particolari necessari.

Le autorità doganali possono accettare le dichiarazioni sommarie cartacee in circostanze eccezionali, a condizione che a queste venga applicato lo stesso livello di gestione dei rischi di quello applicato alle dichiarazioni sommarie fatte utilizzando un procedimento informatico.

3. La dichiarazione sommaria è depositata da:

- (a) la persona che introduce le merci, o che si assume la responsabilità del loro trasporto fuori dal territorio doganale della Comunità; oppure
- (b) colui nel cui nome la persona di cui alla precedente lett. (a) agisce; oppure
- (c) chiunque possa presentare o far presentare al servizio doganale competente la relativa merce; oppure
- (d) un rappresentante di una delle persone citate nei punti (a), (b) o (c).

4. La persona citata nel paragrafo 3, a sua richiesta, è autorizzata a rettificare uno o più particolari della dichiarazione sommaria dopo che questa è stata depositata. Tuttavia, nessuna rettifica è più possibile dopo l'autorità doganale:

- (a) ha informato la persona che ha depositato la dichiarazione sommaria che intende procedere alla verifica delle merci; oppure,
- (b) ha constatato l'inesattezza delle informazioni contenute; oppure,
- (c) ha autorizzato lo svincolo delle merci.

Sezione 2
Vigilanza doganale

Articolo 162

Le merci che lasciano il territorio doganale della Comunità sono soggette a vigilanza doganale. Possono essere soggette a controlli doganali secondo le disposizioni in vigore. Esse lasciano il detto territorio utilizzando, se del caso, il percorso determinato dall'autorità doganale conformemente alle modalità da questa stabilite.

CAPITOLO 2
ESPORTAZIONE

Sezione 1
Procedura di esportazione

Scopo

Articolo 163

1. *Il regime di esportazione permette alle merci comunitarie e non comunitarie di uscire dal territorio doganale della Comunità.*

Il regime comporta l'applicazione delle formalità previste all'atto di uscita, compresi:

- *il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione;*
- *l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e le accise, come previsto dalle disposizioni in materia di IVA ed accise;*
- *applicazione di divieti e restrizioni, considerevolmente nel contesto delle misure commerciali, agricole e di politica di sicurezza; oppure*
- *se del caso, la riscossione dei dazi all'esportazione.*

2. *Tutte le merci destinate a lasciare il territorio doganale della Comunità sono vincolate al regime dell'esportazione, con l'eccezione di:*

- *merci vincolate al regime di perfezionamento passivo;*
- *merci vincolate al regime di transito esterno, se hanno attraversato unicamente il territorio doganale della Comunità;*
- *merci trasbordate in una zona franca; oppure*
- *merci vincolate al regime di transito interno o che escono temporaneamente dal territorio doganale della Comunità, in conformità con l'articolo 86.*

3. *I casi in cui e le condizioni in base alle quali le merci che lasciano il territorio doganale della Comunità non sono soggette ad una dichiarazione di esportazione sono determinati secondo la procedura del comitato.*

Funzionamento del regime

Articolo 164

1. *La dichiarazione di esportazione deve essere depositata presso l'ufficio doganale preposto alla vigilanza del luogo in cui l'esportatore è stabilito, ovvero dove le merci sono imballate o caricate per essere esportate o del luogo dove le leggi della Comunità di altri settori specifici stabiliscono che debba avvenire l'esecuzione delle formalità relative all'esportazione delle merci interessate. Norme specifiche possono essere determinate secondo la procedura del comitato.*

2. *Lo svincolo per l'esportazione è concesso a condizione che le merci in questione lascino il territorio doganale della Comunità nelle stesse condizioni in cui si trovavano quando la dichiarazione di esportazione è stata accettata.*

3. *Le merci svincolate per l'esportazione e un riferimento della dichiarazione elettronica di esportazione vanno presentate all'ufficio doganale di uscita. Norme specifiche possono essere determinate secondo la procedura del comitato.*

Sezione 2

Esportazione temporanea

Articolo 165

I casi in cui e le condizioni in base alle quali le merci destinate alla reimportazione possono essere esportate temporaneamente fuori dal territorio doganale della Comunità per beneficiare dell'esenzione dei dazi sulla reimportazione, sono determinati secondo la procedura del comitato.

CAPITOLO 3

ESENZIONE DAI DAZI ALL'ESPORTAZIONE PER SPECIALI CIRCOSTANZE

Articolo 166

I casi in cui e le circostanze in base alle quali viene concessa l'esenzione dai dazi all'esportazione, per circostanze particolari, quando le merci sono esportate, sono determinati secondo la procedura del comitato, tenendo conto:

- *di accordi internazionali,*
- *della condizione dell'interessato, e*
- *della natura delle merci.*

TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI

CAPITOLO 1
COMITATO DEL CODICE DOGANALE

Articolo 167

1. *La Commissione è assistita da un Comitato del Codice Doganale (in appresso denominato "Comitato").*
2. *Il Comitato adotta le relative norme procedurali.*
3. *Il Comitato può esaminare qualsiasi questione attinente alla normativa doganale che sia sollevata dal suo presidente, su iniziativa della Commissione o su richiesta di un rappresentante dello Stato membro.*

Articolo 168

1. *Le disposizioni necessarie per l'esecuzione di questo Regolamento sono adottate secondo la procedura di cui al paragrafo 3, conformemente agli impegni internazionali assunti dalla Comunità.*
2. *Questa procedura si applica inoltre:*
 - *ai fini dell'adozione di disposizioni relative ai controlli e le formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano un volo intracomunitario, nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria;*
 - *ai fini dell'adozione di note esplicative e linee guida a questo Codice, di disposizioni per la sua esecuzione, come pure alle regole di origine di cui all'articolo 31 (1) (a) e (c).*
 - *se del caso, all'esame degli interessi essenziali dei produttori comunitari per determinare se può essere concessa o meno un'autorizzazione per l'utilizzazione del regime di perfezionamento attivo o passivo;*
 - *per il raggiungimento di una posizione comunitaria comune nei gruppi di lavoro e nelle commissioni costituiti da o in base ad accordi internazionali che si occupano delle regole doganali;*
 - *alla risoluzione dei problemi che nascono in ordine a qualsiasi contrasto relativo all'applicazione delle disposizioni doganali da parte delle diverse autorità doganali;*
 - *agli accordi su regole e standard per l'interoperabilità dei sistemi doganali nazionali per determinare una migliore cooperazione, basata in particolare sullo scambio di dati elettronici, fra le autorità doganali fra loro e fra le autorità doganali e gli operatori economici.*
3. *Quando viene fatto riferimento a questo comma, si applicheranno gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.*

Il periodo di cui all'articolo 4 (3) della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

CAPITOLO 2
ALTRE DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 169

1. *Sono abrogati i seguenti regolamenti:*
 - *Regolamento del Consiglio (CEE) n° 918/83 del 28 marzo 1983 di costituzione di un sistema comunitario di esonero dai dazi doganali¹⁷,*
 - *Regolamento del Consiglio (CEE) n° 3925/91 del 19 dicembre 1991, relativo alla soppressione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano un volo intracomunitario, nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria¹⁸,*
 - *Regolamento del Consiglio (CEE) n° 2913/92 del 12 ottobre 1992, che istituisce il Codice doganale Comunitario¹⁹,*
 - *Regolamento del Consiglio (CE) n° 82/2001 del 5 dicembre 2000 relativo alla definizione del concetto di prodotti "originari"; e metodi di cooperazione amministrativa nel commercio fra il territorio doganale di Comunità e Ceuta e Melilla²⁰,*
 - *Regolamento del Consiglio (CE) n° 1207/2001 del 11 giugno 2001 sulle procedure destinate a facilitare il rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, la compilazione delle dichiarazioni su fattura e dei formulari EUR 2 e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato previsti dalle disposizioni sugli scambi preferenziali tra la Comunità europea e alcuni Paesi²¹.*
2. *Tutti gli atti della Comunità che fanno riferimento al Regolamento di cui al paragrafo 1, devono ritenersi riferite a questo codice.*

¹⁷ G.U.U.E. n° L 105, 23.4.1983, p. 1.

¹⁸ G.U.U.E. n° L374, 31.12.1991, p.4

¹⁹ G.U.U.E. n° L 302, 19.10.1992, p. 1. 5

²⁰ G.U.U.E. n° L 2001, 20.1.2001, p. 1. 6

²¹ G.U.U.E. n° L 165, 21.6.2001, p. 1.

Articolo 170

Questo regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Esso si applicherà a partire dal 1 gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.